



*Ministero delle
Attività Produttive*



GUIDE

2006

LEGGE 215/92

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

SESTO BANDO

GUIDE

2006

LEGGE 215/92

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

SESTO BANDO

ISBN: 88 - 89680 - 06 - 7

Copyright © 2006 by IPI - Istituto per la Promozione Industriale, Roma, Italy

L'IPI autorizza la riproduzione e l'utilizzo pubblico, totale o parziale, a condizione che ne venga sempre menzionata esattamente la fonte.

Sommario

Introduzione	5
Scheda Informativa	7
PARTE I	7
PARTE II	17
Legge 25 febbraio 1992, n. 215	19
Decreto del Presidente Della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 314	23
Legge 27 dicembre 2002, N.289 - Art. 72	37
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004	39
Circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n.946342 del 5 dicembre 2005	45
<i>Appendice alla Circolare ministeriale</i>	79
<i>Allegato n.1 - Esclusioni e limitazioni relative ad alcuni settori</i>	83
<i>Allegato n.2 - Servizi reali ammissibili alle agevolazioni</i>	85
<i>Allegato n.3 - Misure agevolative</i>	89
<i>Allegato n.4 - Modulo di domanda</i>	90
<i>Allegato n.5 - Scheda tecnica</i>	97
<i>Allegato n.6 - Istruzioni per la compilazione del Modulo di domanda e della Scheda tecnica</i>	109
<i>Allegato n.7 - Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo anche a titolo di anticipazione</i>	120
<i>Allegato n.8 - Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione</i>	123
<i>Allegato n.9 - Richiesta della seconda quota del contributo alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa</i>	125
<i>Allegato n.10 - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore</i>	129
<i>Allegato n.11- Elenco dei comuni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato CE</i>	130
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001	139
Decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre 2005	143
Decreto del Ministro delle attività produttive del 25 novembre 2005	145
Decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005	149
<i>Allegato n.1 - Criteri di priorità regionali, relativi punteggi ed elenco degli uffici ai quali devono essere trasmesse le domande</i>	152
Decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 febbraio 2006	163
<i>Allegato n.1 - Prospetto relativo ai dati di sintesi della domanda di agevolazioni</i>	165

Introduzione

Con il VI bando di applicazione della legge 215/92 sono state introdotte, rispetto alla precedente disciplina, alcune rilevanti novità (sulla base di quanto previsto dall'articolo 72 della legge 289/2002, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004 e dalla circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005). Le principali novità sono riportate nel seguente box.

AGEVOLAZIONI (art. 72 Legge finanziaria 2003)	➤	L'importo delle agevolazioni previste dagli articoli 5 e 6 del DPR 314/2000 è <u>concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato</u>
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	➤	L'accesso alle agevolazioni è consentito ai progetti che prevedono <u>un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.</u>
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	➤	<u>L'iscrizione al Registro delle imprese, nel caso di imprese individuali, deve avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.</u>
DISPONIBILITA' IMMOBILE	➤	Alla data di presentazione delle domande occorre avere <u>la piena disponibilità dell'immobile</u> ove viene realizzato il programma; <u>l'immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.</u>
INDICATORI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	➤	- Non è più prevista la maggiorazione riconosciuta per i progetti che prevedevano l'attivazione del commercio elettronico; - la maggiorazione per le imprese a totale partecipazione femminile non è più prevista per le imprese individuali e per le srl unipersonali; - è stata introdotta una maggiorazione degli indicatori nel caso in cui l'impresa abbia attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, ex articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53; - il valore assunto sia dal primo che dal secondo criterio "occupazionale" dopo la normalizzazione è moltiplicato per 0,30;

Scheda Informativa

1

PARTE I

PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E ACQUISTO DI SERVIZI REALI

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali, aventi i seguenti requisiti:

- a) dimensione di piccola impresa, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005¹;
- b) gestione prevalentemente femminile:
 - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
 - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;
 - per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte devono almeno aver fatto domanda di iscrizione al suddetto Registro ed essere in possesso del numero di partita IVA; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Territori ammessi

Intero territorio nazionale

Settori di attività ammessi

- **Agricoltura** (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002).
- **Manifatturiero e assimilati** (sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002) ;
- **Commercio, turismo e servizi** (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002);

¹ Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 fornisce indicazioni e chiarimenti sulle modalità di calcolo della dimensione aziendale stabilite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. I parametri per il calcolo sono due: a) "occupazionale", che tiene conto del numero degli occupati; b) "finanziario", che tiene conto del fatturato o dell'attivo patrimoniale. Tali parametri sono determinati in base ai valori relativi all'impresa richiedente e alle sue eventuali imprese associate e/o collegate.

LIMITAZIONI SETTORIALI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

I settori delle produzioni siderurgiche, costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica e produzione di fibre sintetiche sono soggetti a limitazioni o ad esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Relativamente ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i limiti e le condizioni di ammissibilità sono stabiliti dalle Regioni/Province autonome attraverso i POR e i relativi Cdp, per le Regioni del Mezzogiorno e attraverso i PSR, per le Regioni del Centro-Nord.

Iniziative ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro, finalizzati a:

- a) **avvio di attività imprenditoriali**,
- b) **acquisto di attività preesistenti** mediante rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni. Da tale tipo di iniziativa, per il settore agricolo primario, sono escluse le spese connesse al rilevamento dell'attività;
- c) realizzazione di **progetti aziendali innovativi** connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
- d) **acquisizione di servizi reali** destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc.);
- b) macchinari e attrezzature (inclusi arredi e mezzi mobili indispensabili all'attività produttiva);
- c) brevetti (per il settore della produzione agricola primaria, nel limite del 12% dell'investimento complessivo ammissibile);
- d) software;
- e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie;
- f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, degli studi per la valutazione dell'impatto ambientale e delle quote iniziale dei contratti di franchising, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Nel caso di investimenti relativi all'**acquisto di attività preesistenti**, è ammissibile anche il costo di acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il 2° grado, la domanda di agevolazioni non può riferirsi al costo dell'acquisto dell'attività ma unicamente all'ammontare del nuovo investimento. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, ovvero coniugi o parenti entro il 2° grado degli stessi, il

costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria.

Nel caso di investimenti relativi all'acquisizione di **servizi reali** sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di servizi reali forniti da imprese, enti pubblici e privati con personalità giuridica, professionisti iscritti ad un albo professionale. I servizi reali ammissibili (il cui elenco è previsto dalla normativa) sono destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità.

Tutti i costi agevolabili sono da ritenersi **al netto dell'IVA** e di altre imposte e tasse.

I beni possono essere acquisiti anche attraverso **locazione finanziaria**: in tal caso il costo agevolabile è il costo del bene, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati in contanti

Non sono in alcun caso ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) Beni usati (tranne che per rilevamento attività preesistente)
- b) Acquisto di terreni e fabbricati
- c) Beni realizzati in economia o comunque oggetto di autofatturazione
- d) Spese di avviamento
- e) Spese di funzionamento e per scorte
- f) Mezzi mobili targati di trasporto merci non indispensabili all'attività produttiva; l'esclusione dei mezzi mobili targati è invece assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci
- g) Beni ad uso promiscuo
- h) Imposte, tasse e bolli
- i) Costo del rilevamento in caso di cessione tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado
- l) Quota del socio che appartenga, in caso di rilevamento di attività preesistente, sia all'impresa cessionaria che alla cedente
- m) Costo del rilevamento in caso di acquisto di attività preesistente nel settore agricolo primario

Il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa, esenti da aiuti pubblici, deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Tale disposizione non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola "de minimis" (cfr. oltre).

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda ovvero, per coloro che optano per il regime "de minimis", quelle sostenute a partire dal giorno successivo al termine di chiusura del bando precedente (l'ultimo bando si è chiuso il 15/04/2003).

Agevolazioni concedibili

In attuazione dell'articolo 72 della legge finanziaria per il 2003, a partire dal VI bando, l'importo delle agevolazioni, calcolato sulla base di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del DPR 314/2000, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ad un tasso di interesse agevolato pari allo 0,50 % annuo.

A) Le agevolazioni previste dall'articolo 5 del DPR 314/2000 sono calcolate in base ai limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese in relazione alla localizzazione dell'impresa e sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (**ESN**), e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (**ESL**).

L'Equivalente Sovvenzione Netto, in percentuale del valore dell'investimento ammissibile, esprime il reale beneficio rappresentato dalle agevolazioni concedibili, in quanto per la sua determinazione si tiene conto:

- degli aspetti finanziari relativi sia alla realizzazione degli investimenti (procedendo alla "attualizzazione" ² degli investimenti alla data di avvio a realizzazione) sia al piano di disponibilità delle quote di agevolazione (procedendo alla loro "attualizzazione" alla medesima data di avvio);
- degli aspetti fiscali, sottraendo alle agevolazioni la relativa imposizione fiscale cui sono assoggettate dalla vigente normativa.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo differisce dall'Equivalente Sovvenzione Netto in quanto non tiene conto dell'imposizione fiscale cui saranno soggette le agevolazioni.

Misure massime delle agevolazioni in ESN e ESL

Territori		Piccole imprese
Calabria	Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1)	50% ESN + 15% ESL
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1)	35% ESN + 15% ESL
Comuni Molise in deroga 87.3.c		30% ESN
Comuni Abruzzo in deroga 87.3.c		20% ESN + 10% ESL
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		8% ESN + 10% ESL
Restanti zone		15% ESL

Per le iniziative di acquisto di servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30% ESL, elevabile fino al 40% ESL nelle aree territoriali svantaggiate.

²Il tasso di attualizzazione/rivalutazione è fissato dall'U.E.

Misure agevolative per il settore agricolo

Per le iniziative nel **settore agricolo primario** le misure agevolative sono pari a:

- Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica) **50% ESL**
- Altre zone **40% ESL**

Qualora il beneficiario sia "**giovane agricoltore**" le predette misure sono pari a:

- Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica) **55% ESL**
- Altre zone **45% ESL**

Relativamente alle iniziative per l'acquisizione di servizi reali:

- Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica) **40% ESL**
- Altre zone **30% ESL**

Rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore" (Regolamento CE n.1257/1999 e articoli 1 e 2 della legge n.441/98):

1. *le imprese individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età;*
2. *le società semplici, in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'età inferiore ai quaranta anni ed esercitino l'attività agricola, rivestendone la relativa qualifica, a titolo principale o parziale; per le società in accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di più soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;*
3. *le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori.*

B) Come previsto dall'articolo 6 del DPR 314/2000, in alternativa alle agevolazioni calcolate secondo le intensità d'aiuto espresse in ESN ed ESL, l'impresa può optare per il regime "de minimis", che prevede che le agevolazioni siano calcolate in percentuale delle spese ammissibili, secondo le misure indicate nella tabella sottostante, fissando, quale soglia massima di aiuto, la somma di 100.000 Euro in tre anni.

Il regime "de minimis" non si applica al settore del trasporto merci ed al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Misura delle agevolazioni "de minimis"

Territori		Misure in % dell'investimento
Calabria	Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1)	75%
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	Aree in deroga 87.3.a (obiettivo 1)	75%
Comuni Abruzzo e Molise in deroga 87.3.c		65%
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		60%
Restanti zone		50%

Per le iniziative di acquisto di servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30%, elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate.

Per quanto riguarda il finanziamento agevolato la durata dello stesso, che viene indicata dall'impresa, non può superare i 10 anni dal decreto di concessione delle agevolazioni. Il tasso di interesse agevolato è pari allo 0,50% annuo. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti annualmente sulle quote di agevolazione erogate mentre il rimborso del finanziamento inizia successivamente all'erogazione del saldo.

Intervento dei Fondi pubblici di garanzia

Alle imprese ammissibili alle agevolazioni che ne facciano richiesta è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, gestito dal Mediocredito Centrale e del Fondo di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n.1068 e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammissibile alle agevolazioni. In tal caso, ai fini di garantire l'apporto minimo di mezzi propri del 25%, la somma delle agevolazioni concesse (agevolazioni ex legge 215/92 + finanziamento coperto da garanzia del Fondo) non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammissibile, ai fini della copertura finanziaria del programma. Tale limite non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola "de minimis".

Disponibilità dell'immobile

Alla data di presentazione della domanda il soggetto richiedente le agevolazioni deve comprovare di avere la piena disponibilità dell'immobile ove viene realizzato il programma. Inoltre, l'immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

Procedura

Ciascuna Regione/Provincia autonoma ha la facoltà di integrare le risorse nazionali con propri fondi e, conseguentemente, di individuare ulteriori criteri di priorità ai fini della formazione delle graduatorie; in tal caso è la Regione/Provincia autonoma stessa che provvede, anche attraverso soggetti convenzionati, all'accoglimento e all'istruttoria delle domande, alla formazione delle graduatorie, alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazioni, redatte secondo lo schema e con le modalità previste dalla normativa e complete di tutta la documentazione indicata al punto 9.1 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005, sono inviate al Ministero delle attività produttive o alla Regione/Provincia autonoma in caso di integrazione delle risorse statali con fondi regionali (cfr. oltre).

DOMANDE RELATIVE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE NON HANNO INTEGRATO LE RISORSE STATALI

Alle domande di agevolazioni relative a programmi di investimento localizzati nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia, oltre alla documentazione indicata in circolare, deve essere necessariamente allegato il prospetto di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 febbraio 2006, completo di tutti i dati richiesti. Per le domande già inviate alla data di pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale, il predetto prospetto deve essere inviato al Ministero delle attività produttive entro il termine finale di presentazione delle domande.

Qualora le domande complete della suddetta documentazione comportino, per ciascuna delle suddette regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano e per ciascun macrosettore, un ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al doppio dell'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero, al fine di individuare le domande da avviare alla fase istruttoria, ordina le domande suddette in appositi elenchi formati con le modalità utilizzate per la formazione delle graduatorie (cfr. oltre).

L'istruttoria viene effettuata solamente per le domande per le quali l'importo cumulato delle agevolazioni richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse disponibili, includendo anche le domande che dovessero determinare il superamento di tale limite.

Istruttoria e formazione delle graduatorie

L'attività istruttoria è finalizzata alla verifica dell'ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti.

L'istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dell'iniziativa e con l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità previsti (cfr. oltre). Per le domande istruite con esito positivo, si procede alla formazione di specifiche graduatorie regionali articolate per tre macrosettori di attività ("agricoltura", "manifatturiero e assimilati", "commercio, turismo e servizi"). I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

- 1) rapporto tra occupati complessivi attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile;
- 2) rapporto tra donne occupate attivate dal programma e investimento complessivo ammissibile;
- 3) rapporto tra "nuovi investimenti" ammessi alle agevolazioni (al netto delle spese agevolabili del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) e "investimenti totali"; il valore di questi ultimi è pari:
 - per le iniziative di avvio di attività, ai "nuovi investimenti";
 - per le acquisizioni di attività preesistente, alla somma dei "nuovi investimenti" e delle spese agevolabili del rilevamento;
 - per i progetti innovativi e le sole acquisizioni di servizi reali, alla somma dei "nuovi investimenti" e del valore degli "investimenti netti" preesistenti (inteso quale valore preesistente delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti).

Ai suddetti criteri può aggiungersi un criterio di priorità regionale, individuato dalle regioni/province autonome che hanno provveduto ad integrare le risorse statali con propri fondi. A tal fine, ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche, considerate prioritarie per lo sviluppo, assegnando per ciascuna

area e ciascun settore di attività un punteggio intero da 0 a 10 da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza.

I punteggi derivanti dall'applicazione sia dei criteri validi su tutto il territorio nazionale sia di quelli regionali possono essere maggiorati:

- 1) del 10% per le imprese a totale partecipazione femminile (società di persone e cooperative con la totalità dei soci donne e società di capitali in cui il capitale sia detenuto al 100% da donne e l'organo di amministrazione sia composto totalmente da donne). Tale maggiorazione non è riconosciuta nel caso di imprese individuali e di società a responsabilità limitata unipersonali;
- 2) del 5% qualora intervengano una sola o entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa aderisca o si impegni ad aderire entro l'anno a regime a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità o ambientale;
 - b) l'impresa abbia attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che alla data di presentazione della domanda di agevolazioni siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Ai fini della formazione delle graduatorie i valori dei quattro indicatori, eventualmente incrementati delle predette maggiorazioni, vengono normalizzati; i valori normalizzati sia del primo che del secondo indicatore sono moltiplicati per 0,30. La sommatoria dei valori così ottenuti rappresenta il punteggio complessivo per ciascuna domanda da utilizzare per la determinazione della posizione in graduatoria.

Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione della graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali. Il superamento dei predetti limiti determina la revoca delle agevolazioni.

Concessione

Una volta approvate le graduatorie, il Ministero delle attività produttive provvede alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Amministrazione competente procederà, dunque, all'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, secondo l'ordine decrescente di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna regione/provincia autonoma e per ciascun macrosettore.

Erogazione delle agevolazioni e realizzazione degli investimenti

L'erogazione delle agevolazioni è effettuata in due quote dal soggetto che ha provveduto alla concessione delle stesse. Ciascuna quota, ivi compresa la quota a saldo, è erogata per il 50% del relativo importo nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento agevolato.

La prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

La prima quota è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi (30%), mentre la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del 10% è comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Tale termine è ridotto alla metà per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a Euro 103.291,38.

Gli investimenti si intendono realizzati quando le seguenti tre condizioni sono tutte soddisfatte:

- i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti;
- il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
- l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al 30% del costo agevolabile dei predetti beni.

La documentazione finale di spesa consiste principalmente nella copia delle fatture, degli altri titoli di spesa e della relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, allegata ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa secondo lo schema e con le modalità previste nella circolare ministeriale.

Gli investimenti devono, in ogni caso, essere effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni. Se entro tale termine gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, le agevolazioni sono erogate in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

Cumulabilità

Per lo stesso programma di investimenti non è consentito cumulare le agevolazioni previste dalla legge 215/92, ad eccezione di quelle concesse secondo la regola degli aiuti "de minimis", con altre agevolazioni previste da normative nazionali, regionali, delle province di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come aiuti di Stato.

Il cofinanziamento comunitario

La legge 215/92 può costituire normativa di riferimento per eventuali misure di aiuto previste nell'ambito dei programmi regionali cofinanziati con le risorse comunitarie.

Risultati relativi ai primi cinque bandi della L.215/92

	1° bando	2° bando	3° bando	4° bando	5° bando
Termine ultimo per la presentazione delle domanda	1/7/1997	31/12/1997	31/12/1998	31/05/2001	15/04/2003
Domande agevolate (numero)	518	917	1.311	5.669	6.504
Investimenti agevolati (milioni di Euro)	56,60	100,97	154,16	473,97	434,00
Agevolazioni concesse (milioni di Euro)	22,52	36,88	62,80	287,98	260,69

PARTE II

CONTRIBUTI A PROGRAMMI REGIONALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE, DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E PER AZIONI PROMOZIONALI

Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, programmi per la promozione ed il coordinamento delle iniziative finalizzati a:

- a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
- b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;
- c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

Per la realizzazione di tali programmi, le regioni/province autonome possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

Approvazione e attuazione dei programmi

Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, le regioni/province autonome presentano al medesimo Ministero i propri programmi, indicando:

- a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
- b) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;
- c) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso i soggetti beneficiari sono imprese o loro consorzi, associazioni, enti, società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, centri di formazione e ordini professionali, che propongano corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne;
- d) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;
- e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, entro, comunque, il tetto del cinquanta per cento delle spese sostenute;
- f) le modalità di realizzazione degli interventi;
- g) l'indicazione delle spese ammissibili;
- h) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;
- i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal regolamento;
- l) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;
- m) il regime delle revoche;
- n) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi, purché sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione Europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi, il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo

spettante.

I programmi regionali devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione ministeriale.

Le regioni/province autonome possono realizzare i predetti programmi di intervento o parti di essi:

- **direttamente**, anche ricorrendo, attraverso la stipula di apposite convenzioni, a enti pubblici o privati con caratteristiche di affidabilità, consolidata esperienza in materia e che siano presenti con proprie strutture sull'intero territorio nazionale;
- **attraverso bandi** o modalità similari di pubblicità rivolti a soggetti terzi (si veda il punto c precedente) che propongano progetti conformi ai contenuti dei medesimi programmi approvati. In tali casi le regioni/province autonome indicheranno i requisiti di accesso alle agevolazioni, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, i criteri di selezione dei progetti proposti, l'ammontare dei contributi, i vincoli e le limitazioni applicative.

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215

2

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

(Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 56)

Testo vigente a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 28-07-2000, n. 314

Art. 1**Principi generali**

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
 - a. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
 - b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
 - c. agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
 - d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
 - e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 2**Beneficiari**

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
 - a. le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;
 - b. le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne

Art. 3**Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile**

1. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art.4**Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali**

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:
 - a. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
 - b. contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

Art.5

Abrogato

Art. 6

Abrogato

Art.7

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 10**Comitato per l'imprenditoria femminile**

1. Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditoria femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art.11**Relazione al Parlamento**

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art.12**Iniziative delle regioni**

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

Art.13**Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 28 luglio 2000, n. 314

3

Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997)

(Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000, n. 256)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per le pari opportunità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I**DEFINIZIONI E RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE****Art. 1****Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- b) progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità;
- d) corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
- e) servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
- f) Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2**Ripartizione delle disponibilità finanziarie**

1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi:

- a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attività, per l'acquisto di attività preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;
- b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21.

2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.

Capo II**AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILI E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI****Art. 3****Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attività economiche, nei settori di cui al comma 1.

Art. 4

Iniziative ammissibili

1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'art. 9 relativamente alle seguenti iniziative:

- a) avvio di attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
- b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazioni e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
- c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Art. 5

Misura delle agevolazioni

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, è concesso un contributo in conto capitale, in conformità ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate.

2. L'agevolazione in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL) è calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in più anni, all'epoca in cui l'iniziativa è avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) è rivalutato in relazione al piano di disponibilità delle somme di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.

Art. 6

Misura delle agevolazioni "de minimis"

1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: "de minimis", così come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto "de minimis" concedi-

bile, la misura dell'agevolazione è pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30%, elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente.

2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: "de minimis" non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

Art. 7

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.

Art. 8

Spese ammissibili

1. La domanda di agevolazione per l'avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), indica a quali delle seguenti spese è riferita:

- a) impianti generali;
- b) macchinari e attrezzature;
- c) acquisto di brevetti;
- d) acquisto di software;
- e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del venticinque per cento della spesa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il cinque per cento dell'importo per opere murarie;
- f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

2. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto.

3. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l'acquisto di uno o più dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), forniti da:

- a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

4. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

5. La domanda può riferirsi anche alle spese sostenute per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria.

6. La domanda può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa, e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente, fissato ai sensi dell'articolo 9.

7. La domanda per la realizzazione del programma di investimenti può riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione, esclusi:

- a) i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistenti;
- b) l'acquisto di terreni e fabbricati;
- c) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- d) l'avviamento;
- e) le spese di gestione.

8. La domanda contiene gli elementi idonei a dimostrare che il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa è pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

Art. 9

Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono presentate, anche per via telematica, entro i termini che vengono fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, dal Ministero in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10

Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale.

2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Art. 11

Ripartizione regionale delle risorse

1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma, dandone comunicazione alle stesse. Tale determinazione è effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonché sulla base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 12

Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni

1. Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziata nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta così inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma è fissato nella misura minima di un miliardo di lire.

2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate.

3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziare ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorità di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande.

Art. 13

Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni

1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avrà luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, è sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed è trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione.

3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale.

4. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori:

- a) macrosettore "agricoltura";
- b) macrosettore "manifatturiero e assimilati";
- c) macrosettore "commercio, turismo e servizi".

6. Nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente.

7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile.

8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore.

9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni.

12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome.

13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 14

Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni

1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni o nelle province autonome che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, trasmettono la domanda di ammissione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della domanda e dei documenti è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e provvede alla formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo, applicando i criteri di priorità di cui all'articolo 10 e tenendo altresì conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1.

3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi dell'articolo 13, comma 9.

4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne dà comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 15

Erogazione dei contributi

1. Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione individuata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota è resa disponibile a far data del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13, comma 10; la seconda quota è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

2. Fermo restando il piano di disponibilità delle quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione concessa, è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari alla somma da erogare. Ciascuna delle due quote è erogata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto termine è ridotto alla metà.

3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

- a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;
- b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
- c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni. Le modalità specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate con circolare del Ministero.

5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo.

7. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

8. Le regioni e le province autonome che abbiano provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione derivanti da eventuali cofinanziamenti comunitari, una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, evidenziando in particolare il numero e l'importo delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente già realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle eventualmente non più erogabili.

Art. 16

Relazione annuale

1. Al fine di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al Ministero una relazione dettagliata sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali di cui all'articolo 15, comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso.

2. Qualora dalla relazione annuale risulti che le somme versate alle regioni o alle province autonome siano eccedenti rispetto all'importo rendicontato, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti dalla propria attività e da quella svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta, propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili per una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Art. 17

Convenzioni con soggetti terzi

1. Il Ministero può affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attività dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 18

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime.

2. Gli oneri per le attività ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.

Art. 19

Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni

1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.

2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria è tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 20

Revoca delle agevolazioni

1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

- a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque con-

- cesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;
- c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;
- d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

Capo III

AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI REGIONALI PER I CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E PER SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA E CONTRIBUTI ALLE REGIONI

Art. 21

Programmi regionali

1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, della legge, diretto a:

- a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
- b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;
- c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali è concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto.

3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 22

Approvazione e attuazione dei programmi

1. Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i propri programmi, indicando:

- a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
- b) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;
- c) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge;
- d) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;
- e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, che non può superare il cinquanta per cento delle spese sostenute;
- f) le modalità di realizzazione degli interventi;
- g) l'indicazione delle spese ammissibili;
- h) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;
- i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal comma 6;
- j) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;
- k) il regime delle revoche;
- l) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

2. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne.

3. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione.

4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, approva i programmi medesimi, purché sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21, comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono alla verifica del programma realizzato e richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della quota spettante, allegando alla richiesta una relazione finale che evidenzia i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma.

5. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza è restituita all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

6. I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3.

2. Dalla data di cui al comma 1 è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000.

CIAMPI

AMATO,	Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI,	Ministro per la funzione pubblica
LOIERO,	Ministro per gli affari regionali
LETTA,	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
BELLILLO,	Ministro per le pari opportunità
VISCO,	Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 - ART 72

4

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)***(Gazzetta Ufficiale N. 305 del 31 Dicembre 2002)***Art. 72****(Fondi rotativi per le imprese)**

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
 - a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
 - b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
 - c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita' produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004

5

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n.289

(Gazzetta Ufficiale N. 287 del 7 Dicembre 2004)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 142570 del 19 dicembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7480 concernente il "Fondo rotativo per le imprese", con una dotazione di Euro 61.192.698,00 in termini di competenza;

Visti la legge 6 ottobre 1982, n. 752 e il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985, recante le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visti il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto del Ministro delle attività produttive 29 novembre 2002, recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, recante regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del medesimo decreto-legge riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui prevede contributi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e la circolare del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2002, n. 900502 concernente il bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico "quick-response" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

Visti l'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre

2001, recante modalita' e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare met morfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181 e l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 dicembre 1996, n. 1123182/75, recante gli indirizzi attuativi della citata legge n. 513 del 1993 per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Visti l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge medesima;

Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 29 settembre 2003, concernente i finanziamenti pubblici per interventi in materia di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia e, in particolare, il punto 4 dove vengono determinate le agevolazioni per la redazione degli studi di fattibilita' e per la realizzazione delle opere;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, come modificato dal comma 85 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni dello stesso art. 72 non si applicano alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del quinto bando;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 non si applicano ai finanziamenti a tasso agevolato, agli interventi di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, nonche' ai crediti d'imposta, non avendo essi natura di trasferimenti alle imprese a titolo di contributi;

Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attivita' sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;

Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle attivita' produttive ai sensi della normativa soprarichiamata;

Vista la documentazione trasmessa con le note dell'11 dicembre 2003, n. 4167 e del 4 febbraio 2004, n. 948598 dal Ministero delle attivita' produttive ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art.72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 22371 del 7 settembre 2004);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive previste dalla normativa richiamata nelle premesse anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

Art. 2.

Interventi per la ricerca mineraria in Italia

Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 3.

Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas

Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione dell'industria della difesa

Il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, concernente i criteri e le modalità per l'attuazione della predetta disposizione legislativa per la parte relativa alla razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della difesa è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 5.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile

Il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, relativamente ai bandi emanati dal 1° gennaio 2003, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 6.

Contributi per il settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero

Il contributo previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 7.

Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave

Il contributo previsto dall'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 8.

Interventi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione di infrastrutture

1. I contributi di cui all'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n.273, limitatamente agli interventi finalizzati al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture, sono concessi sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del C.I.P.E. n. 71 del 29 settembre 2003 richiamata nelle premesse.

Art. 9.

Disposizioni comuni

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Art. 10.

Interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica

1. Ai fini dell'applicazione del principio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, gli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, attuati sotto forma di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese beneficiarie, in considerazione della natura temporanea e della prevista restituzione delle stesse, sono assimilati ai finanziamenti agevolati.

2. La somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per lo stesso intervento.

3. Il tasso di interesse e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato restano disciplinate dall'allegato c) degli "indirizzi attuativi della legge n. 513/1993" approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1996, n. 1123182/75 e successive modificazioni, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

Art. 11.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, altresì, essere determinati:

- a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonché gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;
- b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

Art. 12.

Interventi di preponderante sviluppo precompetitivo

1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato.

Art. 13.

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2004

Il Ministro: Siniscalco

Circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n.946342 del 5 dicembre 2005

6

Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000 integrata con le novità introdotte con l'art. 72 della legge 289 del 27 dicembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2005, n.292 - S.O. n.204)

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali
Al Mediocredito Centrale S.p.A.
All'Artigiancassa S.p.A.

Con circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002 sono state riemanate disposizioni ed istruzioni sulle modalità e procedure per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314, di seguito denominato "Regolamento".

In occasione dell'avvio del sesto bando, destinato all'assegnazione delle risorse finanziarie statali del 2004, si ritiene opportuno riemanare le predette disposizioni, introducendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, e aggiornare la modulistica.

La presente circolare recepisce, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e nel decreto ministeriale 2 novembre 2004 in merito alle nuove modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Secondo tali disposizioni, a partire dal sesto bando di attuazione, l'importo delle agevolazioni, calcolato sulla base di quanto riportato agli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.

Si sottolinea, infine, che come stabilito con il decreto ministeriale del 25 novembre 2005, l'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile è consentito ai progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.

PARTE I:

Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali

PREMESSE

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili assegnate, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, agli interventi per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale e di un finanziamento a tasso agevolato di pari importo alle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive. La concessione delle agevolazioni avviene mediante un sistema a bandi e graduatorie.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attività produttive ripartisce, in base ai crite-

ri oggettivi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse.

Al fine di incrementare la dotazione finanziaria e di rendere l'intervento agevolativo più rispondente alle effettive esigenze del territorio, il Regolamento prevede un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella gestione dell'intervento stesso. Queste ultime, infatti, possono disporre un'integrazione delle risorse statali così assegnate, nella misura minima stabilita dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento, individuare particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo ai fini della formazione delle graduatorie e gestire direttamente tutte le fasi dell'intervento, dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi.

Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle attività produttive le risorse regionali stanziare ed i criteri di priorità indicati da utilizzare per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno.

Le risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni ed i criteri di priorità fissati dalle Regioni o Province autonome da utilizzare per le graduatorie, sono resi noti con decreto del Ministro delle attività produttive.

Le domande di agevolazione possono essere presentate durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito decreto ministeriale.

Le domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti tre macrosettori:

- "agricoltura";
- "manifatturiero e assimilati";
- "commercio, turismo e servizi".

All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorità validi su tutto il territorio nazionale, fissati con il suddetto decreto del Ministro delle attività produttive del 25 novembre 2005 e di quelli territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma.

Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente.

Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi; la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell'invio della documentazione finale di spesa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i controlli effettuati sulla documentazione di spesa e le eventuali verifiche in loco ed in ogni caso entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento.

La prima quota può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa e dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione competente può in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune.

1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese rispondenti ai requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come definiti ai successivi punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese

individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso oltre ad essere in possesso del numero di partita I.V.A; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al successivo punto 9.1.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità dell'immobile dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla suddetta data gli immobili devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata resa da tecnico abilitato. La predetta disponibilità deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'art. 19, comma 2 del Regolamento.

1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuità del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

1.3 Le imprese sono definite di "piccola dimensione" sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

2 - SETTORI AMMISSIBILI

2.1 Sono agevolabili i programmi di investimento presentati da imprese, anche artigiane, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato dall'articolo 2 della legge n. 215/92.

L'applicazione della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie è subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni riguardanti, in particolare, i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione delle Attività economiche ISTAT 2002, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggetti a divieti e/o limitazioni, che sono specificati nell'Allegato n. 1.

Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli orientamen-

ti e regolamenti dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato è subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Considerando che, per l'Italia, la competenza in materia è attribuita alle Regioni e Province Autonome, le predette verifiche e la conseguente fissazione di limiti e condizioni di ammissibilità è demandata a tali enti, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (POR) ed i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord.

Si rammenta infine che per i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni è subordinata anche al rispetto delle disposizioni di cui ai punti 15 e segg. della presente circolare.

2.2 Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini dell'inserimento dei programmi ammissibili nelle graduatorie articolate per "macrosettori", si fa riferimento al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 relativo all'attività effettiva svolta o prevista nell'unità locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che:

- nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002;
- nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002;
- nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002.

2.3 I programmi di investimento relativi allo svolgimento, nell'ambito della stessa unità locale, di attività appartenenti a diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attività prevalente. A tal fine si considera prevalente l'attività alla quale è destinato il valore maggiore, in percentuale, dei beni oggetto dell'investimento. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. In tali casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato l'inserimento del programma nella graduatoria relativa ad un determinato "macrosettore", deve essere mantenuta nell'effettiva realizzazione del programma medesimo, pena la revoca delle agevolazioni. Le variazioni che comportino un cambiamento dell'attività originariamente individuata nel programma di investimenti, benché non determinanti l'assegnazione ad altro macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che il programma realizzato non si discosti sostanzialmente da quello approvato per natura e obiettivi, fermo restando che non potranno essere ammesse variazioni che comportino l'inquadramento dell'attività in una diversa divisione della classificazione ISTAT.

3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

3.1 Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unità locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun pro-

gramma, di cui ai punti 11.2 ed 11.3, è rilevato con riferimento alla singola unità locale interessata dal programma stesso. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riferite alla medesima unità locale.

3.2 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziativa:

- 1) "avvio di attività" imprenditoriale;
- 2) "acquisto di attività preesistente"; rientra in tale tipologia il rilevamento di un'attività preesistente o di un ramo d'azienda mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
- 3) realizzazione di "progetti aziendali innovativi" connessi all'introduzione di qualificazioni e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività esercitata;
- 4) "acquisizione dei servizi reali", destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità.

Ciascuna domanda può essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali.

Rientrano nelle tipologie "avvio di attività" e "acquisto di attività preesistenti" i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attività economica o l'acquisto di attività preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attività imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi già avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attività di impresa.

3.3 L'acquisto di attività preesistente può essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attività o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attività che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonché l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni ed allegati alla stessa come previsto al successivo punto 12.2. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Qualora tali atti d'acquisto non contengano l'indicazione dettagliata dei singoli beni strumentali materiali ed immateriali e del loro rispettivo valore, agli stessi dovrà essere allegata perizia giurata, redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto, che riporti la predetta indicazione.

3.4 Rientrano nella tipologia "progetti aziendali innovativi" i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che già esercitano un'attività economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale può essere finalizzata anche all'ampliamento, all'ammodernamento dell'attività, deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1, degli obiettivi da raggiungere attraverso il programma medesimo. Rientrano altresì nella tipologia "progetti aziendali innovativi", purché rispondenti alle suddette esigenze di innovazione, i programmi relativi alla realizzazione di nuove unità locali da parte di imprese che già esercitano un'attività economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del

programma, se antecedente.

3.5 I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste.

4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

- a) impianti generali;
- b) macchinari e attrezzature;
- c) brevetti;
- d) software;
- e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
- f) studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile è quello fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, di cui all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui al precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse.

Riguardo alle spese ammissibili, definite dall'articolo 8 del Regolamento, si precisa che:

- tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.;
- rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attività e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili;
- le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di agevolazioni, le imprese devono risultare in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle opere murarie previste; a tal fine è prevista una apposita dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione;

- le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie, comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
- tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising.

In merito all'agevolabilità delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, è esclusa l'ammissibilità delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo; sono inoltre escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attività, l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente, l'avviamento, nonché i servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Sono esclusi, altresì i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto è in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci.

Riguardo alle iniziative di acquisto di attività preesistente si rammenta che il Regolamento esclude l'agevolabilità del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di un'attività preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti. Il costo agevolabile dell'acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell'impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui una società richieda le agevolazioni per il costo di acquisizione di un'attività preesistente e quest'ultima sia una società nella quale uno dei soci sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, viene decurtato in proporzione alla quota di partecipazione di tale secondo soggetto nella società richiedente.

In conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e come precisato anche al punto 15.4, il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attività preesistente non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attività rientrante nel settore della produzione agricola primaria.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati direttamente dall'impresa beneficiaria e non possono essere regolati in contanti pena l'esclusione dalle agevolazioni del relativo importo, totale o parziale, pagato in contanti.

4.2 Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attività preesistente.

4.3 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilità devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria (cfr. punto 15 e segg.), la spesa per l'acquisto di brevetti è ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

4.4 I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora ciò avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente per le necessarie valutazioni. La revoca parziale delle agevolazioni è disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.

4.5 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale, l'articolo 8, comma 8 del Regolamento prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si precisa che tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare delle agevolazioni ottenibili. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilità dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di ultimazione dell'investimento.

Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilità".

Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevolazioni vengano richieste secondo la regola "de minimis" di cui al successivo punto 6.4.

5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorché quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché in data successiva alla scadenza del bando precedente, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento.

6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

6.1 In attuazione dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002 l'importo delle agevolazioni è calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed è concesso per il 50% nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato.

6.2 Ai fini del calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 5 del Regolamento si applicano le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, articolate in base all'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento ed espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo.

Il sistema di calcolo secondo le intensità espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN)

e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensità massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001 e modificate con successivo DM del 2 dicembre 2005, sono riportate nell'Allegato n. 3.

Per il calcolo delle agevolazioni da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula per l'attualizzazione riportata in Appendice);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilità della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile;
- la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1).

Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è fissato con decreto del Ministero delle attività produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html ed è quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatorie, si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
 - a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa,

è come di seguito individuato:

- progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
 - opere murarie e assimilabili: 21 anni
 - macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
- b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due quote delle agevolazioni erogate concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
- c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato;
 - si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
 - si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via preventiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

La formula per il calcolo delle agevolazioni secondo le misure espresse in ESN ed ESL è riportata al punto 1) dell'Appendice.

6.3 Per le attività del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensità massime espresse in ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformità alle disposizioni di cui al punto 15 e segg. della presente circolare.

6.4 Fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.1 l'impresa può optare, in alternativa al sistema di calcolo delle agevolazioni secondo le intensità espresse in equivalente sovvenzione, per la concessione delle agevolazioni secondo la regola "de minimis", così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede un importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni. Ai fini del calcolo degli aiuti secondo la regola "de minimis", al valore nominale dell'investimento ammissibile si applicano le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2).

Il valore delle agevolazioni concedibili, rese disponibili nelle due quote secondo il piano di disponibilità indicato all'articolo 15 del regolamento, è attualizzato all'anno solare del decre-

to di concessione e non può, in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.

Ai fini del controllo del rispetto del suddetto importo massimo si precisa quanto segue:

- a) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di contributi in conto capitale gli importi delle singole erogazioni previste sono attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, è quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione è riportata in Appendice;
- b) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di finanziamento agevolato occorre attualizzare, alla data del provvedimento di concessione, gli importi corrispondenti al differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data del suddetto provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di cui al successivo punto 6.6;
- c) all'importo attualizzato del contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera a) occorrerà, infine, sommare l'importo di cui alla precedente lettera b).

Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

In ottemperanza alle disposizioni della Commissione europea, il regime "de minimis" non si applica ai settori del trasporto merci e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo "de minimis":

- a) sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché in data successiva alla scadenza del bando precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- b) non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

6.5 Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attività per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attività del settore agricolo primario siano previste altre attività - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attività interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1.

Nel caso in cui l'unità locale interessata dal programma insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, alla stessa intera unità locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non è consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione (o della Provincia Autonoma) nella cui graduatoria è inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

6.6 Per quanto riguarda la quota di agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato si precisa quanto segue:

- 1) la durata del finanziamento non può superare 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al successivo punto 10.6, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma agevolato;
- 2) il tasso agevolato, da applicare sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, è pari allo 0,50% annuo;
- 3) gli interessi di preammortamento, calcolati sulla base delle somme effettivamente erogate e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente, con scadenza al 31 dicembre;
- 4) il rimborso del finanziamento inizia nell'anno successivo a quello della data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo di cui al successivo punto 12.5, e comunque non oltre l'anno successivo a quello in cui è terminato il periodo di utilizzo e preammortamento ed avviene secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA

7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilità di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilità, prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo è al momento precluso per le imprese agricole.

7.2 Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concesse le agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente le agevolazioni concesse, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 12.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia già stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 vengono ridotte direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.

7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni previste dalla legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite è posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescinde-

re dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta garanzia pubblica può essere considerata ai fini della copertura finanziaria degli investimenti previsti dal programma. Tale disposizione non si applica qualora le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 siano richieste secondo la regola "de minimis".

7.4 Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n. 266/97, tale volontà può essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di cui al punto 9.1, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero delle attività produttive, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinché possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensità massime di aiuto. Si precisa che la possibilità sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui alla legge n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verrà tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilità per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento.

8 - DIVIETO DI CUMULO

8.1 Ad eccezione delle garanzie di cui al precedente punto 7 si ricorda che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di approvazione della richiesta di agevolazioni di cui alla legge 215/92, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo 20 del Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale il mancato rispetto di tale divieto di cumulo. A tal proposito si precisa che detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo caratteri di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono concesse le agevolazioni della legge 215/92. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni; la revoca è totale in tutti gli altri casi.

9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Il sistema agevolativo funziona attraverso bandi. I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attività produttive.

La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unità locale che insiste su due o più territori comunali appartenenti a Regioni o Province autonome diverse, la relativa domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale l'unità medesima insiste prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5;
- al Ministero delle attività produttive o ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, che esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In entrambi i casi gli indirizzi cui inviare le domande sono resi noti con il suddetto decreto che fissa i termini di apertura e chiusura del bando.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata esclusivamente secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti con la presente circolare, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. I suddetti modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono riportati negli Allegati n. 4, 5 e 6 e possono essere reperiti dal sito Internet del Ministero delle attività produttive, www.attivitaproduttive.gov.it.

La domanda carente del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica ovvero la mancata o parziale compilazione dei campi indicati come "obbligatori" determinano l'invalidità della domanda stessa.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della stessa, la documentazione seguente:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante la vigenza dell'impresa (con esclusione dei casi in cui lo stesso è fornito in relazione a quanto indicato alla successiva lettera b); le imprese individuali non ancora iscritte al suddetto Registro alla data di presentazione della domanda di agevolazioni dovranno presentare copia della ricevuta rilasciata dal Registro medesimo all'atto della richiesta di iscrizione da cui si evinca la data di presentazione della richiesta stessa fermo restando che il certificato di iscrizione dovrà comunque essere presentato, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
- b) qualora l'importo delle agevolazioni superi i 154.937,07 Euro, documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98);

- c) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato al precedente punto 1.1;
- d) solo ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al successivo punto 11.6 lettera b): copia del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000.

9.2 L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio, di cui al successivo punto 11 e segg., che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione.

10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

10.1 Le Amministrazioni competenti ad effettuare l'attività istruttoria sono:

- le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui queste abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali in base all'articolo 12 del Regolamento;
- il Ministero delle attività produttive, negli altri casi.

Le predette Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, possono avvalersi di soggetti convenzionati per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

L'Amministrazione competente provvede all'esame delle domande attenendosi alle modalità di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Al fine di consentire al Ministero delle attività produttive un'immediata percezione del flusso complessivo delle richieste di agevolazioni, nella fase immediatamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le Regioni e le Province autonome competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso il numero complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse trasmettono su supporto informatico un elenco nominativo delle domande, articolato secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con indicazione degli elementi idonei a consentire una prima indagine conoscitiva del flusso stesso ed articolati secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero.

10.2 Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso del quale può richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purché strettamente indispensabili per il completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse modalità previste per la trasmissione delle domande, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

L'esame istruttorio riguarda in particolare la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, nonché la compatibilità e la congruenza fra gli obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda tecnica, anche in relazione ai dati progettuali che determinano il valore del punteggio dell'iniziativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Qualora l'Amministrazione, in seguito al predetto accertamento, pervenga ad eventuali ridu-

zioni degli investimenti ammissibili, se le voci di spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare.

L'attività istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dell'iniziativa ed evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse, nonché i valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di priorità validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11 e segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'articolo 12, comma 2 del Regolamento. I predetti indicatori sono posti alla base del calcolo, effettuato secondo quanto specificato al punto 11.8, per determinare il punteggio complessivo da attribuire alle iniziative ammissibili.

10.3 In base al suddetto punteggio complessivo, le domande ritenute ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti macrosettori in base al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 come specificato al precedente punto 2.2:

- a) "agricoltura";
- b) "manifatturiero e assimilati" ;
- c) "commercio, turismo e servizi".

Le domande ritenute non ammissibili riceveranno apposita comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione.

Le graduatorie sono formate secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 commi 6, 7 e 8 del Regolamento. La formazione e l'approvazione di ciascuna graduatoria è effettuata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa abbia disposto l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel caso contrario. Entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le graduatorie da esse formate, corredate da supporto magnetico articolato secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie vengono comunicate anche le risultanze relative alle domande non ammesse in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le informazioni principali sulle singole iniziative ed indicati chiaramente e compiutamente i motivi di esclusione. Sono altresì inviate al Ministero tutte le informazioni contenute nelle banche dati, secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al fine di consentire elaborazioni statistiche, analisi e studi sull'impatto degli interventi.

10.4 Il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento, ad esclusione di quelle relative alle Regioni e alle Province autonome che non hanno adempiuto alle previste attività entro i termini e per le quali si applica quanto previsto dal medesimo articolo 13, comma 11 del Regolamento.

10.5 Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome sono erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie.

10.6 Ciascuna Amministrazione competente adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nelle graduatorie, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili. Per le imprese che risultino collocate, a pari merito, nell'ultima posizione "utile" della relativa graduatoria, si provvede al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti.

Nei casi in cui è applicata la regola "de minimis", i provvedimenti di concessione devono contenere espressa indicazione della natura "de minimis" delle agevolazioni concesse.

Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni sono altresì previsti:

- a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento; in caso di ritardo non superiore ad un anno nel pagamento degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento, l'impresa è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata maggiorato di cinque punti percentuali. Detti interessi di mora decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora;
- b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di concessione e' sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria per l'accettazione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo ed è restituito in originale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione competente, pena la decadenza dai benefici concessi.

10.7 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto, purché in possesso dei requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine:

- a) il soggetto subentrante aggiorna i dati del modulo di domanda relativi al soggetto richiedente nonché i punti D6, D7 e D8 della Scheda tecnica variati in seguito al subentro e sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda delle agevolazioni; qualora sia già intervenuta la concessione delle agevolazioni il soggetto subentrante sottoscrive altresì gli obblighi assunti dal soggetto richiedente con la sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al precedente punto 10.6;
- b) l'amministrazione competente valuta l'ammissibilità della richiesta verificando, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi e degli elementi oggettivi posti a base della valutazione del programma e acquisendo la necessaria documentazione;
- c) i requisiti della prevalente partecipazione femminile e della dimensione del soggetto subentrante vengono rilevati con i criteri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, con riferimento alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta.

10.8 Nel caso in cui, successivamente alla concessione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria affitti l'azienda oggetto del programma di investimento agevolato ad altro soggetto, ai fini del mantenimento delle agevolazioni quest'ultimo dovrà risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge pur rimanendo il locatore l'unico titolare della concessione.

10.9 Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme versate alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse ovvero a seguito del rimborso del finanziamento agevolato, sono restituite per la quota di competenza statale alle entrate del Bilancio dello Stato. Tale quota è determinata in proporzione alla partecipazione finanziaria del Ministero sul totale delle risorse assegnate complessivamente alla Regione/Provincia autonoma. L'applicazione di tale disposizione comporta che eventuali fondi eccedenti (statali e regionali) non possono essere

assegnati mediante scorrimento della graduatoria regionale dei programmi ammissibili.

11 CRITERI DI PRIORITA'

11.1 La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri validi su tutto il territorio nazionale e stabiliti con DM 25 novembre 2005.

- 1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;
- 2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;
- 3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
- 4) partecipazione femminile nell'impresa;
- 5) certificazioni ambientali e di qualità e progetti ammessi ai benefici ai sensi dell'art. 9 della Legge 53/2000

Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorità regionali eventualmente definiti dalle Regioni e dalle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti dal Ministero.

11.2 Il primo criterio è un indicatore determinato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento all'unità locale oggetto del programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato previsto a "regime" (per la definizione di anno "a regime" si veda il punto 13.3) e quello riferito ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi già avviati e solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis").

Ai fini di cui sopra:

- il numero di occupati è espresso in U.L.A. e cioè corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati per ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedano il vincolo di dipendenza, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S;
- i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- tra gli occupati sono compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali;
- il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma.

Il dato "precedente" è:

- per le iniziative di "avvio di attività", sempre pari a zero;

- per le iniziative di "acquisizione di attività preesistente", il numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda acquisita e relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero relativo ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi già avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra;
- per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", il numero di dipendenti relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero relativo ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi già avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra.

Qualora l'impresa abbia già ottenuto le agevolazioni per un precedente programma di investimenti il cui esercizio a regime coincide in tutto o in parte ovvero è successivo ai dodici mesi cui si riferisce il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma proposto, quest'ultimo dato è assunto pari al numero degli occupati previsti a regime per il programma precedentemente agevolato.

11.3 Il secondo criterio è un indicatore determinato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Per il calcolo del numero di donne occupate attivate dal programma (differenza tra il dato "a regime" e il dato "precedente") si seguono i criteri indicati con riferimento agli occupati totali al precedente punto 11.2, tenuto conto che l'occupazione femminile attivata dal programma non potrà in alcun caso essere maggiore dell'occupazione complessiva di cui al punto precedente.

11.4 Il terzo criterio è un indicatore pari al rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni della legge n. 215/92 (al netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente.

Il valore degli "investimenti totali", da considerare al denominatore del rapporto, è:

- per le iniziative di "avvio di attività", pari ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; ne consegue che il valore del suddetto rapporto è sempre pari ad uno;
- per le iniziative di "acquisizione di attività preesistente", pari alla somma delle spese ammissibili per il rilevamento (cfr. punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi investimenti" come sopra definiti;
- per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", pari alla somma dei "nuovi investimenti" come sopra definiti e del valore dell' "investimento netto"; per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti, così come riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato precedente la data di presentazione della domanda o, se antecedente, la data di avvio del programma di investimenti (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"); per le sole imprese non tenute alla redazione del bilancio l'investimento netto è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma (qualora antecedente).

11.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 10% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile:

A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:

- le società di persone e le cooperative in cui i soci siano tutte donne;
- le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.

Non sono considerate imprese a totale partecipazione femminile le imprese individuali e le società a responsabilità limitata unipersonali.

La totale partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuta fino alla chiusura dell'esercizio a regime, non considerando, in caso di perdita temporanea del requisito, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinarla; in ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di 4 mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 5% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, qualora ricorrano entrambe o una sola delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime;
- b) l'impresa abbia attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Con riferimento alla lettera a) l'adesione a tali sistemi riconosciuti di certificazione si intende perfezionata con l'ottenimento, entro la chiusura dell'esercizio a regime, del relativo certificato.

Sempre con riferimento alla suddetta lettera a) si precisa che ai fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa deve aver aderito, ovvero aderire entro l'anno a regime, ad una delle seguenti tipologie di certificazione:

- certificazioni di qualità secondo le metodologie UNI EN ISO 9000;
- certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000;
- certificazioni del sistema ECOLABEL;
- certificazioni specifiche di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli organismi di Certificazione);
- attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG);

Per le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre, in caso di iscrizione entro l'anno a regime nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del dlgs. n.220 del 17 marzo 1995, emanato in attuazione del regolamento CE 2092/91. Sempre con riferimento alla lettera a), l'impresa dovrà indicare, quand'anche non abbia previsto nell'ambito del programma oggetto delle agevolazioni spese per servizi reali finalizzate all'acquisizione delle suddette certificazioni, le modalità con cui intenda conseguirle e i costi previsti.

Con riferimento alla lettera b), ai fini del riconoscimento della suddetta maggiorazione l'impresa deve allegare alla domanda delle agevolazioni di cui al precedente punto 9.1 copia del Decreto ministeriale con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000.

11.7 I criteri di priorità regionali possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e dalle Province autonome che dispongano l'integrazione delle risorse statali con propri fondi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine, ciascuna Regione o Provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche, considerate prioritarie per lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun settore di attività un punteg-

gio intero da zero a dieci da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza.

Ai fini di cui sopra:

- le aree del territorio sono individuate con riferimento ai codici comune ISTAT;
- le attività economiche sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche ISTAT 2002.

Per i programmi di investimento relativi ad unità locali che insistono su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto 6.5. Ai programmi di investimento relativi allo svolgimento, nella medesima unità locale, di attività riconducibili a diversi codici della suddetta classificazione ISTAT, viene assegnato il punteggio relativo all'attività prevalente individuata secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3.

Come già indicato nelle premesse alla presente circolare, i criteri di priorità eventualmente individuati sono comunicati dalle Regioni e Province autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi noti dal Ministero medesimo.

11.8 Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna domanda è ottenuto:

- 1) incrementando, qualora ricorrano le condizioni previste, i primi tre criteri nazionali e gli eventuali criteri di priorità regionale delle maggiorazioni percentuali previste ai punti 11.5 e 11.6;
- 2) normalizzando tramite la formula di cui al punto 3) dell'Appendice i valori, eventualmente incrementati come sopra previsto, assunti dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali criteri di priorità regionale;
- 3) sommando algebricamente i suddetti valori normalizzati. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui ai punti 11.2 e 11.3 è moltiplicato per 0,30.

11.9 L'Amministrazione competente sottopone a verifica a consuntivo il valore dei criteri soggetti a scostamento al fine di rilevare gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate (si veda successivo punto 13.1).

Ai fini della suddetta verifica si precisa che:

- gli scostamenti da considerare sono quelli tra i criteri rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 12.3 e quelli posti a base per la formazione delle graduatorie;
- i criteri soggetti a scostamento sono i primi tre indicatori nazionali ed i criteri di priorità regionale;
- i criteri di priorità regionale sono soggetti a scostamenti qualora, in caso di programmi relativi allo svolgimento di diverse attività economiche per i quali siano attribuiti diversi punteggi (si veda precedente punto 11.7), la prevalenza degli investimenti prevista e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio, non venga mantenuta ad ultimazione del programma; detti criteri sono altresì soggetti a scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione rispetto a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione comporti un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato per la formazione delle graduatorie; si rammenta a tale proposito che il cambiamento dell'ubicazione al di fuori della Regione o della Provincia Autonoma nella cui graduatoria è inserita la domanda comporta la revoca delle agevolazioni;
- qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri quarto e quinto, lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo;

- per il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei soli scostamenti in diminuzione e la si divide per quattro (numero dei criteri suscettibili di scostamento); in assenza di previsione dei criteri di priorità regionale da parte della Regione detta somma si divide per tre;
- l'investimento complessivo da considerare al denominatore dei primi due indicatori è il minore tra quello ammesso in fase di concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del programma.

12- EROGAZIONI E DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

12.1 L'erogazione delle agevolazioni è effettuata in due quote dal soggetto che ha provveduto alla concessione delle stesse, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e, limitatamente alla seconda quota, anche della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 12.4. Ciascuna quota, ivi compresa la quota a saldo di cui al successivo punto 12.5, è erogata per il 50% del relativo importo nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento agevolato. La prima quota è resa disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie; la seconda quota è resa disponibile trascorsi 6 mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento con durata fino a 12 mesi, ovvero trascorsi 12 mesi dalla medesima data per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti.

12.2 L'erogazione della prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, può essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi. Con la richiesta di erogazione di cui all'Allegato n. 7 l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti e allega il certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa. Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, tale quota si intende realizzata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) sia stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore dei beni, al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla società di leasing;
- 2) l'impresa abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30% delle agevolazioni concesse in relazione ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8, sottoscritta con firma autenticata dei contraenti e completa di attestazione dei poteri di firma del fideiussore. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

In ogni caso, qualora l'iniziativa riguardi l'acquisizione di attività preesistente, alla richiesta di erogazione della prima quota deve essere allegata copia dei contratti di compravendita accompagnati ove necessario, da perizia giurata; nel caso di affitto d'azienda (o ramo d'azienda), alla richiesta di erogazione della prima quota deve essere allegata copia del relativo contratto d'affitto.

La seconda quota, pari al 70% delle agevolazioni concesse, fermo restando quanto indicato

al successivo punto 12.5, è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa.

12.3 Si rammenta che gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi è stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti;
- b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
- c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione complessiva concessa per i relativi beni e comunque non inferiore al 30 per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

Ciò premesso, si precisa che:

- la "data di ultimazione" dell'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma;
- l'esercizio "a regime" è il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime.

12.4 Ai fini dell'erogazione della seconda quota, entro quattro mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione, entro quattro mesi da quest'ultima data, l'impresa presenta una richiesta di erogazione, da rendersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed attestante in particolare:

- la data di ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;
- la conformità del sopraccitato elenco e della documentazione allegata ai documenti originali e la regolarità da un punto di vista fiscale di questi ultimi;
- che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto della specifica domanda di agevolazioni;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti e attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti e installati nell'unità locale oggetto dell'investimento e sono di "nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attività preesistente";
- che le spese non si riferiscono a spese di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che l'impresa risulta in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste;
- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture.

Qualora l'impresa non adempia entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione assegnerà un termine per adempiere, decorso il quale provvederà alla revoca delle agevolazioni.

A tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di spesa che consiste in:

- 1) certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa;

- 2) copia delle fatture;
- 3) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 e documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- 4) copia dei contratti di leasing;
- 5) verbale di consegna dei beni in caso di leasing;
- 6) documentazione attestante il pagamento dei canoni in caso di leasing;
- 7) copia dei contratti di fornitura di servizi reali;
- 8) copia dei contratti, inclusi gli eventuali contratti di franchising, e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese relative a studi di fattibilità, piani di impresa, quote iniziali dei contratti di franchising ecc. di cui al punto 4.1 lettera f);
- 9) solo per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali: copia dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, se antecedente, alla data di avvio del programma di investimenti; le imprese esonerate dalla redazione del bilancio devono presentare il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma (qualora antecedente), reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, da cui sia riscontrabile il valore dell' "investimento netto" così come definito al punto 11.4.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal Regolamento.

12.5 Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% delle agevolazioni complessivamente concesse, da erogare dopo i controlli della documentazione finale di spesa da parte dell'Amministrazione competente. L'erogazione della quota a saldo del 10%, è disposta con apposito provvedimento ed è effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione delle agevolazioni definitivamente spettanti, in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. Inoltre, con il medesimo provvedimento che dispone l'erogazione della quota a saldo, viene stabilito l'importo dell'eventuale restituzione in caso di revoca parziale e viene altresì rideterminato l'importo del finanziamento, definendone il relativo piano di ammortamento.

Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a Euro 103.291,38 il predetto termine di nove mesi è ridotto alla metà.

12.6 Si rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento, che l'ultimazione del programma di investimenti deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni. Tale termine è perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, le agevolazioni sono erogate in proporzione ai soli investimenti realizzati, purché il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato e cioè non si discosti sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi.

Le eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande, che intervengono successivamente alla concessione e durante il periodo di realizzazione del programma di investimenti, devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione competente per le conseguenti valutazioni.

Qualora una Regione ovvero una Provincia Autonoma, ai fini dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, attinga a risor-

se cofinanziate con i Fondi Strutturali dell'Unione Europea, per poter consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle agevolazioni, i termini e le condizioni ordinarie stabiliti dalla presente circolare per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche che, comunque, la Regione stessa ovvero la Provincia Autonoma stessa renderà note e riporterà nei decreti di concessione dei programmi interessati.

12.7 In base a quanto stabilito dal Regolamento agli art. 15 e 16, al fine di consentire il monitoraggio degli interventi, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero sia una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, contenente i dati relativi alle graduatorie, alle erogazioni, alle revocche ed alle somme non più erogabili, sia una relazione annuale sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali suindicate oltre ad una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, con l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso.

13 - REVOCHE

13.1 Il soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, qualora:

- a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazioni siano state ottenute altre agevolazioni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Regolamento e in particolare il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;
- c) i beni oggetto delle agevolazioni risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni;
- d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento;
- e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi;
- f) si sia verificato il mancato pagamento protratto per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere b), d), e), f); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), c).

In relazione a quanto indicato alla lettera a), relativamente al divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla legge 215/92 con altre agevolazioni, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 8 della presente circolare.

In relazione a quanto indicato alla lettera b), relativamente ai requisiti di partecipazione femminile nell'impresa beneficiaria, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 1.2.

In relazione a quanto indicato alla lettera c), nel caso in cui i beni oggetto delle agevolazioni risultino essere stati ceduti, alienati o distratti dall'uso previsto - anche a seguito di cessazione dell'attività - nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni, la revoca è parziale in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche circa l'effettivo completamento del programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In relazione a quanto indicato alla lettera d) i limiti di scostamento in diminuzione degli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono quelli riportati al punto 11.9 della presente circolare.

In relazione a quanto indicato alla lettera e) e fermo restando quanto specificato al preceden-

te punto 12.3 relativamente alla realizzazione degli investimenti, nel caso in cui il programma non venga ultimato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni, si precisa che la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si rammenta inoltre che, come previsto ai punti 2.3 e 6.5 della presente circolare, si procede alla revoca totale delle agevolazioni quando le variazioni apportate al programma comportino l'assegnazione dello stesso ad altro macrosettore o ad altra divisione della classificazione ISTAT, ovvero determinino una modifica sostanziale della natura e degli obiettivi del programma originale, nonché quando l'iniziativa è realizzata in un'unità locale ubicata in una Regione o Provincia autonoma diversa da quella indicata nella domanda di agevolazioni. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

13.2 Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni si procede alla distribuzione per anno solare delle spese ammesse.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le agevolazioni non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare.

In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa non ha diritto ad ulteriori erogazioni e deve restituire:

- a) per quanto riguarda il contributo in conto capitale, gli importi eventualmente già erogati;
- b) per quanto riguarda il finanziamento agevolato, oltre alle quote di finanziamento non ancora rimborsate, il beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca; a tal fine si precisa che il beneficio da restituire è determinato sulla base del differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 123/1998 e vigente alla data del provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di cui al precedente punto 6.6.

In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle quote ancora da erogare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca di cui alla lettera c) del precedente punto 13.1 la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali.

14- ISPEZIONI

14.1 L'Amministrazione competente per l'attività istruttoria può effettuare verifiche, anche a campione, presso le imprese richiedenti, in qualsiasi fase dell'iter procedurale, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

15 - DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

15.1 La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto di talune disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n.1257/1999 e "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02).

15.2 Con riferimento alle attività ed agli investimenti ammissibili gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le Regioni del Mezzogiorno, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre Regioni; su tale argomento si rinvia a quanto precisato al precedente punto 2.1.

15.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti:

- nel settore della produzione primaria, nonché in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- nel solo settore della produzione primaria, i soggetti richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali adeguate che sono fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione o della Provincia autonoma;

Al fine di assicurare il rispetto di dette disposizioni le imprese richiedenti rendono apposite dichiarazioni sostitutive di notorietà nel modulo di domanda.

15.4 Con riferimento alle spese ammissibili:

- il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attività preesistente, come indicato anche al punto 4.1, non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attività rientrante nel settore della produzione agricola primaria;
- nell'ambito di programmi relativi al medesimo settore della produzione agricola primaria, l'acquisto di brevetti è consentito fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

15.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili:

- nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate;
- nel settore della produzione agricola primaria, le agevolazioni sono calcolate secondo le misure massime espresse in ESL previste dai citati "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo". Tali misure massime, riportate anche nell'Allegato n. 3 punto 3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 40% ESL nelle altre zone; a tal riguardo si precisa che le zone agricole svantaggiate non coincidono con le aree svantaggiate individuate ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri settori. Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti di "giovane agricoltore" e qualora l'investimento sia effettuato entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente elevate al 55% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 45% ESL nelle altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni sono quelli fissati dal Regolamento CE n.1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n.441 del 15 dicembre 1998; in base a dette normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore":
 - a) le imprese individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età;

- b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'età inferiore ai quaranta anni ed esercitino l'attività agricola, rivestendone la relativa qualifica, a titolo principale o parziale; per le società in accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di più soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;
- c) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori.

15.6 Si rammenta che la regola "de minimis" di cui al punto 6.4 non è applicabile ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale limitazione non riguarda gli investimenti relativi allo svolgimento di attività di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H, della classificazione ISTAT 2002) da parte di imprese agricole. A tal proposito si chiarisce, inoltre, che:

- le agevolazioni per gli investimenti relativi all'attività di agriturismo sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate, ovvero, qualora le agevolazioni siano richieste secondo la regola "de minimis", secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 3 punto 2);
- le domande relative a programmi di investimento destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività di agriturismo, ovvero nei quali l'attività di agriturismo sia prevalente secondo i criteri indicati al punto 2.3 della presente circolare, sono inserite nella graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi".

E' inoltre opportuno precisare che l'appartenenza alla sottosezione DA della classificazione ISTAT è condizione necessaria ma non sufficiente affinché un'attività manifatturiera sia considerata tra quelle rientranti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, intendendosi come tali le attività volte alla produzione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I al Trattato CE. In tal senso alcune attività, ancorché comprese nella sezione DA, non sono inquadrabili nella trasformazione di prodotti agricoli quando il prodotto finale della trasformazione non è a sua volta compreso nell'elenco dell'allegato I al Trattato CE (a mero titolo esemplificativo si possono citare le produzioni di paste alimentari, gelati, prodotti di panetteria e pasticceria) e pertanto in tali casi è applicabile il regime "de minimis".

PARTE II:

Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle Regioni.

16 - PREMESSE GENERALI

16.1 Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, una quota delle risorse finanziarie è destinata alla concessione di agevolazioni per la promozione delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 12 della legge n. 215/92.

Tali agevolazioni consistono in un contributo da concedere alle Regioni e alle Province autonome che presentano i programmi previsti dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a:

- a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
- b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;
- c) attuare iniziative di informazione e supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

I programmi regionali rappresentano il quadro di riferimento generale al quale si riconducono le seguenti iniziative:

- a) le iniziative a favore di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge (di seguito denominati soggetti terzi) che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale;
- b) le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della legge n. 215/92, che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività imprenditoriali.

Tutti i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere come destinatari finali almeno il 70% di donne.

I soggetti terzi, di cui alla precedente lettera a), potranno accedere ai benefici previsti dalla legge presentando apposita domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti nell'ambito degli obiettivi e dei criteri da queste fissati nei propri programmi.

Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente lettera b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge n.215/92, possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che presentino caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

17 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI REGIONALI

17.1 L'articolo 22 del Regolamento indica i contenuti dei programmi che le Regioni e le Province autonome predispongono in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero:

- 1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
- 2) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;
- 3) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi;
- 4) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;
- 5) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione;
- 6) le modalità di realizzazione degli interventi;
- 7) l'indicazione delle spese ammissibili;
- 8) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile;
- 9) i tempi previsti per l'attuazione del programma;
- 10) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di intervento, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;
- 11) il regime delle revoche;
- 12) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

17.2 In relazione a tali contenuti è opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di consentire una formulazione omogenea dei programmi, fermo restando che gli stessi devono comunque essere ispirati ad un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti gli interventi proposti.

A) INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il programma descrive le motivazioni degli interventi con particolare riferimento alla promozione della formazione imprenditoriale e della cultura d'impresa tra le donne. Indica, inoltre, in maniera dettagliata il contesto territoriale e tematico (in considerazione delle peculiarità e delle potenzialità della forza lavoro e del tessuto imprenditoriale femminile e delle opportunità di sviluppo dello stesso) e programmatico (con evidenza delle compatibilità e sinergie con altri programmi regionali attuati, in corso di realizzazione o previsti) entro il quale gli interventi verranno realizzati.

Sono descritti gli obiettivi generali del programma sulla base delle seguenti finalità:

- a) promozione della formazione imprenditoriale delle donne;
- b) sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile;
- c) attuazione di iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica, infine, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere attraverso i singoli interventi che lo compongono.

B) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Il programma descrive gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali obiettivi, viene indicata l'articolazione degli interventi, distinguendo tra iniziative regionali e iniziative a favore dei soggetti terzi. Il programma descrive, inoltre, le modalità operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto.

Si ribadisce che gli interventi previsti devono avere come destinatari finali dei servizi almeno il 70% di donne.

C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo sui programmi regionali è concesso alle Regioni e alle Province autonome come previsto dall'articolo 21 del Regolamento. Tuttavia, si rammenta che, nell'ambito dei predetti programmi, le iniziative a favore dei soggetti terzi devono essere destinate alla concessione di contributi alle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n.215/92, ovvero le imprese, i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali.

D) DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI PRIORITA' DI ACCESSO

In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, sono indicate le eventuali priorità di accesso alle agevolazioni, che potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali riserve di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle modalità di realizzazione degli stessi, al settore merceologico di riferimento, a particolari categorie di beneficiari o ad altri elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome.

Sono, inoltre, indicate le eventuali limitazioni o cause di esclusione in ragione della specificità degli interventi.

E) INDICAZIONE DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI TERZI

Per le iniziative a favore dei soggetti terzi, sono indicate le intensità di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del 50% della spesa sostenuta; qualora detti soggetti terzi siano imprese, l'agevolazione deve essere concessa nei limiti della regola "de minimis". Vanno evidenziate, inoltre, eventuali limitazioni all'ammontare di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario ed eventuali vincoli di cumulabilità.

F) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per ciascun intervento il programma descrive le modalità di gestione e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle iniziative regionali previste, eventuali altri soggetti che intervengono nel procedimento. Inoltre, in relazione ai singoli interventi sono indicate le modalità che saranno utilizzate al fine della promozione e pubblicità degli interventi stessi.

G) SPESE AMMISSIBILI

Il programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base delle indicazioni contenute nel punto 2 della presente circolare. Il programma può determinare dei limiti massimi di ammissibilità per alcune tipologie di spesa, espressi in valore assoluto oppure in misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonché eventuali limiti minimo e massimo di investimento ammissibile.

H) TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE

Sono indicati i tempi di realizzazione del programma regionale (evidenziando la tempistica per ciascun intervento), nel limite massimo di diciotto mesi dalla data di approvazione del programma stesso.

I) ASPETTI FINANZIARI CON L'INDICAZIONE DEL PIANO DI COPERTURA DEL PROGRAMMA PROPOSTO, ARTICOLATO PER INTERVENTO, E DELLA QUOTA DI RISORSE REGIONALI DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

E' illustrato il piano di copertura finanziaria relativo all'intero periodo di realizzazione del programma, in considerazione del fatto che la legge può finanziare i programmi regionali in misura non superiore al 50% della spesa complessivamente prevista. Tale piano finanziario indicherà, quindi, la quota di cofinanziamento regionale e/o delle altre fonti di finanziamento, quali fondi comunitari o fondi di altri soggetti pubblici, ed il riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura.

Al fine dell'indicazione degli aspetti finanziari devono essere predisposti i seguenti prospetti, sia per il programma nel suo complesso sia per ciascun intervento:

L) PROGRAMMA REGIONALE - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

Programma complessivo	2001	2002	TOTALE	%
Contributo Stato				
Contributo Regione / Prov. auton.				
Altri contributi pubblici				
Iniziative regionali	Contributi pubblici			
	Totale	Stato	Regione /Prov. auton.	Altri
Intervento n.1				
Intervento n. 2				
Intervento...				
TOTALE				
Interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) della legge	Contributi pubblici			
	Totale	Stato	Regione/ Prov. auton.	Altri
Intervento n.1				
Intervento n. 2				
Intervento...				
TOTALE				

M) REGIME DELLE REVOCHE

Il programma indica il regime delle revoche delle agevolazioni concesse con gli interventi proposti, indicando gli elementi che verranno presi in considerazione per determinare le condizioni necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

N) RISULTATI ATTESI

Saranno indicati i risultati attesi dall'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali ottenibili. L'indicazione dei risultati attesi è espressa prevalentemente in termini quantitativi. In particolare, va evidenziata la ricaduta degli interventi sul territorio, anche in termini di soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma descrive, inoltre, il sistema di monitoraggio delle iniziative, specificando strumenti e criteri per verificare lo stato di attuazione delle stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed il conseguimento degli obiettivi fissati.

18 - SPESE AMMISSIBILI

18.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle iniziative previste dal programma regionale e sostenute successivamente alla sua presentazione. In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi programmi e la data di decorrenza è quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti richiedenti.

18.2 Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

18.3 I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. L'acquisto di beni ammortizzabili è ammesso solo in relazione alla quota di ammortamento degli stessi di competenza del periodo di realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti terzi.

19 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI

19.1 Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, le Regioni presentano i propri programmi per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che per l'attuazione delle iniziative regionali vengano stipulate convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 215/92, sono allegate copia delle convenzioni già stipulate.

19.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria.

20 - MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI

20.1 Per la realizzazione dei programmi regionali è concesso alle Regioni e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del Regolamento.

20.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attività produttive ripartisce tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie destinate ai predetti programmi, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 11 del Regolamento.

21 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

21.1 Il contributo è erogato in due quote di cui la prima, pari al cinquanta per cento del contributo spettante, contestualmente all'approvazione del programma da parte del Ministero; l'altra, successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3.

21.2 I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero. A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e di quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente la data del primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le Regioni procedono alla verifica finale del programma e presentano al Ministero una relazione finale, di cui all'articolo 22 del Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. Alla relazione finale sarà allegata copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 215/92 successivamente alla presentazione del programma.

21.3 Il Ministero, esaminata la relazione e la documentazione allegata, accredita il saldo finale del contributo.

22 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

22.1 Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai soggetti terzi, viene definito da ciascuna Regione o Provincia autonoma nell'ambito dei programmi presentati. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia autonoma sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza è restituita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

22.2 Il Ministero si riserva la facoltà di procedere a verifiche sull'attuazione dei programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

IL MINISTRO
(Claudio Scajola)
firmato Scajola

Appendice

1) FORMULA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MISURE IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO ED EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO

Calcolo degli investimenti attualizzati:

$$A = A_0 + A_1/q + A_2/q^2$$

calcolo del contributo totale attualizzato alla data della prima disponibilità:

$$C_a = A \cdot q^n \cdot \{ESL + ESN/ [1 - (1/m) \cdot t \cdot F_{ap}]\}$$

valore della prima quota (pari al 30% del contributo totale nominale)

$$e_1 = C_a \cdot q^z / (q^z + 7/3)$$

valore della seconda quota (pari al 70% del contributo totale nominale)

$$e_2 = e_1 \cdot 7/3$$

valore del contributo totale da erogare

$$E = e_1 + e_2$$

dove:

- A=** ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma;
- A₀=** ammontare degli investimenti del programma effettuati nell'anno solare di avvio a realizzazione del programma;
- A₁=** ammontare degli investimenti del programma effettuati nel primo anno solare successivo a quello di avvio a realizzazione del programma;
- A₂=** ammontare degli investimenti del programma effettuati nel secondo anno solare successivo a quello di avvio a realizzazione del programma;
- q=** **(1 + i)** = fattore di rivalutazione annua;
- i =** tasso di attualizzazione annuo vigente alla data di avvio a realizzazione del programma, espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso del 5,70%, i = 0,057);
- C_a=** contributo totale attualizzato alla data della prima disponibilità;
- e₁=** ammontare della prima quota di contributo (pari al 30% del contributo totale);
- e₂=** ammontare della seconda quota di contributo (pari al 70% del contributo totale);
- E=** ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due quote);
- n=** numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima quota sia antecedente a quella di avvio a realizzazione del programma); es.: avvio del programma a dicembre 2005, prima disponibilità giugno 2006: n = 1; avvio febbraio 2007, prima disponibilità giugno 2006: n = -1;
- z=** numero di anni solari intercorrenti tra quello della prima disponibilità e quello della seconda disponibilità (se entrambe le quote sono erogate nello stesso anno risulta z = 0; se, invece, la seconda quota è erogata nell'anno successivo risulta z = 1);
- ESL=** misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione di impresa e ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, ESL = 0,15);
- ESN=** misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione di impresa e ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 50%, ESN = 0,50);
- t=** aliquota fiscale vigente per le società di capitale (IRPEG e IRAP) alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100;
- F_{ap}=** **(q^m - 1)/(i · q^m)** = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate;

m= numero medio di esercizi (ponderato con le spese per capitoli) in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria (si veda la circolare al punto 6.1).

2) FORMULA PER L'ATTUALIZZAZIONE DEGLI AIUTI "DE MINIMIS" PER LA VERIFICA DEL LIMITE DI 100.000 EURO

$$CA = C_1 (1 + i)^{-n1} + C_2 (1 + i)^{-n2}$$

CA= valore attualizzato del contributo;

C₁= ammontare della prima quota di contributo;

C₂= ammontare della seconda quota di contributo;

i= tasso di attualizzazione;

n1= numero di anni solari che intercorrono tra quello in cui è ipotizzata l'erogazione della prima quota di contributo e quello della concessione;

n2= numero di anni solari che intercorrono tra quello in cui è ipotizzata l'erogazione della seconda quota di contributo e quello della concessione;

3) FORMULA PER LA NORMALIZZAZIONE DEGLI INDICATORI PER LA GRADUATORIA:

$$I_n = (I_i - M) / D$$

dove:

I_n= valore normalizzato del singolo indicatore

I_i= valore da normalizzare del singolo indicatore

M= media degli N valori da normalizzare

N= numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D= deviazione standard = $[\sum (I_i - M)^2 / (N - 1)]^{0,5}$

Precisazioni per il calcolo del numero degli occupati

- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato alla lettera precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto è per sei mesi, l'ULA sarà: $0,5 \times (6/12) = 0,25$.

Per agevolare il calcolo dei dipendenti in termini di ULA, si fornisce il seguente esempio:

Tipologia	N. dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi	0.75 (*)
	10 per quattro mesi	3.33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0.75 (****)
TOTALE DIPENDENTI IN ULA		27.4

(*) 1×0.75 (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

(**) 10×0.333 (quattro dodicesimi) = 3.33 ULA

(***) $0.5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) $0.5 \times 2 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

NB: se il valore in ULA non corrisponde ad un numero intero, l'importo deve essere espresso in unità intere ed un decimale con arrotondamento per eccesso al decimale superiore.

Il numero di dipendenti riferito ad un determinato periodo (ad esempio all'esercizio precedente alla presentazione della domanda) è quello medio mensile, cioè la somma dei dipendenti rilevati per ogni mese del periodo considerato con il metodo indicato nel precedente prospetto (ULA), diviso 12 (= numero dei mesi) e considerando come "mese" l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Esempio: periodo di riferimento corrispondente all'anno solare

Mese	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Numero di dipendenti rilevato ogni mese	5	4,5	5,5	5	4	4	4	4	4	4	5	5

Numero di dipendenti riferito all'anno considerato = $54/12 = 4,5$

Allegato n.1

1. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI

SIDERURGIA

Come stabilito nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento C(2002) 315 (in G.U.C.E. C70 del 19/03/2002), che ha integrato al proprio interno le discipline e gli orientamenti settoriali specifici relativi all'industria siderurgica, a quella delle fibre sintetiche ed all'industria automobilistica, a decorrere dal 24/07/2002 non sono più ammissibili aiuti all'investimento nel settore dell'industria siderurgica così come definito nell'allegato B alla suddetta disciplina.

FIBRE SINTETICHE

In base a quanto stabilito nella succitata disciplina multisettoriale, così come modificata con Comunicazione della Commissione C(2003) pubblicata nella G.U.C.E. C/263 del 1° novembre 2003, sono vietati gli aiuti all'investimento nel settore in oggetto come definito nell'allegato D alla medesima disciplina.

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Relativamente al settore automobilistico, come definito ai sensi dell'Allegato C della citata disciplina comunitaria C(2002) 315, modificata con Comunicazione della Commissione C(2003) pubblicata nella G.U.C.E. C/263 del 1° novembre 2003, per aiuti superiori a 5 milioni di EURO in ESL nell'ambito di regimi autorizzati, saranno ammesse esclusivamente intensità massime di aiuto pari al 30% del corrispondente massimale d'aiuto regionale.

CANTIERISTICA NAVALE

Per quanto riguarda il settore della cantieristica navale gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale, così come definiti nella Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, pubblicata nella G.U.C.E. C/317 del 30 dicembre 2003, possono essere concessi solo se ricorrono le condizioni seguenti:

- a) siano concessi per investimenti riguardanti l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttività;
- b) nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 22,5% ESN;
- c) nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalità regionale, se questo è inferiore;
- d) sostengano esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

Per quanto riguarda gli aiuti all'innovazione questi possono essere concessi per l'innovazione

ne di cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale, fino ad un'intensità massima di aiuto del 20% lordo a condizione che:

- siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale; in via eccezionale possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica;
- siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto.

L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella parte descrittiva della scheda tecnica e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni.

Allegato n.2

SERVIZI REALI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

1. SERVIZI DESTINATI ALL'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE

1.Area della logistica

1. Ottimizzazione della distribuzione;
2. Ottimizzazione della rete di fornitura;
3. Progettazione di sistemi di programmazione;
4. Ottimizzazione dei costi di trasporto, esterni e interni;
5. Ottimizzazione dei magazzini;
6. Controllo dell'efficienza della rete di vendita.

2.Area della produzione

1. Dimensionamento e localizzazione della produzione;
2. Ottimizzazione del layout e dei flussi produttivi;
3. Progettazione dei metodi di lavoro;
4. Progettazione dei sistemi di programmazione e controllo della produzione;
5. Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti;

3.Area organizzazione

1. "Check up" aziendale;
2. Analisi dei bisogni formativi e piani di formazione;
3. Semplificazione di flussi procedurali;
4. Dimensionamento degli organici;
5. Analisi, descrizione e progettazione della microstruttura (posti di lavoro, compiti e mansioni);
6. Analisi e progettazione della macrostruttura (organigramma, funzioni e responsabilità);
7. Produttività del lavoro di ufficio: progettazione di interventi di automazione degli uffici;
8. Programmi di riduzione costi.

4.Area controllo direzionale

1. Progettazione di sistemi per controllo di gestione;
2. Sistemi di gestione per attività.

2. TRASFERIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE: PROGETTUALI, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE

1. Area della ricerca e sviluppo

1. Progettazione di organizzazione e strumenti per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e relativa assistenza;
2. Analisi dell'applicabilità ai processi ed ai prodotti dell'azienda di tecnologie esterne e relativa assistenza;
3. Informazione sui risultati di ricerca e sviluppo;
4. Assistenza all'introduzione-adattamento di nuove tecnologie;
5. Elaborazione di progetti e/o individuazione di partners da coinvolgere nei programmi di ricerca e sviluppo.

2. Area dell'automazione

1. Studi di fattibilità tecnico-organizzativa per l'automazione industriale e per i sistemi informatici tecnici.

3. Area progettazione

1. Sistemi per la pianificazione e gestione di progetti.

4. Area sistemi energetici e antinquinamento

1. "Audit" ambientale;
2. Analisi dei consumi energetici e pianificazione di interventi di risparmio energetico;
3. Introduzione di sistemi tecnologici avanzati per il disinquinamento in relazione all'attività produttiva;
4. Valutazione dell'impatto ambientale ed introduzione di sistemi di prevenzione dell'impatto medesimo;

3. RICERCA DI NUOVI MERCATI PER IL COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI**1. Area di individuazione dello scenario**

1. Analisi di settore e di mercato;
2. Identificazione e misurazione della potenzialità dei diversi segmenti di mercato;
3. Analisi delle strutture di intermediazione;
4. Identificazione delle caratteristiche (abitudini, motivazioni) e dei requisiti di qualità/prezzo dei diversi segmenti di mercato;
5. Analisi e ridefinizione della gamma dei prodotti.

2. Area delle scelte strategiche

1. Analisi e valutazione delle opportunità;
2. Analisi e valutazione delle risorse umane, organizzative, tecnologiche e finanziarie;
3. Costruzione e selezione delle alternative strategiche, in termini di fattori di sviluppo (prodotti, mercati, tecnologie, risorse umane e finanziarie, qualità);
4. Pianificazione pluriennale di obiettivi, azioni, investimenti.

3. Area di definizione degli obiettivi sul mercato

1. Quantificazione e identificazione di obiettivi di vendita, a volumi e valore, analizzati per zone e fasce di clienti;
2. Analisi delle leve del marketing e valutazione dell'elasticità della domanda alle leve di marketing;
3. Definizione dell'offerta ai diversi segmenti di destinazione (gamma prodotti e servizi/qualità/prezzi/condizioni).

4. Area della definizione delle azioni marketing

1. Definizione delle politiche di vendita: organizzazione della rete di vendita in Italia e all'estero, condizioni per gli intermediari
2. Progettazione dell'insieme di strumenti (siti Internet, media pubblicitari classici, iniziative promozionali, azione ai punti di vendita, servizi di assistenza) e relative ricerche di supporto.

5. Area della programmazione e del controllo vendite

1. Piano di vendite, per addetto, area, periodo;
2. Piano di marketing, per campagna;
3. Progettazione del sistema informativo di marketing;
4. Realizzazione di accordi produttivi, tecnologici e commerciali.

4. SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITA'**1. Area prodotto/processo**

1. Valutazione dei sistemi di qualità e conformità con le norme ISO-UNI;
2. Piani di qualità;

3. Manuale della qualità;
4. Informazione e formazione su norme, standard e tecniche per la qualità;
5. Sistemi di certificazione dei fornitori;
6. Supporto per la definizione di procedure per la certificazione biologica in agricoltura

2. Area della qualità totale

1. Analisi del livello di soddisfazione del cliente;
2. Analisi del valore;
3. Sistemi di misura delle prestazioni interne;
4. Analisi dei punti critici, delle priorità, della praticabilità dello sviluppo quantitativo;
5. Formazione;
6. Sistemi di visibilità, motivazione e mobilitazione dei gruppi di miglioramento.

Allegato n.3

1) Misure agevolative espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) ed Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Settori di attività diversi dalla produzione agricola primaria.

Aree del territorio		Spese per impianti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, opere murarie, progettazione e studi	Spese per acquisto di servizi reali
Aree in deroga 87.3.a	Calabria	50% ESN + 15% ESL	40% ESL
	Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	35% ESN + 15% ESL	40% ESL
Comuni del Molise in deroga 87.3.c *		30% ESN	40% ESL
Comuni di Abruzzo in deroga 87.3.c *		20% ESN + 10% ESL	40% ESL
Comuni "centro-nord" in deroga 87.3.c *		8% ESN + 10% ESL	40% ESL
Restanti zone		15% ESL	30% ESL

2) Misure agevolative per gli aiuti a titolo "de minimis" espresse in percentuale delle spese ammissibili

Aree del territorio		Spese per impianti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, opere murarie, progettazione e studi	Spese per acquisto di servizi reali
Aree in deroga 87.3.a	Calabria	75%	40%
	Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	75%	40%
Comuni di Abruzzo e Molise in deroga 87.3.c *		65%	40%
Comuni "centro-nord" in deroga 87.3.c *		60%	40%
Restanti zone		50%	30%

* L'elenco dei comuni in deroga 87.3.c) è riportato nell'Allegato 11

3) Misure agevolative per il settore della produzione agricola primaria espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

- Zone agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica) **50% ESL**
- Altre zone **40% ESL**

Qualora il beneficiario sia "giovane agricoltore" (punto 16.5 della circolare) le medesime percentuali sono aumentate a:

- Zone agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica) **55% ESL**
- Altre zone **45% ESL**

Relativamente alle iniziative per l'acquisizione di servizi reali:

- Zone agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica) **40% ESL**
- Altre zone **30% ESL**

Allegato n.4

Raccomandata A.R.

Spett.le.....

MARCA DA
BOLLO
Euro 14,62
(E' necessario
apporre una
ogni 4 pagine
del modulo)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI**PREVISTE DALLA LEGGE 25/2/1992, N. 215***(Attenersi scrupolosamente alle istruzioni allegate - Allegato n. 6)*

Il/la sottoscritto/a....., nato/a a.....prov.....il.....e
residente inprov....., via e n. civ..... in qualità di
legale rappresentante della impresa sottoindicata, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **CHIEDE** l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 25/2/92, n. 215 in
relazione al programma di investimenti in seguito descritto. A tal fine

DICHIARA**1) DENOMINAZIONE *****2) NATURA GIURIDICA *****3) SEDE LEGALE ***

Comune Prov. Cap.....

Via e n. civico

Telefono: Fax:.....

4) UNITÀ LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI *

Comune Prov. Cap.....

Via e n. civico

5) CODICE FISCALE ***6) PARTITA IVA ***: N° Data di attribuzione

7) ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di

N° Data

8) ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI di

N° Data

Qualora non intervenuta, l'iscrizione è comunque prevista? SI ☐ NO ☐

9) DATA DI COSTITUZIONE

10) PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL'IMPRESA *

- PER LE DITTE INDIVIDUALI: Titolare (Cognome e Nome)

-

- PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI PERSONE: Numero totale dei soci
Numero di socie donne (minimo 60%)

- PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI: Capitale sociale (Euro)
Quota di capitale spettante a donne (minimo 2/3) (Euro)
Organo di amministrazione: n° dei componenti di cui donne (min. 2/3)

10a) * Nel caso in cui vi siano quote o azioni possedute da altre società, fornire le seguenti informazioni sulle società partecipanti:

Denominazione/ Ragione sociale dell'impresa partecipante	Quota di capitale detenuta nell'impresa richiedente (%)	Ammontare del capitale sociale (Euro)	Ammontare di capitale sociale facente capo a donne (Euro)	Compagine sociale		Organo di Amministrazione	
				N° soci	di cui donne	n. com- ponenti	di cui donne

10b) Nominativo, data di nascita, titolo di studio, e esperienze lavorative precedenti della titolare o dei soci dell'impresa richiedente:

Titolare / soci	Sesso (M,F)	Quota % posseduta	Data di nascita Gg/mm/aaaa	Titolo di studio (a,b,c,d,e)	Precedenti esperienze di lavoro (si/no)		
					Imprendi- toriali	di lavoro autonomo	di lavoro dipendente

11) ATTIVITÀ DELL'IMPRESA *:

.....

.....

12) MACROSETTORE DI APPARTENENZA:

- ☐ a) macrosettore "agricoltura"
- ☐ b) macrosettore "manifatturiero e assimilati"
- ☐ c) macrosettore "commercio, turismo e servizi"

13) AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA

- per le iniziative relative al macrosettore "agricoltura":

Area svantaggiata ☐

Area non svantaggiata ☐

- per le iniziative relative ai macrosettori "manifatturiero e assimilati" e "commercio, turismo e servizi":

Area: a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐

14) DIMENSIONE DELL'IMPRESA *

14.1) Occupati

14.2) Totale di bilancio: (Euro)

14.3) Fatturato: (Euro)

14.4) L'impresa richiedente è associata e/o collegata ad altre imprese secondo quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005? SI ☐ NO ☐

14.5) L'impresa richiedente rientra nella categoria di "impresa di piccole dimensioni" ai sensi del DM 18 aprile 2005? SI ☐ NO ☐

15) TIPO DI INIZIATIVA CHE SI INTENDE REALIZZARE *:

Avvio di attività ☐

Progetto aziendale innovativo ☐

Acquisto di attività preesistente ☐

Sola acquisizione di servizi reali ☐

16) FATTURATO PRECEDENTE LA DOMANDA (O AVVIO DEL PROGRAMMA) *

16.1 fatturato alla data della domanda (o all'avvio del programma) (Euro)

16.2 fatturato relativo all'ultimo esercizio (Euro) Esercizio di riferimento

16.3 fatturato relativo al penultimo esercizio (Euro) Esercizio di riferimento

17) INVESTIMENTO COMPLESSIVO *: (Euro)

di cui per SERVIZI REALI: (Euro)

18) SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE SECONDO LA REGOLA DEGLI AIUTI "DE MINIMIS" *

(se SI è obbligatorio compilare il successivo punto 26)

SI ☐

NO ☐

19) SI RICHIEDE LA GARANZIA del fondo di cui al comma 1 dell'art. 15 della L. 266/97 (Eschuse le imprese agricole e artigiane) *

SI ☐

NO ☐

(se si è barrato SI è obbligatorio compilare i seguenti punti 19.1), 19.2), 19.3), e riportare la dichiarazione di cui al punto 19.4)

19.1) Denominazione del soggetto finanziatore:.....

(indicarlo solo se è già stato individuato il soggetto al quale si è presentata o si presenterà richiesta di finanziamento)

19.2) Importo del finanziamento:.....

(nel caso in cui il finanziamento non sia stato ancora deliberato, indicare una stima)

19.3) Data della delibera del soggetto finanziatore:.....

(da indicare solo in caso di finanziamento già deliberato)

19.4) L'impresa dichiara di accettare eventuali riduzioni del contributo a valere sugli interventi di cui alla legge 215/92, nel caso in cui la somma di tale agevolazione e dell'agevolazione concessa sotto forma di garanzia ecceda i massimali previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: se si è barrato SI al punto 19, è obbligatorio inviare al Mediocredito Centrale (Via Piemonte 51 - 00187 Roma) una copia del presente modulo di richiesta di agevolazioni, con allegati i soli prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico.

20) L'IMPRESA HA OTTENUTO /RICHiesto ALTRE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 215/92 NEI BANDI PRECEDENTI E NEL BANDO IN CORSO *:

SI ☐ NO ☐

Se si specificare:

BANDO DI RIFERIMENTO	N. Progetto	Amministrazione competente
I°		
II°		
III°		
IV°		
V° bando		
Bando in corso		

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INOLTRE:

21) * (dichiarazione NON necessaria nel caso di agevolazioni richieste a titolo *de minimis*) di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con altre agevolazioni, configurabili come aiuti di Stato, previste da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche allo stesso fine, e pertanto, in caso di approvazione della presente richiesta, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederle per il futuro;

22) * che i beni oggetto del programma:

- sono (o saranno) installati nell'unità locale oggetto del programma di investimento;
- sono (o saranno) di nuova fabbricazione (ad eccezione di quelli facenti parte dell'attività rilevata, nel caso di programmi di acquisto di attività preesistenti);
- non verranno ceduti, alienati o distratti dall'uso per un periodo di cinque anni dalla data di concessione

dell'agevolazione, senza che ne venga data immediata comunicazione all'Amministrazione competente;

23) * che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

24) * (*dichiarazione NON necessaria nel caso di agevolazioni richieste a titolo de minimis*) che il valore economico dei mezzi apportati, esenti da qualunque aiuto pubblico, per la realizzazione dell'iniziativa è pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili;

25) * di impegnarsi a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 215/92 per un periodo di cinque anni dalla data della concessione e a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti il venir meno dei predetti requisiti;

26) * (*dichiarazione necessaria solo nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" e sia stato pertanto barrato il punto 18*): di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a titolo di aiuti de minimis o di averne beneficiato per un importo di EURO..... e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100.000 EURO di agevolazioni de minimis complessivamente ottenute; le agevolazioni ottenute a titolo de minimis sono le seguenti:

<i>Legge di Riferimento</i>	<i>Data di concessione della agevolazione</i>	<i>Importo in euro della agevolazione</i>
TOTALE		

27) * (*dichiarazione necessaria solo nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis"*) di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione competente per l'effettuazione dell'attività istruttoria eventuali ulteriori agevolazioni ottenute a titolo de minimis nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione della presente domanda e la concessione delle agevolazioni;

28) * (*dichiarazione necessaria solo in caso di acquisto di attività preesistente*) che l'acquisto di attività preesistente oggetto della presente domanda:

- è o sarà perfezionato tra coniugi o parenti entro il secondo grado SI ☐ NO ☐
- che i soci titolare dell'impresa richiedente sono anche soci titolari dell'impresa rilevata ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado degli stessi SI ☐ NO ☐

29) * che gli investimenti del programma oggetto dell'agevolazione saranno iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio

dell'impresa;

30) * di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività dell'impresa nonché di quelle sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

31) * (*dichiarazione necessaria per i programmi riguardanti attività agricola e/o trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli*) che l'impresa opera nel rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

32) * (*dichiarazione necessaria per i programmi riguardanti attività agricola primaria*) che l'impresa agricola è/sarà condotta secondo le conoscenze e competenze professionali adeguate e fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione o della Provincia autonoma;

33) * (*dichiarazione necessaria solo nel caso in cui l'originale della domanda è inviato al Ministero delle Attività Produttive o ad un soggetto con esso convenzionato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento*) di trasmettere, contestualmente, copia della presente domanda e della Scheda Tecnica alla Regione o alla Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale interessata dal progetto;

34) * (*dichiarazione necessaria solo per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali*) che il valore dell' "investimento netto", indicato al punto C5 e nei prospetti di Stato patrimoniale della Scheda tecnica allegata alla presente domanda, corrisponde al valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento così come riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato precedente la data di presentazione della domanda o, se antecedente, la data di avvio del programma di investimenti ovvero riscontrabile, per le sole imprese non tenute alla redazione del bilancio, dal prospetto delle attività e passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma (qualora antecedente);

35) * di impegnarsi a rimborsare tutte le quote di finanziamento agevolato e i relativi interessi secondo quanto indicato nel decreto di concessione;

36) * di allegare alla presente domanda :

- Scheda tecnica
- certificato di iscrizione alla CCIAA con dichiarazione di vigenza; nel caso di ditte individuali non ancora iscritte al Registro delle imprese: copia della ricevuta rilasciata dalla CCIAA all'atto della richiesta di iscrizione
- documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98
- documentazione necessaria a comprovare la piena disponibilità degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma e la corretta destinazione d'uso degli stessi
- (*documentazione necessaria solo ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al punto 11.6 lettera b) della circolare*): copia del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000.

Data

Firma del legale rappresentante ¹:

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

Allegato n.5

SCHEDA TECNICA
ALLEGATA AL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI
AI SENSI DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, n. 215

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

- A1** - Denominazione
- Natura giuridica
- A2** - Unità locale interessata dal programma di investimenti: Comune
- prov., CAP via e n. civ.

B - DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA * (compilazione obbligatoria per ciascun punto e sottopunto indicato)

B1 - L'IMPRESA

- B1.1 Descrizione delle conoscenze professionali e delle eventuali precedenti esperienze dell'imprenditrice e/o dei soci.
B1.2 Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attività dell'impresa.
B1.3 Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizzazione.

B2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE, DEL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

- B2.1 Descrizione dei prodotti/servizi offerti.
B2.2 Sintesi delle possibilità di mercato, dei clienti e della concorrenza.
B2.3 Descrizione delle strategie di promozione e di diffusione dei prodotti/servizi offerti.

B3 - DESCRIZIONE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE

- B3.1 Stima annuale dei fabbisogni e dei consumi di materie prime, merci, servizi ecc. necessari per la produzione/erogazione/vendita dei prodotti/servizi offerti e dei relativi costi di esercizio.
B3.2 Sintesi dei dati relativi all'occupazione, con specifica del numero di occupati a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time.
B3.3 Impatto ambientale: descrivere le eventuali misure adottate o che si intendono adottare per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

B4 - GLI ASPETTI FINANZIARI

- B4.1 Descrizione e valore economico dei mezzi propri apportati per la realizzazione dell'iniziativa.
B4.2 Descrizione dei finanziamenti diversi dai contributi della L.215/92 (prestiti bancari ecc.)
B4.3 Descrizione dei criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico-finanziarie riportate nei prospetti D.6 (Stato patrimoniale) e D.7 (Conto Economico)

B5 - DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI Descrizione delle modalità di realizzazione dell'investimento, dei beni oggetto dell'investimento e delle previsioni di costo.

ATTENZIONE:

- 1) Per le iniziative riguardanti lo svolgimento di attività appartenenti a settori diversi, in particolare quelle riguardanti anche il settore agricolo primario, indicare e descrivere in dettaglio i beni destinati prevalentemente a ciascuna attività;
- 2) Indicare se il programma di investimenti è finalizzato all'acquisizione della certificazione di qualità e/o ambientale fornendo dettagliata descrizione delle modalità con cui l'impresa intende conseguirla e i costi previsti.

C - DATI RIEPILOGATIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

- C1** - Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma:

Firma

Descrizione (Attenzione, il dato deve corrispondere con quanto dichiarato al punto 11 del modulo di domanda):

..... codice attività ISTAT 2002

C2 - Tipologia di iniziativa (Attenzione, il dato deve corrispondere con quanto dichiarato al punto 15 del modulo di domanda):

Avvio di attività ☐ Progetto aziendale innovativo ☐
 Acquisto di attività preesistente ☐ Sola acquisizione di servizi reali ☐

C3 *- Date effettive o previste relative al programma:

C3.1- data (gg/mm/aaaa) di avvio e realizzazione del programma:

C3.2- data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma:

C3.3- data (gg/mm/aaaa) di entrata a regime:

C3.4- anno del primo esercizio "a regime" del programma:

C3.5- Tempo di realizzazione (in mesi):

C4 *- Importo complessivo dell'investimento (importi in Euro) (Attenzione, il dato deve corrispondere con quanto dichiarato al punto 17 del modulo di domanda):

C4.1 di cui A) Acquisto diretto B) leasing.....

C4.2 - di cui per servizi reali (riportare il totale del prospetto D2)

C4.3 - di cui destinato alla produzione agricola primaria

C4.4 - di cui costo agevolabile del rilevamento in caso di acquisizione di attività preesistente

C5 *- Solo per i progetti innovativi e per le iniziative di sola acquisizione di servizi reali: "investimento netto preesistente" (tale importo corrisponde al valore delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti - v. istruzioni e punto 11.4 della Circolare)

(importi in Euro): Esercizio di riferimento

C6 - Contributo Legge 215/92 complessivo previsto (importi in Euro)

C6.1 di cui per attività agricola primaria

C6.2 di cui per servizi reali

C7 *- Occupati complessivi attivati dal programma (riportare il totale variazione del prospetto C7.1)
 (v. istruzioni e - punto 11.2 della Circolare)

C7.1 - Incremento complessivo degli occupati

OCCUPATI	Dato precedente	Dato a regime	VARIAZIONE	Costo per salari e stipendi nell'anno a regime
dirigenti				
quadri e impiegati				
operai				
altri				
TOTALE				

Firma

C8 * – Numero di donne occupate attivate dal programma (riportare il totale variazione del prospetto C8.1)
(v. istruzioni e - punti 11.2 e 11.3 della Circolare)

C8.1 – Incremento di donne occupate

DONNE OCCUPATE	Dato precedente	Dato a regime	VARIAZIONE	Costo per salari e stipendi nell'anno a regime
Dirigenti				
Quadri e impiegate				
Operarie				
Altre				
TOTALE				

N.B.: Il dato precedente è:

- per l'avvio di nuova attività: sempre = 0
- per i progetti innovativi e la sola acquisizione di servizi reali: numero medio mensile di occupati nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione. (o la data di presentazione della domanda per le iniziative da realizzare), espresso in U.L.A.
- per l'acquisizione di attività preesistente: numero medio mensile di occupati dell'impresa acquisita, nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A.

Qualora l'impresa abbia già ottenuto le agevolazioni per un precedente programma di investimenti, il cui esercizio a regime coincide in tutto o in parte ovvero è successivo ai dodici mesi cui si riferisce il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma proposto, tale ultimo dato è assunto pari al numero degli occupati previsti a regime per il programma precedentemente agevolato.

Il dato a regime è il numero medio degli occupati previsti per l'esercizio "a regime", espresso in U.L.A.

Il costo per salari e stipendi nell'anno a regime deve essere coerente con il valore riportato nello schema D7 (Conto Economico) alla voce "Personale" nell'anno a regime dell'iniziativa.

C9 * - L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'anno "a regime" ai seguenti sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale:

C10 * – L'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che siano stati già ammessi ai benefici previsti dall'art 9 della stessa legge:

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo indicare quanto segue:

Oggetto / titolo del Progetto approvato.....

Data del Decreto di ammissione ai benefici.....

Firma

D* - PROSPETTI ANALITICI E DATI ECONOMICO - FINANZIARI DELL'INIZIATIVA

DD1 * - Dettaglio delle spese del programma (al netto dell'I.V.A.) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni (da compilare nel caso di iniziative di avvio di attività, acquisizione di attività preesistente e progetti aziendali innovativi). Importi in Euro.

a) IMPIANTI GENERALI						
	Beni rilevati con l'acquisto di attività preesistente	Acquisto diretto beni nuovi	Leasing	TOTALE A Investimenti destinati all'attività principale	TOTALE B Investimenti destinati ad altra eventuale attività	TOTALE A+B
				Codice ISTAT	Codice ISTAT	
- Descrizione investimenti -				importi		
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
TOTALE IMPIANTI GENERALI						

[illegible]

Finna

[illegible]

101

[illegible]

f) STUDI DI FATTIBILITA' E PIANI DI IMPRESA												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO TALE STUDI Max 2% di a) + b) + c) + d) + e) + f)												

TOTAL INVESTMENT II					
$a) + b) + c) + d) + e) + f)$					

Final

[illegible]

Kuma

D4.1 - AMMONTARE TOTALE DEGLI INVESTIMENTI di cui ai punti D1 e D2, suddivisi per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato al punto C 3.1, in relazione alla modalità di acquisizione (importi in Euro):

SPESE	Anno di avvio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno
Spese dirette							
Spese in leasing							

D4.1.1 - AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CONTRIBUTI CALCOLATI IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO / LORDO: suddivisione delle spese per anno solare in relazione alla categoria di investimento (la seguente tabella NON deve essere compilata qualora i contributi siano richiesti in "de minimis")
(importi in Euro):

SPESE	Anno di avvio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno
Spese per servizi reali relativi ad attività agricola							
Spese per servizi reali relativi ad attività NON agricola							
Investimenti relativi ad attività agricola							
Investimenti relativi ad attività non agricola							

AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CONTRIBUTI "DE MINIMIS" (i successivi punti D 4.2 e D 4.3 NON devono essere compilati qualora sia stata compilata la tabella di cui al precedente punto D 4.1):

D4.2.1 - Importo degli investimenti ammissibili al regime "de minimis" (con esclusione delle spese per servizi reali) (importi in Euro)

D4.3.1 - Importo delle spese per servizi reali ammissibili al regime "de minimis" : (importi in Euro)

Firma

D5 *- Prospetti riepilogativi da compilare solo nel caso di acquisto di attività preesistente (Importi in Euro):

- **D5.1*** - Denominazione dell'impresa (o ramo d'azienda) rilevata
- **D5.2*** - Eventuali soci o titolare dell'attività rilevata partecipanti nell'impresa richiedente le agevolazioni:

A SOCI/TITOLARE dell'impresa rilevata partecipanti nell'impresa richiedente (nominativi)	B Partecipazione nell'impresa rilevata (% quote del capitale)	C Partecipazione nell'impresa richiedente (% quote del capitale)

- **D5.3*** - Eventuali soci/titolare dell'attività rilevata che siano coniugi e parenti entro il secondo grado del soci/titolare dell'impresa richiedente:

A SOCI/TITOLARE dell'impresa rilevata (nominativi)	B Partecipazione nell'impresa rilevata (% quote del capitale)	C Grado di parentela	D SOCI/TITOLARE dell'impresa richiedente (nominativi)	E Partecipazione nell'impresa richiedente (% quote del capitale)

- **D5.4*** - Costi del rilevamento (importi in Euro):

Tipologie di spesa	Costo effettivo	di cui agevolabile*
Macchinari e attrezzature		
Brevetti		
Software		
TOTALE beni rilevati		

* N.B.: Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni il costo del rilevamento è decurtato in proporzione alla partecipazione nell'impresa richiedente del titolare/soci dell'impresa rilevata, ovvero di coniugi o parenti entro il secondo grado degli stessi.

- **D5.5 *** - Investimenti successivi al rilevamento (beni nuovi)

(importi in Euro):

1. Impianti generali
2. Macchinari e attrezzature
3. Opere murarie
4. Brevetti
5. Software
- TOTALE** beni nuovi

- **D5.6** Totale agevolabile dell'iniziativa (Totale agevolabile D5.4 + totale D5.5) (importi in Euro)

Firma

D 6 A. STATI PATRIMONIALI dell'impresa. Compilare fino all'esercizio a regime (la compilazione è obbligatoria anche per le ditte individuali e le imprese in contabilità semplificata) (importi in Euro). Tale prospetto NON deve essere compilato solo nel caso in cui l'iniziativa consiste esclusivamente nell'acquisizione di servizi reali

ATTIVO	anni	Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	1° anno (*voti)	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno
Rimanenze												
Attivo circolante												
Dati: disponibilità liquide												
crediti a breve												
crediti a medio												
Immobilitazioni												
Dati: immobilizzazioni												
materiali												
finanziarie												
TOTALE ATTIVO												
PASSIVO												
Passivo circolante												
Dati: debiti a breve e fornitori												
debiti a breve banche												
crediti a medio												
Passivo + Mili tonno												
Dati: debiti a M.L. termine												
IFR												
Fondi rischi e oneri												
Mezzi propri												
Dati: Capitale sociale												
Riserve												
Utili (perd.) portati a nuovo												
Utili (perd.) dell'esercizio												
TOTALE PASSIVO												

Firma

D7* - CONTI ECONOMICI dell'impresa. Compilare fino all'esercizio a regime (la compilazione è obbligatoria anche per le ditte individuali e le imprese in contabilità semplificata).
(Importi in Euro). Tale prospetto NON deve essere compilato solo nel caso in cui l'attività consista esclusivamente nell'acquisizione di servizi reali.

CONTO ECONOMICO	Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	1° anno (avvio)	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno
CONTO ECONOMICO											
Risultato (R) di cui alle vendite e dalla produzione											
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti											
Amministrazione perveni											
A) Valore delle produzioni											
Acquisti di materie prime, residui, di consumo e merci											
Acquisto di servizi, comodato, utenza, trasporti, pubblicità ecc.											
Variazione delle rimanenze di materie prime e merci											
Risultato prima e merci per locazioni											
Razionale											
Azienda nuova											
Ammortamenti											
Obblighi di gestione											
B) Costi della produzione											
Risultato operativo (A - B)											
Proventi finanziari											
Interesse oneri finanziari											
C) Proventi oneri finanziari											
Proventi straordinari											
Oneri straordinari											
D) Proventi oneri straordinari											
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D)											
Imposta sul reddito d'esercizio											
Utile netto (o perdita) dell'esercizio											

Firma

D8 * - PIANO FINANZIARIO per la copertura degli investimenti dell'iniziativa e del capitale di esercizio
(importi in Euro)*(La compilazione è obbligatoria anche per le ditte individuali e le imprese in contabilità semplificata).*

FABBISOGNO	(Euro)	FON TI DI C OPERTURA	(Euro)
A. Immobilizzi agevolabili (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN LEASING)		E. Mezzi propri	
B. Immobilizzi non agevolabili (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN LEASING)		F. Agevolazioni richieste per il programma (CON ESCLUSIONE DI QUELLE RELATIVE AI BENI ACQUISITI IN LEASING)	
C. Quota capitale canone anticipato (SOLO PER IMMOBILIZZI IN LEASING)		G. Altri finanziamenti a m/l termine	
D. Capitale di esercizio		H. Finanziamenti coperti dalle garanzie di cui all'art.5 comma 3 del Regolamento	
		I. Altre disponibilità (specificare):	
TOTALE FABBISOGNO		TOTALE FON TI	

D9 * DURATA DEL FINANZIAMENTO:

Indicare il numero di anni in cui si intende restituire il finanziamento agevolato (massimo 10 anni)

.....

Firma

Allegato n.6

Istruzioni per la compilazione del Modulo di domanda e della Scheda tecnica per la richiesta di agevolazioni ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 215

Avvertenze: le parti compilate non devono riportare cancellazioni.

I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono OBBLIGATORI: la mancata o parziale compilazione degli stessi comporta l'invalidità della domanda.

Nota bene: tutti gli importi devono essere indicati in Euro

MODULO DI DOMANDA

Bollo: apporre una marca da bollo di Euro 14,62 ogni 4 pagine del modulo di domanda (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni)

Denominazione (1): riportare esattamente la denominazione indicata nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, ovvero, in mancanza, quella risultante dal certificato di attribuzione del numero di Partita Iva.

Natura giuridica (2): indicare se:

- ditta individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperativa.

Sede legale (3): riportare comune, provincia, CAP, via e numero civico indicati nel Registro delle imprese di cui al precedente punto 1).

Unità locale interessata dall'investimento (4): riportare comune, provincia, CAP, via e numero civico dell'unità locale interessata all'investimento, come indicati nel Registro delle imprese.

Codice fiscale (5): riportare il codice fiscale nell'apposito spazio.

Partita Iva (6): Indicare il numero e la data di attribuzione.

Iscrizione al Registro Imprese (7): Indicare la provincia, la data ed il numero di iscrizione al Registro Imprese.

Iscrizione all'albo degli artigiani (8): indicare la provincia, il numero e la data di iscrizione. Qualora alla data di presentazione della domanda l'iscrizione non sia intervenuta, indicare comunque se l'impresa sarà iscritta, ovvero, per le imprese artigiane che ne hanno fatto richiesta, indicare la data di presentazione della domanda.

Data di costituzione (9): indicare la data di costituzione dell'impresa.

Per data di costituzione si intende:

- per le società la data della stipula dell'atto costitutivo;
- per le ditte individuali la data di iscrizione al Registro delle imprese. Qualora le ditte individuali, al momento della domanda, non risultino ancora iscritte a tale registro, è comunque necessario che abbiano già fatto domanda di iscrizione allo stesso Registro e che siano in possesso del numero di partita I.V.A.. In tal caso, la data da indicare è quella di presentazione della domanda di iscrizione al suddetto Registro delle imprese. Si ricorda che l'iscrizione al

Registro delle imprese deve avvenire improrogabilmente entro il termine finale per la presentazione delle domande (punto 1.1 della circolare).

Partecipazione delle donne all'impresa (10): fornire le notizie richieste, tenendo presente quanto segue ai fini dell'ammissibilità della domanda:

- nelle ditte individuali il titolare deve essere necessariamente una donna;
- nelle società di persone e società cooperative, il numero di donne socie deve rappresentare almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- nelle società di capitali devono sussistere entrambe le condizioni richieste in ordine alla presenza femminile (minimo due terzi del capitale e minimo due terzi dei componenti gli organi di amministrazione).

(10a) Nel caso in cui vi siano quote o azioni possedute da altre società (società partecipanti), fornire per ciascuna di esse le informazioni richieste nel prospetto e relative a:

- denominazione/ragione sociale;
- quota percentuale di partecipazione detenuta nell'impresa richiedente le agevolazioni;
- ammontare del capitale sociale;
- ammontare del capitale sociale facente capo a donne;
- compagine sociale (n. soci e n. di soci donne);
- composizione dell'Organo di Amministrazione (n. componenti e n. di componenti donne).

(10b) Nominativo, data di nascita, titolo di studio, esperienze lavorative precedenti della titolare o dei soci dell'impresa richiedente: indicare nome e cognome della titolare o dei soci dell'impresa richiedente, il sesso, la quota di capitale detenuta nell'impresa richiedente le agevolazioni, la data di nascita e il titolo di studio (attenersi alle tipologie di seguito elencate):

- a: "licenza elementare";
- b: "diploma di scuola media inferiore";
- c: "diploma di istituto tecnico-professionale";
- d: "diploma di maturità";
- e: "laurea o titolo equivalente".

Riportare, infine, le esperienze di lavoro eventualmente maturate, indicando "si"/"no" nelle apposite colonne. In particolare, con riferimento alla colonna "precedenti esperienze di lavoro - imprenditoriali", indicare "si" nel caso di precedente titolarità di imprese individuali o posizione di socio in società di qualunque forma giuridica, o "no" in caso contrario.

Attività dell'impresa (11): indicare l'attività svolta o da svolgere nell'unità locale oggetto dell'investimento. Tale attività dovrà risultare coerente con "l'attività dichiarata" dell'impresa, riportata nel Registro delle imprese.

Macrosettore di appartenenza (12): indicare il macrosettore di appartenenza dell'impresa in base alle seguenti indicazioni:

- a) nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002
- b) nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E e F della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002
- c) nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002

Nel caso di progettare attività a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente (punto 2.3 della circolare)

Area territoriale di appartenenza (13):

- per le iniziative relative al macrosettore "agricoltura" indicare se l'unità locale interessata dall'investimento è ubicata in un'area agricola "svantaggiata" o "non svantaggiata" in base alla vigente normativa comunitaria relativa al settore agricolo; se non si conosce la classificazione della propria area si può lasciare in bianco questo punto;
- per le iniziative relative ai macrosettori "manifatturiero e assimilati" e "commercio, turismo e servizi" indicare l'area di appartenenza, tenendo conto dell'ubicazione dell'unità locale dove è realizzato l'investimento e individuandola tra le seguenti (l'elenco dei comuni in deroga 87.3.c) è riportato nell'Allegato 11).
 - obiettivo 1 aree in deroga 87.3.a) - Calabria: indicare a)
 - obiettivo 1 aree in deroga 87.3.a) - Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia: indicare b)
 - comuni della Regione Molise in deroga 87.3.c.: indicare c)
 - comuni della Regione Abruzzo in deroga 87.3.c.: indicare d)

- comuni centro-nord in deroga 87.3 c.: indicare e)
- restanti zone: indicare f)

Dimensione dell'impresa (14)

ATTENZIONE: per la verifica della dimensione d'impresa occorre attenersi a quanto indicato nel testo del decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 che fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e che si applica alle imprese operanti in tutti i settori.

Tipo di iniziativa che si intende realizzare (15): indicare solo una delle seguenti tipologie di iniziativa:

- 1) AVVIO DI ATTIVITA'
- 2) ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE
- 3) PROGETTO AZIENDALE INNOVATIVO
- 4) SOLA ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

ATTENZIONE: la domanda può avere ad oggetto soltanto uno dei programmi sopra indicati, fermo restando che nell'ambito dei programmi indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste spese per servizi reali da evidenziare nel successivo punto 18).

Fatturato precedente la domanda (o avvio del programma) (16) (cfr. punto 3.2 della circolare):

(16.1) Fatturato alla data di presentazione della domanda (o alla data di avvio del programma di investimenti): indicare il fatturato relativo al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e la data di presentazione stessa, ovvero, per i programmi già avviati a tale data, indicare il fatturato relativo al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio in corso alla data di avvio del programma di investimenti e la data di avvio stessa.

(16.2) Fatturato relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi già avviati).

(16.3) Fatturato relativo al penultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi già avviati).

Investimento complessivo (17): indicare, in Euro, l'investimento complessivo ammissibile e, se previste, le spese per l'acquisizione di servizi reali.

Richiesta dell'agevolazione secondo la regola degli aiuti "de minimis" (18): barrare il caso che interessa. Se si barra la casella corrispondente al SI compilare la dichiarazione ed il prospetto di cui al punto 26).

Richiesta della garanzia (19): nel caso in cui si richieda l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 15 comma 1 della L. 266/97, una copia del modulo di domanda deve essere inviata al Mediocredito Centrale SPA, via Piemonte n. 51, 00187 Roma, allegando i soli prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto Economico riportati ai punti D6 e D7 della Scheda Tecnica. L'intervento del Fondo in questione non può essere richiesto dalle imprese artigiane e agricole; rimane ferma per le imprese artigiane la possibilità di richiesta dell'intervento del Fondo istituito presso l'Artigianocassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, secondo le procedure previste dalla relativa normativa di riferimento.

Altre agevolazioni ex L. 215/92 ottenute o richieste (20): nel caso in cui l'impresa abbia richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni ai sensi della L. 215/92 in questo bando o in bandi precedenti, indicare il bando di riferimento e l'eventuale numero di progetto assegnato e l'amministrazione competente.

Si ricorda che i precedenti bandi per la presentazione delle domande di agevolazioni previste dalla L. 215 sono i seguenti:

- 1° bando - chiuso il primo luglio 1997;
- 2° bando - chiuso il 31 dicembre 1997;
- 3° bando - chiuso il 31 dicembre 1998;
- 4° bando - chiuso il 31 maggio 2001;
- 5° bando - chiuso il 15 aprile 2003.

Dichiarazione relativa al "de minimis" (26): la dichiarazione deve essere compilata solo nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" e sia stato barrato il SI al punto 18). Se l'impresa ha già ottenuto agevolazioni a titolo "de minimis" deve indicarne l'importo, nell'apposito spazio, espresso in Euro. In tal caso l'impresa dovrà altresì indicare, nel successivo prospetto, la legge di riferimento a valere sulla quale sono stati ottenuti i contributi, la data di concessione dell'agevolazione e l'importo espresso in Euro.

Allegati alla domanda (36):

- Scheda tecnica;
- Certificato camerale con dichiarazione di vigenza (tale certificato non è necessario nel caso in cui si presenti la documentazione di cui al punto successivo). Le ditte individuali che non fossero ancora iscritte al suddetto Registro devono presentare copia della ricevuta rilasciata dalla CCIAA all'atto dell'iscrizione. Il certificato deve comunque essere presentato improrogabilmente entro il termine finale per la presentazione delle domande
- Qualora l'importo delle agevolazioni richieste sia superiore a 154.937,07 euro: documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252; tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, con dichiarazione di vigenza e corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98.
- Documentazione comprovante la piena disponibilità degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma e la corretta destinazione d'uso degli stessi, secondo quanto specificato al punto 1.1 della Circolare.
- Ai fini del riconoscimento della maggioranza di cui al punto 11.6 lettera b) della circolare, nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto i benefici previsti dall'art. 9 della legge 53/2000, copia del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i suddetti benefici.

SCHEMA TECNICA**A – DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE**

A1 - Indicare l'esatta denominazione e forma giuridica dell'impresa, così come indicate nel modulo di domanda

A2 - Indicare obbligatoriamente il comune nel quale è localizzata l'unità locale oggetto del programma di investimenti

B – DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA (PIANO D'IMPRESA)

In tale sezione è obbligatorio fornire per ciascun paragrafo indicato nei punti da B.1 a B.5 una descrizione sintetica dell'iniziativa nel suo complesso (fornire sinteticamente le indicazioni richieste nei punti seguenti).

B1 L'IMPRESA

B1.1 Descrizione delle precedenti esperienze di lavoro dell'imprenditrice o dei soci: descrivere le esperienze di lavoro precedenti evidenziando, in particolare, le competenze in possesso della titolare o dei soci nell'attività oggetto del programma di investimenti proposto.

B1.2 Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attività dell'impresa: descrizione dell'idea di base che ha portato alla decisione di intraprendere l'iniziativa e breve descrizione dell'attività dell'impresa.

ATTENZIONE: per le iniziative relative a "progetti aziendali innovativi" evidenziare le esigenze di innovazione, il carattere di innovatività del progetto ed i relativi obiettivi.

B1.3 L'organizzazione dell'impresa e la scelta della localizzazione: descrivere sinteticamente l'organizzazione del lavoro e la distribuzione dei compiti e delle mansioni per lo svolgimento dell'attività, rimandando al punto B3.2 per le informazioni dettagliate sugli eventuali occupati. In caso di ditta individuale senza occupati indicare comunque le principali attività lavorative e professionali svolte dalla titolare. Indicare altresì i motivi per la localizzazione dell'impresa (esempi: proprietà o disponibilità del suolo, vicinanza con la clientela, zona di rilievo commerciale, coincidenza con la località di domicilio e residenza, particolare conoscenza della zona ecc.) evidenziando a che titolo (proprietà o affitto) l'impresa dispone dei locali per lo svolgimento dell'attività.

Si ricorda che la disponibilità dei suddetti immobili ove realizzare l'iniziativa è obbligatoria e va comprovata con i documenti indicati al punto 1.1 della Circolare che devono essere allegati alla domanda stessa.

B2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE, DEL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

B2.1 Descrizione dei prodotti/servizi offerti: fornire una descrizione dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa.

B2.2 Sintesi delle possibilità di mercato, dei clienti e della concorrenza: indicare i fattori che si ritengono vincenti rispetto alle possibilità di mercato (individuazione di bisogni specifici della clientela, qualità dei prodotti/servizi offerti ecc.). Individuare i possibili concorrenti principali (ad esempio negozi della stessa tipologia situati nella stessa area ecc.) e la tipologia di possibile clientela che si prevede di acquisire e/o di consolidare attraverso la realizzazione dell'iniziativa.

B2.3 Strategie di promozione e diffusione dei prodotti/servizi offerti: indicare i mezzi attraverso i quali si intende far conoscere i propri prodotti/servizi (inserzioni pubblicitarie su stampa e altri mezzi di comunicazione, esposizione in vetrina, brochure, manifesti, partecipazione a fiere, insegne dell'esercizio ecc.). Ove possibile indicare una stima dei relativi costi per pubblicità.

B3 DESCRIZIONE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE

B3.1 Stima annuale dei fabbisogni e dei consumi di materie prime, merci, servizi ecc. necessari per la produzione/erogazione/vendita dei prodotti/servizi offerti e dei relativi costi di esercizio.

Tale paragrafo deve illustrare i principali costi di gestione dovuti allo svolgimento dell'attività caratteristica:

- acquisti di materie prime per la produzione, di merci e prodotti per la rivendita, di materiali necessari allo svolgimento di attività di servizi ecc.
- stima dei principali costi relativi alle utenze (elettricità, telefono, riscaldamento ecc.)
- altri costi di gestione che si ritengono di particolare rilevanza ecc.

B3.2 Sintesi dei dati relativi all'occupazione, specificando il numero di occupati a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time, ed i relativi costi.

Indicare i contratti di lavoro di riferimento, il livello contrattuale dei dipendenti e i relativi costi medi.

Indicare, inoltre, gli occupati con contratto di lavoro interinale, con borse di studio e quelli che svolgono i c.d. "lavori atipici" introdotti con il D.Lgs. 276/2003 quali, a mero titolo esemplificativo, il lavoro a progetto, occasionale, accessorio, intermittente, ripartito etc. ATTENZIONE: gli occupati relativi a queste ultime tipologie contrattuali non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale di cui ai punti C7 e C8.

ATTENZIONE: Le indicazioni fornite in tale paragrafo devono essere coerenti con l'incremento occupazionale indicato nella scheda tecnica ai punti C7.1 e C8.1 nonché con i costi relativi al personale indicati nel prospetto D7 e riportati nei conti economici. A tal fine è necessario fornire indicazioni circa i contratti di riferimento (contratti collettivi o, in mancanza, contratti specifici applicati in azienda).

B3.3 Impatto ambientale: indicare gli eventuali impatti ambientali dell'iniziativa intrapresa e le eventuali conseguenti misure da adottare o adottate per il rispetto e la tutela dell'ambiente (rispetto delle specifiche normative, riduzione e contenimento dei rifiuti, risparmio energetico, eventuali certificazioni ecc.).

B4 GLI ASPETTI FINANZIARI

B4.1 Descrizione e valore economico dei mezzi propri apportati per la realizzazione dell'iniziativa.

Indicare il valore e fornire una descrizione dei mezzi propri apportati dall'impresa.

B4.2 Finanziamenti diversi dai contributi L. 215/92 (prestiti bancari ecc.)

Indicare eventuali finanziamenti ordinari a breve e a medio/lungo termine già ottenuti o che si prevede di ottenere da banche o da altri enti, o singoli finanziatori (es. anche finanziamenti dei soci). Fornire anche un'indicazione effettiva o presunta del costo dell'indebitamento previsto.

B4.3 Descrizione dei criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico finanziarie riportate nei prospetti D6 (Stato patrimoniale) e D7 (Conto Economico).

Indicare sinteticamente le ipotesi poste a base per la stima delle principali voci di bilancio.

B5 DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Fornire una descrizione della natura e dei costi dei beni oggetto dell'investimento.

In caso di acquisti in leasing già effettuati al momento della domanda, indicare le società di leasing e gli estremi dei contratti.

In caso di acquisto di attività preesistente specificare la denominazione dell'attività rilevata, la compagine sociale dell'impresa rilevata ed eventuali rapporti di parentela tra titolare/soci dell'impresa acquisita e di quella acquirente, il costo complessivo del rilevamento e il dettaglio (descrizione, numero e natura) dei beni rilevati per i quali si richiama le agevolazioni (macchinari e attrezzature, brevetti e software) e di quelli non agevolabili (es. licenza, avviamento, immobile, merci e materie prime ecc.). Nel caso l'acquisto sia già perfezionato indicare gli estremi e la data del fatto di cessione.

In caso di acquisizione di servizi reali specificare le tipologie di servizi che si intendono acquisire, gli obiettivi del progetto e, se già individuati i fornitori del servizio. In caso di acquisizioni già effettuate al momento della domanda, indicare gli estremi dei relativi contratti.

ATTENZIONE:

- Nel caso di iniziative che interessino settori diversi di attività (es. *agricoltura primaria e agriturismo, oppure manifatturiero e fornitura di servizi ecc.*) E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE E LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INVESTIMENTI RIFERITI A CIASCUNA ATTIVITA'.
- In caso di investimento finalizzato all'acquisizione della certificazione di qualità e/o ambiente descrivere dettagliatamente le modalità con cui l'impresa intende conseguire tale certificazione ed i relativi costi.

C - DATI RIEPILOGATIVI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

C1 - Descrivere sinteticamente l'attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma ed indicare nell'apposito spazio il relativo codice "ATECO 2002 della classificazione delle attività economiche dell'ISTAT (tale attività deve coincidere con quella descritta al punto 11 del Modulo di domanda)

C2 - Tipologia di iniziativa: indicare una sola delle seguenti tipologie di iniziative ammissibili ai sensi della normativa, così come indicato al punto 15 del Modulo di domanda:

- 1) AVVIO DI ATTIVITA'
- 2) ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE
- 3) PROGETTO AZIENDALE INNOVATIVO
- 4) SOLA ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

Si ricorda che la domanda può avere ad oggetto uno solo dei programmi sopra indicati, fermo restando che nell'ambito delle prime tre tipologie possono essere previste anche acquisizioni di servizi reali.

C3 - Date effettive o previste relative al programma:

C3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: indicare la data (effettiva o presunta) relativa al primo titolo di spesa ammissibile (fattura); nel caso di investimenti in leasing indicare la data del primo titolo di spesa (fattura) riferito alla società di leasing.

C3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: indicare la data (effettiva o presunta) relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile (fattura); nel caso di investimenti in leasing indicare la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura) riferito alla società di leasing.

C3.3 - data (gg/mm/aaaa) di entrata a regime: l'entrata a regime dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento al numero di occupati; l'entrata a regime, qualora non venga indicata dall'impresa, si intende comunque convenzionalmente raggiunta dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma (esempio: data di ultimazione dell'investimento 20 novembre 2005: se non vi è alcuna indicazione da parte dell'impresa l'entrata a regime viene considerata convenzionalmente raggiunta il 20 novembre 2006)

C3.4 - anno del primo esercizio "a regime" del programma: indicare il primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime (esempio: data di entrata a regime: novembre 2006; primo esercizio a regime: 2007)

C3.5 - Tempo di realizzazione (in mesi): indicare la durata in mesi del programma di investimenti.

C4 - Importo complessivo dell'investimento (importi in euro): riportare il totale indicato al punto D3

C4.1 - riportare il totale degli acquisti diretti e di quelli in leasing indicati nel prospetto D1

C4.2 - di cui per servizi reali riportare il totale del prospetto D2

C4.3 - Importo complessivo dell'investimento destinato alla produzione agricola primaria: attenzione: questo dato deve coincidere con quanto indicato nel prospetto di cui al successivo punto D4.1

C4.4 - Costo agevolabile del rilevamento in caso di acquisizione di attività preesistente: riportare il totale agevolabile indicato al punto D5.4

C5 - Solo per i progetti innovativi e per le iniziative di sola acquisizione di servizi reali: indicare l'investimento netto preesistente dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda (o dell'avvio dell'iniziativa) ed indicare altresì l'esercizio di riferimento (importi in euro). L' "investimento netto" è definito al punto 11.4 della circolare come valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento; tale valore deve essere riscontrato nel modo seguente:

- nel caso in cui l'impresa rediga il bilancio dall'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione della domanda o, se antecedente, prima della data di avvio del programma di investimenti;
- per le sole imprese non tenute alla redazione del bilancio l'investimento netto è riscontrato dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda ovvero la data di avvio del programma di investimenti qualora antecedente.

Si rammenta, inoltre, che l'impresa rende, a tal proposito, apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà al punto 34 della modulo di domanda.

C6 - C6.1 e C6.2 Contributo Legge 215/92 complessivo previsto (importi in euro): indicare il contributo che si prevede di ottenere applicando le formule riportate in Appendice, con separata indicazione dell'eventuale contributo per l'attività agricola primaria (C6.1) e per i servizi reali (C6.2). Per il calcolo in via presuntiva le imprese possono utilizzare l'ultimo tasso disponibile reperibile sul sito Internet indicato al punto 6.2 della circolare.

ATTENZIONE: il contributo complessivo ottenibile ricomprende sia la quota concedibile sotto forma di contributo in conto capitale sia la quota concedibile sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.

C7 - Occupati complessivi attivati dal programma: riportare il totale variazione del successivo prospetto C7.1

C7.1 Incremento complessivo degli occupati: fornire le informazioni richieste nel prospetto. **ATTENZIONE:** Il calcolo degli occupati va effettuato, secondo le indicazioni fornite nella circolare al punto 11.2 e nell'esempio fornito in Appendice, applicando le modalità di calcolo di ULA (Unità-Lavorative-Anno) rispetto al periodo considerato con riferimento sia al dato complessivo che al numero di donne dipendenti.

Si ricorda che il dato "precedente" è:

- per l'avvio di nuova attività: sempre = 0
- per i progetti innovativi e la sola acquisizione di servizi reali: numero medio mensile di occupati nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;
- per l'acquisizione di attività preesistente: numero medio mensile di occupati dell'impresa acquisita, nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;
- analogamente per il calcolo del numero di donne occupate, il dato precedente è:
- per l'avvio di nuova attività: sempre = 0
- per i progetti innovativi e la sola acquisizione di servizi reali: numero medio mensile di donne occupate nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative da realizzare), espresso in U.L.A;
- per l'acquisizione di attività preesistente: numero medio mensile di donne occupate dell'impresa acquisita, nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;

Qualora l'impresa abbia già ottenuto le agevolazioni per un precedente programma di investimenti, il cui esercizio a regime coincide in tutto o in parte ovvero è successivo ai dodici mesi cui si riferisce il dato occupazionale "precedente" del nuovo programma proposto, tale ultimo dato è assunto pari al numero degli occupati previsti a regime per il programma precedentemente agevolato.

La variazione è pari alla differenza tra il dato a "regime" e quello "precedente".

Si rammenta infine che il numero di occupati previsto a regime si riferisce al primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, così come indicata al punto C3.3. (esempio: data di entrata a regime 2006; primo esercizio a regime: 2007).

Nell'ultima colonna del prospetto indicare il costo totale stimato (importi in euro) per categorie di dipendenti riferito all'esercizio a regime. Tale indicazione deve essere coerente con quanto indicato nei costi per il personale riportati nei conti economici, considerando che i dati riportati ai punti C7.1 e C8.1. sono relativi all'unità locale oggetto dell'investimento mentre i conti economici sono relativi all'impresa nel suo complesso.

C8 - Numero di donne occupate attivate dal programma: riportare il totale del successivo prospetto C8.1, considerando che l'occupazione femminile attivata dal programma non potrà in alcun caso essere maggiore dell'occupazione complessiva di cui al precedente punto C.7.

C8.1 Incremento di donne occupate: fornire le informazioni richieste nel prospetto seguendo le indicazioni fornite per il precedente punto C7.1.

C9 - L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'anno "a regime" ai seguenti sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale: si veda il punto 11.6 della circolare. Si rammenta che l'anno "a regime" è il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime (punto 13.3 della circolare).

C10 - L'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che siano stati già ammessi ai benefici previsti dall'art 9 della stessa legge: indicare se l'impresa ha attuato o meno tali progetti, considerando che per l'ottenimento della maggiorazione di cui al punto 11.6 della circolare è indispensabile che tali progetti siano stati già approvati e finanziati in base a quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 53/2000 alla data di sottoscrizione della presente domanda. In caso affermativo, fornire le indicazioni richieste.

D - PROSPETTI SINTETICI E DATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'INIZIATIVA

D1 - Dettaglio delle spese del programma (al netto dell'I.V.A.) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni (da compilare nel caso di iniziative di avvio di attività, acquisizione di attività preesistente e progetti aziendali innovativi) (importi in euro):

Compilare il prospetto accorrendo gli investimenti in voci omogenee di spesa. Indicare gli importi in Euro per modalità di acquisizione (diretto e leasing), i totali per categoria di spesa ed il totale generale. Si ricorda che la spesa per opere murarie non può essere superiore al 25% della spesa per impianti generali, macchinari e attrezzature e che la spesa per studi di fattibilità e piani di impresa non può essere superiore al 2% dell'investimento complessivamente ammissibile (totale generale del prospetto). Si ricorda altresì che la voce "opere murarie" è comprensiva di spese per progettazione e direzione lavori il cui importo non può superare il 5% dell'importo per opere murarie.

ATTENZIONE: Nei casi di programmi che riguardino nell'ambito della stessa iniziativa più settori di attività riconducibili a diversi codici ISTAT (cfr. punto 2 della circolare), fermo restando che le agevolazioni possono essere richieste alternativamente, o secondo il sistema di calcolo in ESN / ESL ovvero secondo la regola "de minimis", è obbligatorio distinguere nelle colonne "totale A" e "totale B" gli importi degli investimenti riconducibili specificamente a ciascuna delle diverse attività ed indicare il rispettivo codice ISTAT. Nei casi di programmi che riguardino congiuntamente il settore agricolo primario ed altri settori di attività (es. "produzione agricola + agribusiness"), detta indicazione separata è fondamentale per il corretto calcolo delle agevolazioni, a causa delle diverse intensità massime di agevolazione previste.

D2 - Acquisizione di servizi reali (importi in euro): indicare l'importo complessivo per l'acquisizione di uno o più servizi reali tra quelli inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 2.

D3 - Totale complessivo (importi in euro): riportare il valore totale dell'investimento complessivo di cui al prospetto D1 e del totale delle spese per servizi reali di cui al punto D2. **ATTENZIONE:** tale somma deve essere uguale al totale riportato al punto C4 della Scheda tecnica e al punto 17 del Modulo di domanda.

D4 - Ammontare totale degli investimenti di cui al punto D1 e D2, suddivisi per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato al punto C3.1 o C3.1.1, in relazione alla modalità di acquisizione (importi in euro): indicare l'ammontare delle spese suddivise per anno solare e distinguendo le spese dirette e le spese in leasing. Per spese in leasing si intendono gli importi fatturati (o che saranno fatturati) alla società di leasing e non i canoni. Il primo anno è quello di avvio a realizzazione e l'ultimo è quello di ultimazione, secondo quanto indicato al punto C3 (**ATTENZIONE:** il programma di investimenti deve concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni).

Questa tabella deve essere compilata sempre, sia che le agevolazioni siano calcolate in equivalente sovvenzione, sia che siano chieste in *de minimis*.

D4.1 - Ammontare degli investimenti per i quali si richiedono contributi calcolati in ESN / ESL: suddivisione delle spese per anno solare in relazione alla categoria di investimento (ad eccezione degli investimenti ammissibili a titolo "de minimis") (importi in euro): indicare il totale delle spese previste suddiviso per anno solare e

distinguendo le spese relative ai servizi reali riconducibili all'attività agricola, le spese per servizi reali riconducibili all'attività non agricola, le spese per investimenti diversi dai servizi reali riconducibili all'attività agricola e le spese per investimenti diversi dai servizi reali riconducibili all'attività non agricola.

ATTENZIONE: il presente prospetto NON deve essere compilato qualora si richieda la concessione di aiuti "de minimis", se, al contrario, si chiede che le agevolazioni siano calcolate in ESN / ESL, occorrerà compilare tale prospetto ma non dovranno essere compilati i successivi punti D.4.2 e D.4.3

Ammontare degli investimenti per i quali si richiedono contributi "de minimis":

D4.2 - importo degli investimenti ammissibili al regime "de minimis" (con esclusione delle spese per servizi reali) (importi in euro): indicare l'ammontare degli investimenti previsti diversi dalle spese per servizi reali per i quali i contributi sono richiesti secondo la regola "de minimis".

Nel caso in cui venga compilato questo punto non deve essere stata compilata la tabella di cui al punto precedente.

D4.3 - importo delle spese per servizi reali ammissibili al regime "de minimis" (importi in euro): indicare l'importo delle spese previste per servizi reali per i quali i contributi sono richiesti secondo la regola "de minimis". Nel caso in cui venga compilato questo punto non deve essere stata compilata la tabella di cui al precedente punto D.4.1.

D.5- Nel caso di acquisto di attività preesistente specificare:

- **D5.1 - Denominazione dell'impresa (o ramo d'azienda) rilevata**

- **D5.2 - Soci o titolare dell'attività rilevata partecipanti nell'impresa richiedente le agevolazioni**

Indicare:

- nella colonna A, il nome dei soci dell'impresa richiedente le agevolazioni L.215/92 che siano anche soci dell'impresa rilevata;
- nella colonna B, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa rilevata, in termini di quote percentuali del capitale;
- nella colonna C, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa richiedente (cessionaria), in termini di quote percentuali del capitale.

- **D5.3- Soci/titolare dell'attività rilevata che siano coniugi o parenti entro il secondo grado dei soci/titolare dell'impresa richiedente**

Indicare:

- nella colonna A, il nome dei soci dell'impresa rilevata che siano coniugi o parenti dei soci/titolare dell'impresa richiedente (cessionaria);
- nella colonna B, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa rilevata, in termini di quote percentuali del capitale;
- nella colonna C, il grado o tipo di parentela (es. coniuge, padre, figlia, fratello ecc.) tra i soggetti indicati nella colonna A e quelli nella successiva colonna D;
- nella colonna D, il nome dei soci/titolare dell'impresa richiedente (cessionaria) coniugi o parenti dei soggetti indicati nella colonna A secondo il tipo di parentela indicato nella colonna C;
- nella colonna E, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna D nell'impresa richiedente (cessionaria), in termini di quote percentuali del capitale.

- **D5.4 - Costi del rilevamento (importi in euro):** Indicare per ciascuna voce di spesa il costo dei beni rilevati con l'acquisizione dell'attività e gli importi per i quali è richiesta l'agevolazione. N.B.: Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni il costo del rilevamento è decurato in proporzione alla partecipazione all'impresa richiedente del titolare/soci dell'impresa rilevata, ovvero di coniugi o parenti entro il secondo grado degli stessi (cfr. punto 4.1 della circolare)

ATTENZIONE: si rammenta che il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attività preesistente non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attività rientrante nel settore della produzione agricola primaria. In tali casi, e in tutti gli altri casi in cui non sono richieste agevolazioni per i beni rilevati, indicare "0" nell'apposita colonna del prospetto C5.4.

- **D5.5 - Investimenti successivi al rilevamento (importi in euro):** (beni nuovi) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni

- **D5.6 - Totale agevolabile dell'iniziativa (importi in euro):** sommare il totale dei beni rilevati di cui al punto D5.4 ed il totale degli investimenti successivi al rilevamento di cui al punto D5.5.

D6 E D7- STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'IMPRESA.

I prospetti proposti rappresentano una semplificazione, ottenuta attraverso l'aggregazione di alcune voci, degli schemi previsti dal Codice Civile per i bilanci delle società. Tutte le imprese richiedenti, ivi incluse le imprese individuali e le altre imprese in contabilità semplificata, devono presentare i dati richiesti secondo gli schemi previsti nei prospetti D6 e D7 della scheda tecnica. (importi in Euro).

ATTENZIONE: indicare negli appositi spazi gli anni considerati. A tal proposito si precisa che:

- "ultimo consuntivo" è riferito all'esercizio precedente l'anno di avvio a realizzazione dell'iniziativa o, per le iniziative ancora da realizzare, la data di presentazione della domanda, mentre "penultimo consuntivo" è riferito al penultimo esercizio precedente le suddette date; i dati relativi a tali esercizi precedenti si riferiscono chiaramente alle imprese già esistenti e operanti nel periodo considerato e dunque tali parti andranno compilate solo nei casi in cui l'iniziativa sia un "progetto aziendale innovativo";
- l'anno di avvio è quello di avvio a realizzazione dell'iniziativa (primo titolo di spesa ammissibile);
- i prospetti devono essere compilati fino all'anno a "regime" indicato al punto C3.4

I prospetti D6 Stato Patrimoniale e D7 Conto economico non devono essere compilati se l'iniziativa consiste esclusivamente nell'acquisizione di servizi reali.

D6 Stato patrimoniale**Attivo**

Finanzenze: totale per ogni anno delle rimanenze finali di prodotti finiti, semi-lavorati, merci, materie prime ecc.

Disponibilità liquide: denaro in cassa, saldi attivi di conti correnti bancari ecc..

Crediti a breve: tale voce corrisponde ai crediti esigibili entro l'esercizio.

Ratei e risconti attivi: proventi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

Altro Attivo circolante: somma di ratei e risconti, crediti a breve e disponibilità liquide.

Immobilizzazioni: totale immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Immobilizzazioni immateriali: tale voce, al netto degli ammortamenti, comprende sia gli investimenti agevolabili, sia quelli non agevolabili, relativi ai beni immateriali (software, brevetti ecc.)

Immobilizzazioni materiali: tale voce, al netto degli ammortamenti, comprendente sia gli investimenti agevolabili, sia quelli non agevolabili, relativi ai beni materiali (impianti, macchinari, attrezzature ecc.)

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni e titoli di natura finanziaria detenuti durevolmente dall'impresa.

Passivo

Passivo circolante: (Debiti a breve vs. banche e fornitori + ratei e risconti passivi)

Debiti a breve vs. fornitori: tale voce comprende debiti "di funzionamento" e sigibili entro l'esercizio.

Debiti a breve vs. banche: gli importi relativi a tali voci devono essere coerenti con quanto previsto nella parte descrittiva al punto B4 ed in relazione sia al piano di copertura degli investimenti previsti per la realizzazione dell'iniziativa e sia al fabbisogno generato dall'attività di gestione ordinaria (*ad esempio la copertura di crediti verso clienti eccedenti notevolmente i debiti verso fornitori potrebbe richiedere un aumento del ricorso all'indebitamento a breve*).

Ratei e risconti passivi: costi di competenza dell'esercizio e non ancora sostenuti e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo. La stima di tali importi da parte delle imprese richiedenti non è obbligatoria, vista anche la complessità che questa comporta in fase previsionale.

Passivo a medio termine: (Debiti a medio e lungo termine + Trattamento fine rapporto + Fondi per rischi e oneri)

Debiti a medio termine: gli importi relativi a tali voci devono essere coerenti con quanto previsto nella parte descrittiva al punto B4 ed in relazione sia al piano di copertura degli investimenti previsti per la realizzazione dell'iniziativa.

Trattamento di fine rapporto: tale voce corrisponde agli accantonamenti TFR di ogni anno sommati a quelli degli anni precedenti.

Fondi per rischi e oneri: accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile (es. fondo per imposte ecc.); tale voce è eventuale, non essendo richiesto un tale dettaglio tecnico in fase previsionale.

Mezzi propri (Capitale sociale + utili + riserve)

Totale passivo

D7 Conto economico

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni): tale voce corrisponde per ogni anno ai ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa, diminuiti di sconti o abbuoni e al netto di IVA e altre imposte (voce A.1 del conto economico redatto secondo lo schema previsto dal codice civile).

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: pari alla differenza (rimanenze finali - rimanenze iniziali); tali importi saranno presumibilmente pari a 0 per le imprese diverse da quelle di produzione di beni.

Altri ricavi e proventi: ricavi e proventi diversi da quelli derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa.

Valore della produzione: è pari alla somma degli importi relativi alle tre voci di cui sopra.

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: comprende i prodotti acquistati per la rivendita da parte di imprese commerciali.

Acquisizione di servizi, consulenze, utenze ecc.: gli importi previsti devono essere coerenti con quanto esposto nella parte descrittiva e con l'attività caratteristica dell'impresa.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: pari alla differenza (rimanenze finali - rimanenze iniziali); corrisponde, per ogni anno, alla voce "Variazione delle rimanenze".

Fitti passivi e canoni per locazioni: affitto dei locali o di altri beni strumentali ecc.; comprende eventualmente i canoni leasing.

Personale: tale voce comprende il costo del personale relativo a salari e stipendi e deve essere coerente, nell'anno "a regime" con quanto indicato al punto C7.1.

Accantonamenti: eventuali accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri dello Stato patrimoniale.

Ammortamenti: corrisponde, per ogni anno, alla voce "Ammortamenti totali".

Oneri diversi di gestione: voce residuale per altri costi legati alla gestione.

Costi della produzione: somma delle precedenti voci di costo a partire dagli "Acquisti di materie prime ecc."

Risultato operativo: pari alla differenza (valore della produzione - costi della produzione).

Proventi finanziari: eventuali interessi attivi.

Interessi e oneri finanziari: interessi passivi relativi ai debiti di gestione, debiti vs. banche e alle fonti di finanziamento a titolo oneroso.

Proventi e oneri finanziari = proventi finanziari - oneri finanziari

Proventi e oneri straordinari = proventi straordinari - oneri straordinari

Risultato prima delle imposte: risultato operativo + (proventi - oneri finanziari) + (proventi - oneri straordinari)

Imposte sul reddito d'esercizio: stimare un'aliquota approssimativa (IRPEF o IRPEG, a seconda del tipo di società, + IRAP).

Utile netto (o perdita): Risultato prima delle imposte - imposte sul reddito.

D8 - PIANO FINANZIARIO per la copertura degli investimenti dell'iniziativa e del capitale di esercizio (ammorti in euro)

La compilazione del presente prospetto è obbligatoria anche per le ditte individuali e le imprese in contabilità semplificata e deve essere compilato anche nel caso in cui le iniziative siano richieste a titolo "de minimis".

I dati richiesti sono relativi al periodo di realizzazione dell'iniziativa, dall'anno di avvio a realizzazione sino all'anno di ultimazione dell'investimento. I fabbisogni rappresentano le uscite di denaro conseguenti agli investimenti previsti (immobilizzazioni agevolabili e non agevolabili) e agli impieghi di risorse relativi alla gestione caratteristica dell'impresa nel periodo considerato (capitale d'esercizio). Non comportando un immediato esborso e quindi un fabbisogno pari al relativo costo, tra gli investimenti sono esclusi i beni in leasing, mentre, in tal senso, rappresenta un fabbisogno la spesa per la quota capitale del canone anticipato. Tra le fonti di risorse disponibili per la copertura dei fabbisogni generati dall'iniziativa, oltre all'agevolazione della legge 215/92 che si prevede di ottenere (sia parte concessa in conto capitale che parte concessa sotto forma di finanziamento agevolato), con esclusione della quota relativa ai beni in leasing, vanno indicati, coerentemente con quanto riportato nella parte descrittiva e nei bilanci previsionali, gli importi relativi agli altri finanziamenti a m/l termine, gli apporti di mezzi propri e gli eventuali finanziamenti coperti dalle garanzie dei Fondi pubblici (punto 7 della circolare). La voce "altre disponibilità" si riferisce, tra l'altro, alle fonti relative alla gestione caratteristica dell'impresa nel periodo considerato, cioè debiti a breve (fonti esterne) e altre fonti generate all'interno dell'impresa, ovvero l'autofinanziamento (gli utili al netto delle perdite, reintegrati con i costi che, non comportando un'effettiva uscita monetaria, come ammortamenti e accantonamenti TFR, rappresentano una disponibilità per l'impresa). Le eventuali eccedenze di fonti rispetto al fabbisogno possono essere iscritte, a pareggio, nella voce "capitale d'esercizio" tra i fabbisogni.

D9 - Durata del finanziamento: numero di anni in cui si intende restituire il finanziamento agevolato - massimo 10 (vedasi punto 6.6 della circolare): riportare il numero di anni in cui si intendono restituire le agevolazioni che verranno concesse sotto forma di finanziamento agevolato (pari al 50% dell'importo complessivamente concesso). Si ricorda che la durata del finanziamento non può superare 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, compreso un periodo di preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato (vedasi punto 6.6 della Circolare esplicativa).

Allegato n.7

Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione (punto 12.2 della circolare)

Il/la sottoscritto/a....., nato/a a.....il....., e
residente in....., prov., via e n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..... con sede legale
in....., prov., via e n. civ., consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92, recante il n., e riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in....., prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento del..... un contributo complessivo di euro, di cui euro relativi a beni da acquistare direttamente e euro relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria, a fronte di spese ritenute ammissibili per euro, di cui euro relativi a beni da acquistare/acquistati direttamente e euro relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria.

(Per le sole richieste di erogazione per stato di avanzamento) il sottoscritto dichiara inoltre:

- che, alla data del, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di euro, pari al % **(1)** della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui euro relativi a beni acquistati direttamente e euro relativi a beni acquistati in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione;
- che le fatture relative ai beni nuovi acquistati dall'impresa e/o dalla società di leasing **(2)**, oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

FATTURE ACQUISTI DIRETTI			DESCRIZIONE	IMPOR TO	DA TA PA GAMENTO
N.	DATA	FORNITORE			
			SUB TOTALE		

FATTURE ACQUISITI IN LEASING			DESCRIZIONE	IMPORTO
N.	DATA	FORNITORE		
			SUB TOTALE	
			TOTALE	

- (*dichiarazione NON necessaria nel caso di acquisti in leasing*) che tutti i pagamenti dei titoli di spesa suindicati sono stati effettuati direttamente dalla sottoscritta impresa;
- (*dichiarazione necessaria solo in caso di acquisto di attività preesistenti*) che le spese relative a macchinari, attrezzature, software e brevetti rilevati con l'acquisto di attività ammontano a euro come riscontrabile dall'atto di acquisto d'azienda (o ramo d'azienda) stipulato in data la cui copia conforme all'originale è allegata alla presente richiesta
- che le suddette spese complessivamente sostenute, con riferimento al provvedimento di concessione citato, sono così articolate:

- IMPIANTI GENERALI	euro	
- MACCHINARI E ATTREZZATURE	euro	
- OPERE MURARIE E RELATIVI ONERI DI PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI	euro	
- SOFTWARE	euro	
- BREVETTI	euro	
- STUDI DI FATTIBILITA' E PIANI DI IMPRESA	euro	
- SERVIZI REALI	euro	

(Indicare l'ipotesi che ricorre):

- che per le suddette spese l'impresa:
 - ✓ ha ottenuto ☐
 - ✓ non ha ottenuto ☐
- altre agevolazioni qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, previste da leggi nazionali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche:

nel caso si sia risposto affermativamente:

- che l'impresa ha ottenuto, per le suddette spese, le seguenti agevolazioni.....concesse daalle quali ha rinunciato con comunicazione del.....;
- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le opere realizzate ed immacchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;

- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono "di nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevanti nell'ambito della tipologia "acquisto di attività preesistente";
- di aver pagato canoni leasing per euro pari al % (1) del contributo concesso per i relativi beni;

CHIEDI

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo: *(basta solo l'ipotesi che ricorre)*
 A titolo di anticipazione ☐ a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati ☐
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. via e n. civ. di coordinate bancarie (ABI / CAB)

A tal fine allega:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa
- Fidejussione / polizza assicurativa per la richiesta di anticipazione
- In caso di acquisto / affitto di attività preesistente: copia conforme degli atti di compravendita / locazione

....., lì

L'impresa:
timbro e firma (3)

.....

Note:

(1) Indicare la percentuale con due cifre decimali

(2) Indicare la/le società di leasing intestatarie delle fatture

(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

Allegato n.8

Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione (punto 12.2 della circolare)

Premesso che:

- L'impresa..... (di seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in cod. fisc....., partita IVA....., ha presentato in data..... a (1) domanda di agevolazioni ai sensi della L.215/92 per un programma di investimento di euro..... da realizzare nell'unità locale ubicata in..... prov..... via e n. civ.....;
- (1) con provvedimento n. del ha concesso alla contraente per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo complessivo di euro
- ai sensi dell'art. 15 del decreto di attuazione della L.215/92 la prima quota del contributo, pari al 30% del contributo concesso, può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno alla somma da erogare;
- tutto ciò suindicato forma parte integrante del presente atto;

IVA sottoscritta (2) (in seguito denominata per brevità "banca" o "società"), con sede legale in prov. via e n. civ..... iscritta nel registro delle imprese di al n....., iscritta all'albo/elenco..... (3) a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il
..... nato a il

nella rispettiva qualità di

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del/della impresa suindicata ed a favore del (1) fino alla concorrenza dell'importo di euro (euro), corrispondente al 30% del contributo concesso oltre alla maggiorazione specificata al punto seguente,

La sottoscritta banca/società, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a (1), con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta - comunicata per conoscenza alla banca/società medesima - formulata da (1) a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso;
- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata a carico della contraente da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 3) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fidejussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 30 mesi a decorrere dalla data della effettiva erogazione della prima quota di contributo. La garanzia sarà svincolata da (1) alla data in cui questi verificherà la completa realizzazione del programma di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
- 4) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna della stessa, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria presentata non è ritenuta valida.

Il Fidejussore

.....

La contraente

.....

NB: Sottoscrivere conferma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del fidejussore

(1) Indicare la sola opzione che interessa tra: *il Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese)* / *la Regione* / *la Provincia autonoma.....* competente.

(2) indicare il soggetto che presta la garanzia.

(3) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Allegato n.9

Richiesta della seconda quota del contributo alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 12.4 della circolare)

Il/la sottoscritto/a....., nato/a a..... il....., e
residente in prov., via e n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..... con sede legale
in prov., via e n. civ. consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92, recante il n., e riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento del un contributo complessivo di euro, di cui euro relativi a beni da acquistare direttamente e euro relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria, a fronte di spese ritenute ammissibili per euro, di cui euro relativi a beni da acquistare/acquistati direttamente e euro relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria;
- che, alla data del, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di euro, pari al % (1) della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui euro relativi a beni acquistati direttamente e euro relativi a beni acquistati in locazione finanziaria;
- che le fatture relative ai beni nuovi acquistati dall'impresa e/o dalla società di leasing (2) oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

FATTURE ACQUISTI DIRETTI			DESCRIZIONE	IMPOR TO	DA TA PA GAMENTO
N.	DATA	FORNITORE			
SUB TOTALE					

- *(dichiarazione NON necessaria nel caso di acquisti in leasing)* che tutti i pagamenti dei titoli di spesa suindicati sono stati effettuati direttamente dalla sottoscritta impresa;
- *(riportare solo in caso di acquisto di attività preesistenti)* che le spese relative a macchinari, attrezzature, software e brevetti rilevati con l'acquisto di attività ammontano a euro come riscontrabile dall'atto di acquisto d'azienda (o ramo d'azienda) stipulato in data ,
- che le suddette spese complessivamente sostenute, con riferimento al provvedimento di concessione citato, sono così articolate :

- IMPIANTI GENERALI	euro	
- MACCHINARI E ATTREZZATURE	euro	
- OPERE MURARIE E RELATIVI ONERI DI PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI	euro	
- SOFTWARE	euro	
- BREVETTI	euro	
- STUDI DI FATTIBILITA' E PIANI DI IMPRESA	euro	
- SERVIZI REALI	euro	

- che per le suddette spese l'impresa:
 - ✓ ha ottenuto ☐
 - ✓ non ha ottenuto ☐

altre agevolazioni qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, previste da leggi nazionali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche:

- che l'impresa ha ottenuto, per le suddette spese, le seguenti agevolazioni.....concesse da
.....alle quali ha rinunciato con comunicazione del.....;
- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono "di nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attività preesistente"
- di aver pagato canoni leasing per euro pari al % (1) del contributo concesso per i relativi beni e al % (1) del valore dei beni medesimi;
- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa acquistati dall'impresa, solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività dell'impresa, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- *(riportare solo in caso di programmi che prevedono spese per opere murarie)* che l'impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere murarie realizzate;
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è stata ultimata il (gg/mm/aaaa) ed è entrata/entrerà a regime il (gg/mm/aaaa) e che pertanto l'anno "a regime" è il (aaaa) (3);
- che la partecipazione femminile nell'impresa, alla data di sottoscrizione della presente richiesta, è la seguente (vedasi punto 1.2 della circolare):

SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI PERSONE: Numero totale dei soci di cui donne

SOCIETÀ DI CAPITALI: Capitale sociale (Euro)

Quota di capitale spettante a donne (Euro)

Organo di amministrazione: n° dei componenti di cui donne

- che si confermano, per l'anno a regime, tutti gli elementi indicati nel Modulo di domanda e nella Scheda tecnica che hanno determinato il calcolo degli indicatori (4);

ovvero (riportare solo l'ipotesi che ricorre)

- che NON si confermano, per l'anno a regime, gli elementi indicati nel Modulo di domanda e nella Scheda tecnica che hanno determinato il calcolo degli indicatori, e che pertanto i nuovi elementi da considerare per il calcolo degli indicatori sono i seguenti:

- numero complessivo di occupati attivati dall'iniziativa (ULA) di cui donne (ULA)

- totale partecipazione femminile all'impresa

si ☐ no ☐

- adesione ad un sistema di certificazione di qualità Ambientale

si ☐ no ☐

CHIEDE

- che venga erogata la seconda quota del suddetto contributo
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. via e n. civ. di prov. coordinate bancarie (ABI / CAB)

A tal fine si allega la seguente documentazione:

.....

....., lì

L'impresa:

timbro e firma (5)

.....

Note:

- (1) Indicare la percentuale con due cifre decimali
- (2) Indicare la/le società di leasing intestatarie delle fatture
- (3) Siveda quanto previsto al punto 12.3 della Circolare
- (4) i dati previsionali per l'anno a regime sono quelli indicati ai punti C7, C8, e C9 della Scheda tecnica
- (5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Allegato n.10

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 12.4 della circolare)

Il/la sottoscritto/a....., nato/a a.....il....., e
residente in, prov., via e n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..... con sede legale
in prov., via e n. civ..... consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che le seguenti fatture :

(indicare gli importi in Euro)

n.	del	imponibile	IVA	totale	data/e pagamento/i (1)	modalità pagamento (1)(2)

sono state integralmente pagate da:(3) e che per
le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere

.....li.....

timbro e firma (4)

.....

Note:

- (1) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe
- (2) indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.)
- (3) indicare il soggetto (persona fisica o impresa) che ha provveduto al pagamento;
- (4) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Elenco dei comuni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato CE (approvato con decisioni della Commissione dell'Unione Europea del 20 settembre 2000, del 20 giugno 2001 e dell' 8 settembre 2004).

<i>Regione VALLE D'AOSTA</i>
<i>Provincia di Aosta</i>
Aosta (1)
Arnad
Bard
Brissogne
Champdepraz
Dornas
Fénis
Hône (2)
Issogne
Pollein
Pont-Saint-Martin (3)
Saint-Marcel
Verrès (4)
<i>Regione PIEMONTE</i>
<i>Provincia di Torino</i>
Agliè
Airasca
Ala di Stura
Albiano d'Ivrea
Alìe Superiore
Almeide
Alpette
Alpignano
Andrate
Angrogna
Avigliana
Azeaglio
Bairo
Balngero
Baldissero Canavese
Balmè
Banchette
Barbania
Barone Canavese
Beinasco
Bobbio Pellice
Bollengo
Borgaro Torinese
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea

Borgomasino
Borgone Susa
Bosconero
Brandizzo
Bricherasio
Brosso
Bruino
Bruzolo
Buriasco
Burolo
Busano
Bussoleno
Buttiglieria Alta
Cafasse
Cahaso
Candia Canavese
Candiolo
Canischio
Cantahupa
Cantoira
Caprie
Caravino
Casalborgone
Cascinetta d'Ivrea
Caselle
Caselle Torinese
Castagneto Po
Castagnole Piemonte
Castellamonte
Castellnuovo Nigra
Castiglione Torinese
Cavour
Cercenasco
Ceres
Ceresole Reale
Chialamberto
Chianocco
Chiaverano
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa di San Michele
Chivasso
Ciconio
Cintano
Cinzano
Cirìe'
Coassolo Torinese
Coazze
Collegno
Colleretto Castellnuovo

Colleretto Giacosa
Condove
Corio
Cossano Canavese
Cuceglio
Cumiana
Quorgne'
Druento
Favria
Felitto
Fiano
Fiorano Canavese
Fogizzio
Forno Canavese
Frassineto
Front
Frossasco
Garzigliana
Gassino Torinese
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givolotto
Gravere
Groscavallo
Grosso
Grugliasco
Ingria
Issiglio
Ivrea
La Cassa
La Loggia
Lanzo Torinese
Leini
Lemie
Lessolo
Levone
Locana
Lombardore
Loranze'
Lugnacco
Luserna San Giovanni
Lusimetta
Lusiglie'
Maceello
Maglione
Mathi
Mattie
Mazze'
Meana di Susa

Mercenasco
Meugliano
Mezzenile
Mompalano
Monastero di Lanzo
Moncalieri (5)
Moncenisio
Montalenghe
Montalto Dora
Montanaro
Nichelino
Noasca
Nole
Nomaglio
None
Novalesa
Oglianico
Orbassano
Orio Canavese
Osasco
Osasio
Ozegna
Palazzo Canavese
Parella
Pavone Canavese
Pecco
Pecetto Torinese
Perosa Argentina
Perosa Canavese
Pertusio
Pessinetto
Pianezza
Pinasca
Pinerolo
Piobesi Torinese
Piossasco
Piscina
Piverone
Pont-Canavese
Porte
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quagliuzzo
Quassolo
Reano
Ribordone
Rivalba
Rivalta di Torino
Rivara
Rivarolo Canavese
Rivarossa
Rivoli

Robassomero
Rocca Canavese
Roletto
Romano Canavese
Ronco Canavese
Rondissone
Rora'
Rosta
Rubiana
Rueglio
Salassa
Salerano Canavese
Samone
San Benigno Canavese
San Carlo Canavese
San Colombano Belmonte
San Didero
San Francesco al Campo
San Germano Chisone
San Gillio
San Giorgio Canavese
San Giorio di Susa
San Giusto Canavese
San Martino Canavese
San Maurizio Canavese
San Mauro Torinese
San Pietro Val Lemina
San Ponso
San Raffaele Cimena
San Sebastiano da Po
San Secondo di Pinerolo
Sangano
Sant'Ambrogio di Torino
Sant'Antonino di Susa
Scalenghe
Scammagno
Sciolze
Settimo Rottaro
Settimo Torinese
Sparone
Strambinello
Strambino
Susa
Torino (6)
Torrazza Piemonte
Torre Canavese
Torre Pellice
Trana
Trasella
Traversella
Traves
Trofarello
Usseglio

Vaie
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Varisella
Vauda Canavese
Venaria Reale
Venaus
Verolengo
Vestignè
Vialfre'
Vico Canavese
Widracco
Vigone
Villanova Canavese
Villar Dora
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Villarbasce
Vinovo
Virle Piemonte
Vische
Vistrorio
Vin'
Volpiano
Volvera
<i>Regione LOMBARDIA</i>
<i>Provincia di Varese</i>
Albizzate
Arsago Seprio
Besenote
Busto Arsizio (7)
Cairate
Cardano al Campo
Carnago
Caronno Varesino
Casorate Sempione
Cassano Magnago
Castellanza (8)
Cavaria con Premezzo
Fagnano Olona
Ferno
Gallarate
Golasacca
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Inverigo con Orago
Lonate Pozzolo
Marnate
Oggiona con Santo Stefano

Olgiate Olona
Samarate
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Somma Lombardo
Sominago
Vizzola Ticino
<i>Provincia di Como</i>
Arosio
Cabiate
Carugo
Inverigo
Lurago d'Erba
Mariano Comense
<i>Provincia di Milano</i>
Albate
Arconate
Barlassina
Besana in Brianza
Biassono
Bovisio-Masciago
Erusco
Buscate
Busto Garolfo
Canegrate
Carate Brianza
Casorezzo
Castano Primo
Ceriano Laghetto
Cerro Maggiore
Cesano Maderno
Cogliate
Cuggiono
Dairago
Desio
Gnassano
Inveruno
Lazrate
Legnano (9)
Lentate sul Seveso
Limbiate
Lissone
Macherio
Magnago
Meda
Misinto
Muggio'
Nosate
Nova Milanese
Renate
Rescalina
Robecchetto con Induno
San Giorgio su Legnano

Seregno
Seveso
Solaro
Sovico
Triuggio
Turbigo
Vanzaghella
Varese
Veduggio al Lambro
Veduggio con Colzano
Verano Brianza
Villa Cortese
<i>Regione VENETO</i>
<i>Provincia di Verona</i>
Castagnaro
Terrazzo
Villa Bartolomea
<i>Provincia di Venezia</i>
Cavarzere
Chioggia (10)
Cona
Venezia (11)
<i>Provincia di Padova</i>
Baone
Carcari
Casale di Scodosia
Castelbaldo
Cinto Euganeo
Este
Granze
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Montagnana
Ospe daletto Euganeo
Ponso
Saletto
Santa Margherita d'Adige
Sant'Elena
Sant'Urbano
Urbana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
<i>Provincia di Rovigo</i>
Adria
Bagnolo di Po
Canaro
Corbola
Fiesse Umbertino
Giacciano con Barucchella
Loreo
Occhiobello
Papozze

Pettorazza Grimani
Rosolina
Sienta
Trecenta
<i>Regione FRIULI VENEZIA GIULIA</i>
<i>Provincia di Udine</i>
Cervignano del Friuli (12)
S. Giorgio di Nogaro
Torviscosa
<i>Provincia di Gorizia</i>
Doberdò del Lago
Gorizia (13)
Grado (14)
Monfalcone (15)
Ronchi dei Legionari
Savogna d'Isonzo
Saranzano
<i>Provincia di Trieste</i>
Duino-Aurisina (16)
Monrupino (17)
Muggia
S. Dorligo della Valle (18)
Sgonico
Trieste (19)
<i>Regione LIGURIA</i>
<i>Provincia di Savona</i>
Altare (20)
Bergeggi (21)
Cairo Montenotte (22)
Carcare
Cengio
Cosseria (23)
Dego (24)
Finale Ligure (25)
Millesimo
Pontinvrea
Quiliano (26)
Roccamare
Sassello
Savona (27)
Vado Ligure (28)
Vezzi Portio
<i>Provincia di Genova</i>
Arenzano (29)
Avegno
Bargagli
Basella (30)
Carasco (31)
Casazza Ligure (32)
Casella
Ceranesi (33)
Chiavari (34)

Cicagna
Cogoleto (35)
Coreglia Ligure
Davagna
Genova (36)
Isola del Cantone (37)
Lavagna (38)
Leivi
Moconesi (39)
Montoggio
Ne (40)
Orero
Ronco Scrivia (41)
San Colombano Certenoli
Sant'Olcese (42)
Savignone (43)
Serra Riccò (44)
Sestri Levante (45)
Sori (46)
Tribogna
<i>Provincia di La Spezia</i>
Arcola (47)
Bolano (48)
Follo (49)
La Spezia (50)
Ortonovo
Santo Stefano di Magra (51)
Sarzana (52)
Vezzano Ligure (53)
<i>Regione EMILIA ROMAGNA</i>
<i>Provincia di Ferrara</i>
Comacchio (54)
Copparo (55)
Ferrara (56)
Formignana
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Ro (57)
Tresigallo
<i>Provincia di Ravenna</i>
Ravenna (58)
<i>Regione TOSCANA</i>
<i>Provincia di Massa-Carrara</i>
Aulla (59)
Carrara
Casola in Lunigiana
Fivizzano
Massa
Montignoso
<i>Provincia di Lucca</i>
Bagni di Lucca
Barga

Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fosciandora
Galliciano
Gimuncugnano
Miracuciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina
<i>Provincia di Pistoia</i>
Agliana
Montale
Piteglio
San Marcello Pistoiese
<i>Provincia di Prato</i>
Canigallo
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio
<i>Provincia di Livorno</i>
Campiglia Marittima
Castagneto Carducci
Piombrino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto
<i>Provincia di Pisa</i>
Castelnovo Val di Cecina
Monteverdi Marittimo
Pomarance
<i>Provincia di Siena</i>
Chiusdino
Monticiano
<i>Provincia di Grosseto</i>
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Roccastrada
<i>Regione UMBRIA</i>
<i>Provincia di Perugia</i>

Campello sul Clitunno
Foligno (60)
Gualdo Tadino
Nocera Umbra
Spoletto
Trevi
Valtopina
<i>Provincia di Terni</i>
Narni (61)
Terni (62)
<i>Regione MARCHE</i>
<i>Provincia di Ancona</i>
Cerreto d'Esi
Fabiano
Genga
Sassoferrato
<i>Provincia di Macerata</i>
Camerino
Castelraimondo
Esanatoglia
Matelica
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i>
Acquasanta Terme
Amandola
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Castel di Lama
Castignano (63)
Castorano (64)
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Folignano
Force
Maltignano
Montalto delle Marche
Montedivovo
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Offida
Palmiano
Roccamare
Rotella
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta
<i>Regione LAZIO</i>

<i>Provincia di Roma</i>
Albano Laziale
Anzio
Ariccia
Artena
Carpineto Romano
Castel Gandolfo
Colleferro
Gavignano
Genzano di Roma
Gorga
Lanuvio
Lariano
Monte Ianico
Nemi
Nettuno
Segni
Valmontone
Velletri
<i>Provincia di Latina</i>
Aprilia
Bassiano
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Latina
Maenza
Norma
Priverno
Prose di
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca Dei Volsci
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sezze
<i>Provincia di Frosinone</i>
Alatri
Amaseno
Anagni
Aquino
Arce
Amara
Arpino
Ausonia
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Cassino
Castelliri
Castellnuovo Parano
Castro Dei Volsci
Castrocielo

Ceccano
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Collepardo
Coreno Ausonio
Falvaterra
Ferentino
Filettino
Fontana Liri
Fontechiari
Frosinone
Fumone
Giuliano Di Roma
Guarcino
Isola del Liri
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Paliano
Pastena
Patrica
Pescosolido
Pico
Piedimonte San Germano
Piglio
Pignataro Interamna
Pofi
Posta Fibreno
Ripi
Roccasecca
San Giorgio a Liri
San Vittore del Lazio
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Serrone
Sgurgola
Sora
Strangolagalli
Supino
Torrice
Trevini del Lazio
Valleorsa
Vallemaio
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Santa Lucia
Villa Santo Stefano
<i>Regione ABRUZZO</i>
<i>Provincia di L'Aquila</i>
Balsorano
Capestrano

Collepietro
Ofena
Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Vittorito
<i>Provincia di Teramo</i>
Alba Adriatica
Ancarano
Arsita
Atri
Basciano
Bellante
Bisenti
Campelli
Canzano
Castel Castagna
Castellalto
Castelli
Castiglione Messer Raimondo
Castilenti
Celino Attanasio
Cernignano
Civitella del Tronto
Colledara
Corropoli
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Giulianova
Isola Gran Sasso
Montefino
Montorio al Vomano
Morro d'Oro
Mosciano Sant'Angelo
Nereto
Notaresco
Penna Sant'Andrea
Pietracameia
Pineto
Rocca Santa Maria
Roseto degli Abruzzi
S. Egidio alla Vibrata
Sant'Omero
Silvi
Teramo
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tortoreto
Tossicia
Valle Castellana
<i>Provincia di Pescara</i>
Abbatteggio
Alanno
Bolognano

Brittoli
Bussi sul Tirino
Caramanico Terme
Carpineto della Nora
Castiglione a Casauria
Catignano
Cepagatti
Civitaquana
Civitella Casanova
Collecervino
Corvara
Cugnoli
Elire
Farindola
Lettomanoppello
Loreto Aprutino
Manoppello
Montebello di Bertona
Nocciano
Perne
Pescosansone
Picciano
Pietranico
Popoli
Roccamorice
Rosciano
Salle
San Valentino in Abruzzo Citeriore
Sant'Eufemia a Maiella
Scafa
Serramonacesca
Tocco da Casauria
Torre dei Passeri
Turrivalignani
Vicoli
Villa Celiera
<i>Provincia di Chieti</i>
Albino
Archi
Ari
Atessa
Bomba
Bucchianico
Carpineto Sinello
Carunchio
Casacanditella
Casalanguida
Casalbordino
Casalincontrada
Casoli
Castel Frentano
Castelguidone
Castiglione Messer Marino

Celenza sul Trigno
Chieti
Civita M. Raimondo
Colledara
Colledara
Cupello
Dogliola
Fallo
Fara Filiorum Petri
Fara S. Martino
Fossacesia
Fraine
Fresagrandinaria
Frissa
Furci
Gessopalena
Gissi
Giuliano Teatino
Guardiagrele
Guilmi
Lama dei Peligni
Lanciano
Lentella
Lettopalena
Liscia
Miglianico
Montenerodomo
Montedisonio
Mozzagro
Paglieta
Palena
Palmoli
Palombaro
Pernadomo
Pernapiedimonte
Perano
Pietraferrazzana
Pollutri
Pretoro
Rapino
Ripa Teatina
Rocca San Giovanni
Roccamontepiano
Roccascasale
Roccaspinalveti
San Buono
San Giovanni Lupatone
San Martino sulla Marrucina
San Salvo
San Vito Chietino
Santa Maria Imbaro
Sant'Eusanio del Sangro
Scerni

Schiavi di Abruzzo
Taranta Peligna
Tollo
Torino di Sangro
Tomarecchio
Torrebruna
Torrevecchia Teatina
Torricella Peligna
Treglio
Tufillo
Vacri
Vasto
Villa Santa Maria
Villafonsina
Villamagna
<i>Regione MOLISE</i>
<i>Provincia di Isernia</i>
Acquaviva d'Isernia
Agnone (65)
Bagnoli del Trigno
Cantalupo nel Sannio
Capracotta
Carovilli
Carpinone
Castel del Giudice
Castel San Vincenzo
Castelpetrosino
Castelpizzuto
Castelvetro
Cerro al Volturno
Chiausci
Civitanova del Sannio
Colli al Volturno
Conca Casale
Filignano
Forlì del Sannio
Fomelli
Frosolone
Isernia
Longano
Macchia d'Isernia
Macchiagodena
Miranda
Montaquila
Montenero Val Cocchiara
Monteroduni
Pesche
Pescocostanzo
Pettoranello del Molise
Pietrabbondante
Pizzone
Poggio Sannita (66)
Pozzilli

Roccamandolfi
Roccasirura
Rocchetta a Volturno
Santa Maria del Molise
Sant'Agapito
Sant'Elena Sannita
Scapoli
Sessano del Molise
Sesto Campano
Vastogirardi
Venafro
<i>Provincia di Campobasso</i>
Acquaviva Collecroce
Baranello
Bojano
Bonefro
Busso
Campobasso (67)
Campochiaro
Campodipietra
Campolieto
Campomarino
Casacalenda
Castelbottaccio
Castellino del Biferno
Castelmauro
Castropignano (68)
Cerceannagione
Cercepiccola
Civitacampomarano
Colle d'Anchise
Colletorto
Duronia
Ferrazzano
Gambatesa
Gildone
Guardia Gfiera
Guardiaregia
Guglionesi
Jelsi
Larino
Lucito
Lupara
Macchia Valfortore
Mafalda
Matrice
Mirabello Sannitico
Molise
Monacilioni
Montagano
Montecilfone
Montefalcone nel Sannio
Montelongo

Montemitro
Montenero di Bisaccia
Montorio nei Frentani
Morrone del Sannio
Palata
Petaciatto
Perella Tiferina
Pietracatella
Portocannone
Provvidenti
Riccia
Ripabottoni
Ripalimosani
Roccamandolfi
Rotello
San Felice del Molise
San Giacomo degli Schiavoni
San Giovanni in Galdo
San Giuliano del Sannio
San Giuliano di Puglia
San Martino in Pensilis
San Massimo
San Polo Matese
Santa Croce di Magliano
Sant'Elia a Pianisi
Sepino
Spinete
Taverna
Termoli (69)
Toro
Trivento
Tufara
Ugento
Vinchiaturo

NOTE

1. Le seguenti sezioni censuarie: 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 120, 121, 122, 123, 124, 133, 134, 137, 199, 204, 208, 250
2. Solo la sezione censuaria n.2
3. Solo le seguenti sezioni censuarie: 5, 6, 11
4. Solo le sezioni censuarie 4 e 10
5. L'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Profarelli, il fiume Po e delimitata da strada Monico, strada Revigliasco, via Cavour, Stazione ferroviaria
6. Solo i seguenti quattro quartieri: Mirafiori Sud, Rebaudengo-Falchiera-Filaretto, Madonna di Campagna-Lama, Regio Parco

<i>Barca Bertolla</i>
7. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: da 1 a 3, da 12 a 15, 29, da 33 a 51, 56, da 88 a 92, da 95 a 97, 8888
8. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 2, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 26
9. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 1, 2, da 4 a 11, da 29 a 36, da 39 a 43, 49, 50
10. Solo le seguenti zone o quartieri: Canali, Saloni, B.S. Giovanni (compresa zona portuale di Val da Rio), Sottomarina centro, Sottomarina spiaggia
11. Solo le seguenti zone o quartieri: Giudiccia-Saccifola, Mirano-Sant'Erasmo, Burano-Masorbo-Torcello, Pellestrina-S. Pietro in Volta, Zona portuale del Comune di Venezia, Venezia arsenale, Marghera-Catene-Malcontenta
12. Solo l'area ☐ everone ☐ sa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno
13. Solo le seguenti circoscrizioni: Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonna del Forte (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Cecotti che prosegue lungo la sponda destra del Fiume Isarco)
14. L'intero territorio comunale e corrispondente parte del Demanio marittimo ad eccezione della frazione di Fossalon
15. L'intero territorio comunale e corrispondente parte del Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo
16. Si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medebona, Sittiana e corrispondente parte del Demanio marittimo
17. Si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoparco di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste
18. Si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste
19. Solo le seguenti circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola-Falmaria-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del

Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	706, dalla 709 alla 725, dalla 801 alla 829, dalla 831 alla 835, 839, 841, dalla 844 alla 847, dalla 853 alla 872, dalla 877 alla 881, 891, dalla 895 alla 899, dalla 960 alla 1025, dalla 1047 alla 1049, dalla 1083 alla 1085, 1089, 1090, 1099, 1107, dalla 1114 alla 1122, dalla 1191 alla 1193, 1363, 1367, 1712, 1753, 1754, 2718, dalla 3103 alla 3112	51. Solo le seguenti sezioni censuarie 6, dalla 11 alla 18, dalla 24 alla 31
20. Solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 1 alla 14	37. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 7, 12, 13, 15, 16, 22, 37	52. Limitatamente alle sezioni censuarie 20*, 34, 40, 41, 50*, 51*, 55 (*) solo per la parte interna alle unità urbanistiche in op. 2
21. Solo la sezione censuaria 7	38. Solo le sezioni di censimento: 0001; 0003; 0006; dalla 0012 alla 0016 inclusa; dalla 0019 alla 0021 inclusa; 0029; 0031 e 0032; 0042	53. Solo le seguenti sezioni censuarie 9, 10, dalla 15 alla 26, dalla 41 alla 47
22. Solo le seguenti sezioni censuarie 14, 15, 18, 19, dalla 24 alla 30, dalla 32 alla 34, dalla 36 alla 39, dalla 44 alla 51, 55 solo per la parte a nord della linea ferroviaria	39. Solo le sezioni censuarie dalla 1 alla 18	54. Solo le sezioni censuarie 6, 17, 21, 33 e 35
23. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 14 alla 16	40. Solo le seguenti sezioni censuarie 5, 6, dalla 19 alla 21, dalla 28 alla 32, 39, 41	55. Solo le sezioni censuarie 16, dalla 24 alla 29, 32, dalla 34 alla 44, dalla 46 alla 51, dalla 73 alla 77, dalla 79 alla 84, 106
24. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 12, dalla 18 alla 31	41. Solo le seguenti sezioni censuarie 1, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27	56. Solo le Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682
25. Solo le seguenti sezioni censuarie 3, 13, 20, 27, 29, 32, 34, dalla 51 alla 54	42. Solo le seguenti sezioni censuarie 7, 8, dalla 11 alla 13, 15, 26, dalla 32 alla 35	57. Solo le sezioni censuarie 2, 12, 13 e 19
26. Solo le seguenti sezioni censuarie 8, dalla 16 alla 21, dalla 27 alla 34, 36, 37, dalla 42 alla 47	43. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 3 alla 6, 12, 17, 18	58. Solo le frazioni geografiche Camerlona limitatamente alla sezione censuaria 1427, Casalborsetti-Primaro, Fornace Zavattini, Lido di Magnavacca, Lido Adriano limitatamente alle sezioni censuarie 1614, 2441 e 2309, Lido di Dante limitatamente alla sezione censuaria 1685, Marabiole, Marina di Ravenna, Marina Romea, Messano limitatamente alle sezioni censuarie da 1085 a 1094, Piailassa Baiona, Piailassa
27. Solo ambito portuale e le seguenti sezioni censuarie: 2, 10, 114, 115, 118, 119, 121, dalla 123 alla 127, dalla 129 alla 132	44. Solo la sezione censuaria 13	Piombone, Piangipane limitatamente alle sezioni di censimento da 1461 ^a 1464 e 1467, Pineta di Classe 1, Pineta di Classe 2, Pineta S. Vitale, Porto Corsini, Punta Marina Terme escluse le sezioni di censimento 1379 e 1381, Ravenna frazione prima limitatamente alle sezioni censuarie da 759 a 762, Ravenna frazione terza limitatamente alle sezioni censuarie da 612 a 637, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 769 a 775, da 779 a 780, da 786 a 797, da 799 a 804, da 2429 a 2430 e 2432, S. Michele
28. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 13, 24, 27	45. Solo le sezioni di censimento: dalla 0002 alla 0004 inclusa; dalla 0010 alla 0013 inclusa; 0026 e 0027; dalla 0030 alla 0033 inclusa; 0036; 0038, 0039; dalla 0048 alla 0052 inclusa; 0058 e 0059; dalla 0061 alla 0063 inclusa	limitatamente alla sezione censuaria 1519, Torri limitatamente alle sezioni censuarie 1153, 1155, 1156, da 1159 a 1162, S. Romualdo limitatamente alle sezioni censuarie da 1163 a 1165 e 1171, Sant'Alberto limitatamente alle sezioni censuarie 894, 895, da 898 a 904, da 936 a 942, da 944 a 950, S.
29. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 32 alla 35, 37, 40	46. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 5 alla 13, dalla 15 alla 17, 25, 26	
30. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 6 alla 11, 13, 14	47. Solo le seguenti sezioni censuarie 7, dalla 25 alla 29, 31, 32, 38, 39, dalla 41 alla 47	
31. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 11, dalla 13 alla 16, 19, 20	48. Solo le seguenti sezioni censuarie 17, 25, 37, dalla 41 alla 43, 45	
32. Solo le seguenti sezioni censuarie 5, 8, 9, dalla 11 alla 14, dalla 16 alla 20	49. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 9, dalla 24 alla 29, 31, 32	
33. Solo le seguenti sezioni censuarie 20, 22, 24, 44, 45	50. Solo ambito portuale compreso arsenale e le seguenti sezioni censuarie: 26, 27, 473, dalla 487 alla 489, 492, 494, dalla 497 alla 500, dalla 527 alla 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, dalla 568 alla 570, 574, 575, dalla 577 alla 579, 628, 629, 687, 688, 821, dalla 824 alla 954	
34. Solo le sezioni di censimento: dalla 0008 alla 0010 inclusa; 0015; 0023; 0028; 0040 e 0041; 0044 e 0045; 0047; 0049; dalla 0051 alla 0053 inclusa; 0080; 0087 e 0088; 0099		
35. Solo le sezioni censuarie 23 e 35		
36. Solo ambito portuale e le seguenti sezioni censuarie: dalla 24 alla 27, dalla 29 alla 97, dalla 101 alla 106, dalla 108 alla 112, dalla 153 alla 159, dalla 166 alla 179, dalla 189 alla 194, dalla 200 alla 215, 217, 229, 230, 239, 266, 281, 328, dalla 334 alla 343, dalla 350 alla 364, 367, dalla 374 alla 377, dalla 390 alla 393, dalla 431 alla 433, 461, 520, dalla 522 alla 524, dalla 542 alla 620, 661, 663, 705,		

Antonio limitatamente alla sezione censuaria 1248, Savio limitatamente alle sezioni censuarie 1965 e 1978.
59. Solo le seguenti sezioni censuarie: 4, da 6 a 11, da 13 a 18, da 20 a 75
60. L'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie: dalla 1 alla 48; dalla 50 alla 56; 61; 62; dalla 66 alla 93; dalla 99 alla 134; 136 (parte: esattamente l'area di forma quadrangolare di 150 ha circa posta a sud est dell'abitato di Sterpete); dalla 137 alla 141; 143; 144; dalla 146 alla 170; dalla 181 alla 186; 187 (fascia a Nord-Est del torrente Ceverone di 1.500 m di ampiezza); dalla 188 alla 190; dalla 197 alla 205; dalla 207 alla 233; 247; dalla 249 alla 261; 283; 284; 290; 293; 382; 383; 401; 414; dalla 417 alla 419; dalla 425 alla 429; dalla 435 alla 437; 439; 440
61. L'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 10, dalla 12 alla 26, 28, 29, dalla 105 alla 117, 121
62. L'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 4, dalla 7 alla 15, 17, 19, dalla 23 alla 42, dalla 51 alla 57, dalla 85 alla 99, dalla 101 alla 109, dalla 111 alla 119, dalla 121 alla 123, dalla 125 alla 152, dalla 154 alla 159, dalla 161 alla 167, dalla 169 alla 200, dalla 202 alla 245, dalla 249 alla 258, dalla 264 alla 285, dalla 287 alla 324, dalla 328 alla 374, 613, 614, 617, dalla 619 alla 656, dalla 658 alla 683, dalla 704 alla 706, 712, 713, 733
63. Centro abitato di Castignano e Ripabernarda e le frazioni di S.

Martino, Moglie piccola, Palombare Crocefisso, S. Giuliano e confine con il comune di Rotella; area della contrada di S. Venanzo, meglio identificata con la fascia adiacente la S.P. San Venanzo a partire dal fabbricato di proprietà Spinelli Luigino, direzione Castignano-Porte Tesino - fino all'agglomerato rurale di proprietà Galosi Franco; area della contrada di S. Angelo meglio identificata con la fascia a monte della S.P. Ripabernardese a partire dal fabbricato di proprietà Gagliardi Giovanni, direzione Ripabernarda-Ascoli Piceno, fino al fabbricato di proprietà dei f.lli Silvestri; area della contrada di Marianera meglio identificata con la fascia a monte della S.P. Ripabernardese comprendente i fabbricati di proprietà Spina Lorenzo e Domenico, direzione Ripabernarda-Ascoli Piceno, fino al fabbricato di proprietà Sacripanti Benedetto
64. L'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree Contrade: Ferretti, Padulo, S. Silvestro p. Pescollap.e Rocchetta p.
65. Solo la parte costituita dalle zone censuarie da 6 a 11 e da 13 a 15
66. Solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m. 650 compresa tra Acquedotto Penzelle - confine comunale in corrispondenza del torrente Ferrino - strada comunale "Coste del Mulino" dalla F. F. Ferrino all'intersezione Est con la strada di lottizzazione Nord del PIP - strada di lottizzazione Nord del

PIP - Strada comunale "Coste del Mulino" dall'intersezione Ovest con la strada di lottizzazione Nord del PIP fino a quota 650 sul livello del mare
67. L'intero territorio comunale ad esclusione delle zone censuarie da 1 a 28, da 32 a 77, da 79 a 82, 84, da 86 a 112, 117, da 123 a 124, da 126 a 140, da 142 a 143, da 145 a 156, da 162 a 164, da 166 a 167, da 169 a 198, 200, da 202 a 210, da 214 a 219, da 221 a 228, 286, da 288 a 289, 330
68. Solo l'area PIP delimitata dalle strade "Fetecale" e "Valli"
69. L'intero territorio comunale tranne le seguenti zone censuarie: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001

7

Determinazione delle misure del contributo del conto capitale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile.

(Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio 2001)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto l'articolo 3, comma 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, che ha recepito le disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 5, comma 1 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto è concesso secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;

Visto l'articolo 4 del citato regolamento 70/2001 della Commissione europea, ai sensi del quale l'intensità massima di aiuto per le piccole imprese ubicate nei territori non ammessi alle deroghe di cui all'articolo 87,3,a) e 3,c) è fissata nella misura del 15% ESL;

Visto che la Commissione europea, con decisione SG (2000) D 102347 del 13 marzo 2000, ha approvato le aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,3, a) e ha approvato le seguenti relative intensità massime di aiuto:

Calabria: 50% ESN + 15% ESL;

Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15%ESL;

Visto che la Commissione europea, con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le aree depresse del centro-nord, ivi comprese quel-

le dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,c) del trattato e ha approvato le relative intensità massime di aiuto che risultano essere le seguenti:

aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,c): 20%ESN + 10%ESL;

aree del centro nord ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,c) 8% ESN + 10%ESL;

Visto l'articolo 5 del citato regolamento 70/2000 della Commissione europea, che stabilisce l'intensità massima degli aiuti concedibili per l'acquisto di servizi reali e consulenze, nella misura del 50%;

Ritenuto opportuno determinare la misura del contributo per l'acquisto dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000 al 30%, elevabile al 40% per le aree depresse del mezzogiorno e del centro nord sopra citate, anche in analogia alle misure stabilite per gli stessi servizi reali dall'articolo 6, comma 1 del medesimo decreto in ordine all'agevolazione de minimis;

Visto l'articolo 6, comma 1 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che fissa, rispettivamente al 50% e al 75% la misura minima e massima del contributo in conto capitale da concedere secondo la regola de minimis e demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione della misura delle maggiorazioni per le aree territoriali svantaggiate in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis;

Ritenuto di dover articolare la maggiorazione dell'agevolazione de minimis, ad eccezione di quella relativa ai servizi reali, sulla base dell'articolazione delle aree depresse stabilita dalle sopracitate disposizioni comunitarie, determinandone la misura come segue:

aree del centro nord ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,c): 60%;

aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,c): 65%;

aree del mezzogiorno ammesse alla deroga dell'articolo 87,3,a): 75%;

Visti i regolamenti CE del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 e n. 1759/99 della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

Vista la comunicazione della Commissione europea n.2000/C pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. C/28 del 1.02.2000 concernente gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

Visto in particolare l'articolo 7 del citato regolamento 1257/99 del Consiglio che fissa le intensità massime di aiuto, espresse in ESL, consentite per le attività del settore della produzione agricola primaria, determinandole nel 50% per le zone agricole svantaggiate e 40% per le restanti zone, elevabili rispettivamente al 55% e 45% per i giovani imprenditori agricoli;

Vista la comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ritenendolo compatibile con il mercato comune, anche in considerazione degli impegni assunti dalle autorità italiane di adottare opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato;

Considerato che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo di agevolare esclusivamente i programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso in cui le agevolazioni vengono concesse secondo la regola de minimis;

Considerato che dalla predetta autorizzazione comunitaria deriva altresì, per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, l'esclusione dell'agevolabilità degli investimenti destinati all'acquisto di attività preesistenti, nonché la limitazione dell'ammontare delle spese per brevetti al 12% dell'investimento complessivamente ammissibile;

Considerato pertanto che si ritiene necessaria un'espressa indicazione delle predette restrizioni nell'ambito del presente decreto, determinando esse una limitazione del campo di applicazione della vigente normativa di attuazione della citata legge n. 215/92;

DECRETA

Art. 1

Le misure del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio		Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi	Iniziative per acquisizione di servizi reali
Aree ammesse alla deroga 87,3,a)	Regione Calabria - tutto il territorio -	50 % E SN + 15 % E SL	40 % ESL
	Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia - tutto il territorio -	35 % E SN + 15 % E SL	40 % ESL
Comuni dell'Abruzzo e del Molise ammessi alla deroga 87,3,c)		20 % E SN + 10 % E SL	40 % ESL
Comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ammessi alla deroga 87,3,c)		8 % E SN + 10 % E SL	40 % ESL
Restanti zone		15 % E SL	30 % ESL

2. Il predetto contributo in conto capitale può essere concesso esclusivamente a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 2

1. Le misure del contributo in conto capitale de minimis previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio		Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi	Iniziative per acquisizione di servizi reali
Aree ammesse alla deroga 87,3.a)	Regioni Calabria Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia – tutto il territorio -	75%	40%
Comuni delle regioni dell'Abruzzo e del Molise ammessi alla deroga 87.3.c)		65%	40%
Comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ammessi alla deroga 87,3.c)		60%	40%
Restanti zone		50%	30%

2. Il contributo in conto capitale de minimis può essere concesso anche a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Art.3

Per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, le misure del contributo in conto capitale citato all'articolo 1, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio	Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi	Iniziative per acquisizione di servizi reali
Zone agricole svantaggiate	50%	40%
Altre zone	40%	30%

2. Le misure di cui al comma 1 previste per le iniziative di avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi sono elevate, rispettivamente, al 55% ESL e al 45% ESL nel caso di imprese aventi i requisiti di giovane imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui al citato Regolamento CE del Consiglio n. 1257/99.

3. Per la decorrenza delle spese agevolabili si applica quanto disposto al comma 2 dell'articolo 1.

Per le iniziative da realizzare nell'ambito del settore della produzione agricola primaria, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse le spese per l'acquisto di brevetti sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dell'investimento complessivamente ammesso; mentre è totalmente esclusa l'agevolabilità delle spese finalizzate all'acquisto di attività preesistenti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

IL MINISTRO
(Enrico Letta)

Decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre 2005

8

Modifica del d.m. 2 febbraio 2001 recante la determinazione delle misure del contributo di cui agli articoli 5 e 6 del d.p.r. 28 luglio 2000, n.314 da concedere a favore dell'imprenditoria femminile

(Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005, n.291)

IL MINISTRO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della Legge n. 59/97);

Visto l'articolo 3, comma 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che ha recepito le nuove disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

Visto l'articolo 5, comma 1 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto è concesso secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le misure del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile;

Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Considerato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 concernente i "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289", stabilisce che il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e

per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 3344 fin. cor. dell'8 settembre 2004 che ha accolto la richiesta delle autorità italiane di modificare, limitatamente ad alcune aree della Regione Molise, la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, sia con riferimento alle intensità, sia con riferimento alla definizione delle aree;

Ritenuto di dover aggiornare le misure d'aiuto spettanti, nelle predette aree della Regione Molise, in conseguenza delle modifiche apportate con la suddetta Decisione della Commissione del 8 settembre 2004;

DECRETA

Art. 1

1. Le misure del contributo previsto dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, vigenti per le aree della regione Molise sono così modificate:

-Comuni del Molise ammessi alla deroga dell'articolo 87.3.c): 30% ESN

2. Restano confermate le restanti misure del contributo fissate nel decreto 2 febbraio 2001 di cui alle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

IL MINISTRO
(Claudio Scajola)
firmato Scajola

Decreto del Ministro delle attività produttive del 25 novembre 2005

9

Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile e dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili

(Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005, n.291)

IL MINISTRO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

Visto in particolare l'art. 10 comma 4 della predetta legge che attribuisce al Comitato per l'imprenditoria femminile compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile previsti dalla stessa legge n. 215;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della Legge n. 59/97);

Visti l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 concernente i "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289";

Visto l'articolo 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale;

Visto altresì il comma 2 del citato articolo 10 che stabilisce che con lo stesso decreto di individuazione dei criteri di priorità vengono fissati i limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi;

Visto l'articolo 12, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che prevede che le regioni e province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo;

Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile espresso nelle riunioni del 28 luglio e del 17 novembre 2005;

DECRETA**Art. 1**

L'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del DPR 28 luglio 2000 n. 314 è consentito ai progetti che prevedano un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.

Art. 2

Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

1° CRITERIO - NUOVI OCCUPATI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unità preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unità-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali.

2° CRITERIO - NUOVA OCCUPAZIONE FEMMINILE RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorità.

3° CRITERIO - NUOVI INVESTIMENTI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI TOTALI

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti.

L'ammontare degli investimenti totali è così determinato:

- a) nelle iniziative di avvio di attività esso è pari ai nuovi investimenti ammessi;
- b) nelle iniziative di acquisto di attività preesistente esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attività;
- c) nei progetti innovativi esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.

4° CRITERIO - PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALL'IMPRESA

Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:

- le società di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;
- le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.

Non sono considerate imprese "a totale partecipazione femminile" le ditte individuali e le società a responsabilità limitata unipersonali.

5° CRITERIO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITÀ ED INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:

- a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
- b) l'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.

Art. 3

Il valore dei singoli criteri è determinato, per ciascuna iniziativa, sulla base dei dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.

Art. 4

Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa è ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi tre criteri indicati all'articolo 2 e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo articolo 2 per il 4° e 5° criterio. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui all'articolo 2 è moltiplicato per 0,30.

Art. 5

Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatorie, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali.

Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314.

Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4° e 5°, lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 novembre 2005.

IL MINISTRO
(Claudio Scajola)

Decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005

10

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal d.p.r. 28 luglio 2000, n.314 a favore dell'imprenditoria femminile (6° bando)

(Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2005, n.291)

IL MINISTRO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della Legge n. 59/97);

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attività produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;

Visto altresì l'articolo 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attività produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorità eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Visti i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 con i quali, ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le regioni e le province autonome, le risorse finanziarie statali disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale è stato stabilito un limite minimo e massimo di investimento per l'accesso alle agevolazioni e sono stati altresì fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001 così come modificato con successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 concernente i "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289", secondo il quale il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per

il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;

Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziare ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;

DECRETA

Art. 1

1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314 è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della circolare esplicativa n. 946342 del 5 dicembre 2005 citata in premessa.
2. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato allo scadere del 90° giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.

Art. 2

1. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a Euro 88.535.259,64 e risultano composte, per Euro 76.145.690,00 dalle risorse statali disponibili in bilancio già ripartite tra le regioni e le province autonome con i decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005 citati in premessa, e per Euro 12.389.569,64 dalle risorse stanziare dalle regioni e province autonome che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000. Gli importi delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:

	fondi statali	fondi regionali	totale
PIEMONTE	2.944.671,70	1.742.479,35	4.687.151,05
VALLE D'AOSTA	60.998,00	100.000,00	160.998,00
LIGURIA	1.375.845,80	0	1.375.845,80
LOMBARDIA	5.063.837,60	0	5.063.837,60
PROV. AUTO. DI BOLZANO	142.364,30	0	142.364,30
PROV. AUT. DI TRENTO	218.884,50	208.938,00	427.822,50
VENETO	2.649.717,70	0	2.649.717,70
FRIULI VENEZIA GIULIA	699.387,70	504.060,92	1.203.448,62
EMILIA ROMAGNA	1.963.320,00	0	1.963.320,00
TOSCANA	2.688.991,40	1.477.706,62	4.166.698,02
UMBRIA	751.369,00	0	751.369,00
MARCHE	954.620,80	0	954.620,80
LAZIO	6.151.135,10	2.380.079,53	8.531.214,63
ABRUZZO	1.233.815,30	800.000,00	2.033.815,30
MOLISE	576.495,30	0	576.495,30
CAMPANIA	15.185.539,80	0	15.185.539,80
PUGLIA	8.839.915,50	1.609.730,47	10.449.645,97
BASILICATA	1.389.186,10	500.000,00	1.889.186,10
CALABRIA	5.749.061,20	1.066.574,75	6.815.635,95
SICILIA	13.916.830,80	0	13.916.830,80
SARDEGNA	3.589.702,40	2.000.000,00	5.589.702,40

Art. 3

1. Le domande di agevolazione devono essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4

1. In mancanza dell'integrazione delle risorse finanziarie da parte delle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia, e da parte della Provincia autonoma di Bolzano, le domande la cui unità locale ricade nei suddetti territori sono esaminate dal Ministero delle attività produttive, che provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art. 14 del DPR 314/2000.
2. Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse in copia, per conoscenza, alle suddette regioni, che possono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. I criteri di priorità regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Toscana, Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

IL MINISTRO
(Claudio Scajola)
firmato Scajola

*Allegato n. 1***REGIONE PIEMONTE**

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 4.687.151,05
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	FINPIEMONTE spa - L. 215/92 Galleria San Federico 54 10121 TORINO

REGIONE VALLE D'AOSTA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 160.998,00
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Centro Sviluppo spa-sportello imprenditoria femminile Via lavoratori Vittime del Col du Mont 24 11100 AOSTA

REGIONE LIGURIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 1.375.845,80
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

REGIONE LOMBARDIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 5.063.837,60
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

Provincia autonoma di BOLZANO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 142.364,30
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

Provincia autonoma di TRENTO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 427.822,50
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Provincia autonoma di Trento Agenzia del lavoro - Area Incentivi - Imprenditoria femminile Via R. Guardini n. 75 38100 TRENTO

REGIONE VENETO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 2.649.717,70
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 1.203.448,62
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste Piazza della Borsa n. 14 34121 TRIESTE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine Via Morpurgo n. 14 33100 UDINE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia Via Crispin. 10 34170 GORIZIA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone C.so Vittorio Emanuele n. 47 33170 PORDENONE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 1.963.320,00
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile Via del Giorgione 2/B 00147 ROMA

REGIONE TOSCANA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 4.166.698,02

Criteri di priorità regionali:

criterio territoriale:

i Comuni che si trovano parzialmente e totalmente in sostegno transitorio individuati dal Docup Regione Toscana 2000-2006 punti 10

criterio settoriale- classifica ISTAT:

sezione D codici DB-17, DC-19 –attività manifatturiere punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione

Regione Toscana
Direzione Generale Sviluppo economico
Settore Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità
Via Di Novoli, 26
50127 FIRENZE

REGIONE UMBRIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 751.369,00

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giоргione 2/B
00147 ROMA

REGIONE MARCHE

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 954.620,80

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giоргione 2/B
00147 ROMA

REGIONE LAZIO

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 8.531.214,63

Criteri di priorità regionali:

criterio settoriale- classifica ISTAT:

sezione K sottosezione 72: informatica	Punti 1
sezione K sottosezione 73: ricerca e sviluppo	Punti 2
sezione N sottosezione 85: sanità ed altri servizi sociali	Punti 2
sezione O sottosezione 92: attività ricreative e culturali	Punti 1

Le seguenti maggiorazioni vigono esclusivamente per il territorio di Viterbo e provincia, Frosinone e provincia,

Latina e provincia, Rieti e provincia:

sezione **D** sottosezioni:

- **DA**: alimentare Punti 1
- **DB 17-18**: industrie tessili ed abbigliamento; Punti 1
- **DC 19-20**: industrie conciarie, fabbricazione prodotti cuoio, pelle e similari; Punti 1
- **DE 21-22**: fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria; Punti 1
- **DG 24**: fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali; Punti 1
- **DH 25**: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Punti 1
- **DI 26**: fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; Punti 1
- **DJ 27-28**: produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo; Punti 1
- **DK 29**: fabbricazione di macchine e apparecchi metallici (compreso installazione, montaggio, riparazione e manutenzione); Punti 1
- **DL 30-31-32-33**: fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche; Punti 1
- **DM 34-35**: fabbricazione di mezzi di trasporto; Punti 1
- **DN 36-37**: altre industrie manifatturiere (fabbricazione mobili, recupero e preparazione per il riciclaggio) Punti 1

sezione **F**: costruzioni (preparazione del cantiere edile, costruzione completa e parziale di edifici, installazione dei servizi di un fabbricato, lavoro di completamento degli edifici, noleggio di macchine ed attrezzature per costruzioni)

Punti 1

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

BIC LAZIO SpA
Incubatore Acropoli di Ferentino
Via Casilina, 246
03013 FERENTINO FR

REGIONE ABRUZZO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:

€ 2.033.815,30

Criteri di priorità regionali:

criterio territoriale:

programmi di investimento localizzati nei Centri per l'impiego in cui nell'anno 2004 si è registrato un tasso di disoccupazione femminile superiore alla media regionale (criterio trasversale a tutti i macrosettori)

punti 10

criteri settoriali codici ISTAT:

da K 73.1 a K 73.2 - programmi di investimento riguardanti la ricerca e lo sviluppo

punti 10

categorie da 01.11.1 a 01.13.5 escluse 01.11.4 e 01.12.2 - programmi di investimenti nel macrosettore agricoltura finalizzati all'ottenimento di prodotti agricoli biologici in base alla vigente normativa

punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione delle politiche attive del lavoro della
formazione e dell'istruzione
Via Raffaello 137
65124 PESCARA

REGIONE MOLISE

Importo delle risorse complessivamente disponibili:

€ 576.495,30

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE CAMPANIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:

€ 15.185.539,80

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese – Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE BASILICATA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:

€ 1.889.186,10

Criteri di priorità regionali:

criterio territoriale:

localizzazione iniziativa in uno dei Comuni destinatari
degli interventi del fondo di coesione elencati nell'allegato
1 alla D.G.R. n. 1191/2002 recepita dalla D.C.R. n.
484/2002

punti 10

criteri settoriali:

iniziative da realizzare in settori produttivi riferiti alle
seguenti attività della classificazione delle attività
economiche A TECO 2002:

punti 10

Ses Ncod 85.31.0

Ses N 85.32.0

Ses O 92.51.0

Ses H 55.23.4

Ses DD 20.51.1

Ses DD 20.52.2

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica
Viale della Regione Basilicata, n. 12
85100 POTENZA

REGIONE PUGLIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 10.449.645,97

Criteri di priorità regionali:

criterio settoriale - classifica ISTAT '93:

- sezione K cod. di attività 72: informatica e attività connesse Punti 10
- sezione K cod. di attività 73: ricerca e sviluppo- sezione Punti 10
- sezione K cod. di attività 74: altre attività professionali e imprenditoriali Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.11: alberghi e motel con ristorante Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.12: alberghi e motel senza ristorante Punti 8
- sezione H cod. di attività 55.2: campeggi e altri alloggi per brevisoggiorni Punti 6
- sezione H cod. di attività 55.21.1: ostelli della gioventù Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.22: campeggi e aree attrezzate per roulotte Punti 6
- sezione H cod. di attività 55.23.1: villaggi turistici Punti 9
- sezione H cod. di attività 55.23.4: affittacamere, case per vacanze Punti 3
- sezione H cod. di attività 55.23.5: agriturismo Punti 10
- sezione H cod. di attività 55.23.6: altri esercizi alberghieri complementari Punti 6
- sezione H cod. di attività 63.30: attività delle agenzie di viaggio Punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione
Finpuglia spa
Via Borsellino e Falcone 2
70125 BARI**REGIONE CALABRIA**

Importo delle risorse complessivamente disponibili € 6.815.635,95

Criteri di priorità:

criterio settoriale - classifica ISTAT '93:

DA - INDUSTRIE ALIMENTARI DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

"limitatamente agli investimenti ammissibili, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa comunitaria e delle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale (POR) e relativo complemento di programmazione attualmente in vigore"

Punti 10

DB - INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

Punti 10

DC - INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

Punti 10

DD - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

Punti 10

DE - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DELLA CARTA: STAMPA ed EDITORIA (da 21 a 22.23)

Punti 10

DG - 24.63 FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI
DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI:

26.1 - Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro

Punti 10

26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo	Punti 10
26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio	Punti 10
26.21 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	Punti 10
26.7 Taglio, modellatura e finitura della pietra	Punti 10
26.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e altre pietre affini; lavori in mosaico	Punti 10
DN AL TRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE:	
36.11 Fabbricazione di sedie e sedili	Punti 10
36.11.1 - Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni	Punti 10
36.11.2 - Fabbricazione di poltrone e divani	Punti 10
36.11.21 - Fabbricazione di poltrone e divani (compresi i telai)	Punti 10
36.11.22 - Attività di tappezzeria	Punti 10
36.14.1 - Fabbricazione di altri mobili in legno	Punti 10
36.14.12 - Finitura di mobili, laccatura e doratura dei mobili	Punti 10
36.14.13 - Restauro di mobili	Punti 10
36.14.2 - Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	Punti 10
36.15 - Fabbricazione di materassi	Punti 10
36.2 - Gioielleria ed oreficeria	Punti 10
36.22 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli connessi n.c.a.	Punti 10
36.22.1 - Fabbr. oggetti di gioielleria e oreficeria di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi	Punti 10
36.3 - Fabbricazione di strumenti musicali	Punti 10
36.4 - Fabbricazione di articoli sportivi	Punti 10
36.5 - Fabbricazione di giochi e giocattoli	Punti 10
36.63.6 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.	Punti 10
37 - Recupero e preparazione per il riciclaggio	Punti 10
H - ALBERGHI E RISTORANTI	Punti 10
I - TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI:	
63.3 - Attività delle ag. di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.	Punti 10
63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator)	Punti 10
63.30.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	Punti 10
63.30.21 - Guide turistiche	Punti 10
63.30.22 - Accompagnatori turistici	Punti 10
63.4 - Attività delle altre agenzie di trasporto	Punti 10
63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	Punti 10
63.40.2 - Intermediari dei trasporti	Punti 10
64.12 - Attività di corriere diverso da quelli postali nazionali	Punti 10
72 - Informatica e attività connesse:	
72.1 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici	Punti 10
72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica	Punti 10
72.3 Elaborazione elettronica dei dati	Punti 10
72.4 Attività delle banche dei dati	Punti 10
72.5 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	Punti 10
72.6 - Altre attività connesse all'informatica	Punti 10
72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, e idomatica	Punti 10

72.60.2 - Altri servizi connessi all'informatica	Punti 10
73 - Ricerca e sviluppo:	
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	Punti 10
73.10.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica	Punti 10
73.10.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica	Punti 10
73.10.03 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica	Punti 10
73.10.04 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica	Punti 10
73.10.05 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia	Punti 10
73.10.06 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	Punti 10
73.10.07 - Altre att. di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	Punti 10
73.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	Punti 10
73.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia	Punti 10
73.20.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia	Punti 10
73.20.03 - Altre attività di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze sociali e umanistiche	Punti 10
74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche dei prodotti	Punti 10
74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari	Punti 10
74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari	Punti 10
74.84.5 - Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioiellerie, mobili e altri beni personali o per la casa	Punti 10
74.84.67 - Conservazione e restauro di opere d'arte	Punti 10
0 - Altri servizi pubblici:	
92.31 - Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	Punti 10
92.31.01 - Creazioni nel campo letterario	Punti 10
92.31.02 - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	Punti 10
92.31.03 - Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	Punti 10
92.31.04 - Creazioni e interpretazioni nel campo della musica	Punti 10
92.31.05 - Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura	Punti 10
92.31.06 - Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura	Punti 10
92.31.07 - Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	Punti 10
92.31.08 - Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.	Punti 10
92.32 - Gestione di sale di spettacoli e attività connesse	Punti 10
92.33 - Attività riguardanti i parchi di divertimento	Punti 10
92.34 - Altre attività di intrattenimento e spettacolo n.c.a.	Punti 10
92.72 - Altre attività ricreative n.c.a.	Punti 10
93 - Altre attività dei servizi:	
93.04 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	Punti 10
93.04.1 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	Punti 10
93.04.2 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	Punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Regione Calabria
Dipartimento Economia - Legge 215/92
V.le Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S. Maria di Catanzaro

REGIONE SICILIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili

€ 13.916.830,80

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli
Incentivi alle Imprese - Uff. Imprenditoria femminile
Via del Giorgione 2/B
00147 ROMA

REGIONE SARDEGNA

Importo delle risorse complessivamente disponibili

€ 5.589.702,40

Criteri di priorità

criteri settoriali:

AGRICOLTURA

Iniziative riguardanti coltivazione di ortaggi, specialità
orticole, fiori e prodotti di vivaio

Classificazione ISTAT 02: 01.12.1, 01.12.2, 01.12.5,
01.12.6, 01.12.7, 01.12.8

Punti 0,8

Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
e in serra che comportano l'utilizzo di piante appartenenti
al patrimonio autoctono della Sardegna

Classificazione ISTAT 02: 01.12.3, 01.12.4

Punti 1

Iniziative riguardanti coltivazione di frutta, frutta a guscio,
prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie.

Colture che comportano l'utilizzo di piante appartenenti al
patrimonio autoctono della Sardegna

Classificazione ISTAT 02: 01.13.2, 01.13.4

Punti 1,5

Iniziative riguardanti apicoltura

Classificazione ISTAT 02: 01.25.3

Punti 1,5

In tali ambiti, viene attribuito un punteggio suppletivo in
funzione della localizzazione delle iniziative:

- aree ricadenti in zone montane ai sensi della
normativa comunitaria

Punti 1

- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della
normativa comunitaria

Punti 1

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

Iniziative per la produzione di prodotti di panetteria e di
pasticceria fresca

Classificazione ISTAT 02: da 15.81 a 15.81.2	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Classificazione ISTAT 02: 15.82.0	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di paste alimentari di cuscus e di prodotti farinacei simili Classificazione ISTAT 02: 15.85.0	Punti 1,5
Iniziative per la produzione di condimenti e spezie. Classificazione ISTAT 02: 15.87.0	Punti 1
Iniziative per la tessitura di filati tipo lana cardata. Classificazione ISTAT 02: 17.22.0	Punti 1,5
Iniziative per la tessitura di filati tipo lana pettinata. Classificazione ISTAT 02: 17.23.0	Punti 1,5
Iniziative per fabbricazione tappeti e moquette. Classificazione ISTAT 02: 17.51.0	Punti 1,5
Iniziative per la fabbricazione di altri prodotti in legno (escluso mobili) Classificazione ISTAT 02: da 20.51.1 a 20.51.2	Punti 1
Iniziative per la fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio. Classificazione ISTAT 02: da 20.52 a 20.52.2	Punti 1,5
Iniziative per la fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali. Classificazione ISTAT 02: 26.21	Punti 1
Iniziative per la fabbricazione di oggetti di gioielleria e orficeria. Classificazione ISTAT 02: 36.22.1	Punti 1,5
In tali ambiti, viene attribuito un punteggio supplementare in funzione della localizzazione delle iniziative:	
- aree ricadenti in zone montane ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1
- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria	Punti 1
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI	
Iniziative per Alberghi (diffusi). Classificazione ISTAT 02: 55.10	Punti 1,5
Iniziative per Telecomunicazioni Classificazione ISTAT 02: da 64.20.1 a 64.20.6	Punti 1,5
Iniziative per la realizzazione di software e consulenza informatica. Classificazione ISTAT 02: da 72.2 a 72.22	Punti 1,5
Iniziative per ricerca e sviluppo. Classificazione ISTAT 02: da 73 a 73.20.0	Punti 1,5

Iniziative per studi di promozione pubblicitaria

Classificazione ISTAT 02: 74.40.1

Punti 1

Iniziative per traduzioni e interpretariato

Classificazione ISTAT 02: 74.85.2

Punti 1

Iniziative per design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa.

Classificazione ISTAT 02: 74.87.5

Punti 1,5

Iniziative per creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie.

Classificazione ISTAT 02: 92.31.0

Punti 1,5

Iniziative per attività di asilnido, compresi gli Istituti per bambini handicappati, non residenziali

Classificazione ISTAT 85.32.0

Punti 1

In tali ambiti, viene attribuito un punteggio suppletivo in funzione della localizzazione delle iniziative:

- aree ricadenti in zone montane ai sensi della normativa comunitaria 1

Punti 1

- aree ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria

Punti 1

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione

Regione Sardegna
Servizio Lavoro e Politiche Incentivi - Settore Lavoro
Via XXVIII Febbraio n. 5
09131 CAGLIARI

Decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 febbraio 2006

11

Integrazione delle modalità di presentazione e di esame delle domande relative al 6° bando per l'imprenditoria femminile, con riferimento alle regioni che non hanno cofinanziato l'intervento.

(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006)

IL MINISTRO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della Legge n. 59/97);

Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto l'articolo 14 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle Regioni e/o Province autonome ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, il Ministero delle attività produttive provvede all'esame delle domande riferite alle predette regioni e/o province autonome e alla formazione delle relative graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;

Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto che per l'attuazione del sesto bando le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali e che pertanto per tali Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle attività produttive deve provvedere all'esame delle relative domande ed alla formazione delle graduatorie;

Considerato che il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività connesse alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'attività istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per la regolamentazione dei reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;

Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione per le predette Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano, in caso di presentazione di un numero rilevante di domande, è prevedibile che gran parte delle risorse medesime possano essere utilizzate per il pagamento dei compensi relativi allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le banche, con conseguente insufficiente disponibilità di risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni alle imprese;

Considerato che è necessario garantire la massima efficacia all'utilizzo delle risorse pubbliche in termini di sostegno ai programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che quindi devono essere contenuti al massimo gli oneri riferiti alla gestione;

DECRETA

Art. 1

1. Per le domande, presentate al Ministero delle attività produttive, relative a programmi di investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al punto 9.1 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide anche le domande prive del prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito di tale verifica, il Ministero delle attività produttive provvederà a comunicare alle imprese interessate l'eventuale rigetto della domanda.

2. Qualora le domande di cui al comma 1, complete di tutta la documentazione prevista, comportino, con riferimento alle risorse assegnate a ciascuna Regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano e tenuto conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, un ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al doppio dell'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero, al fine di individuare le domande da avviare alla successiva attività istruttoria, procederà, con proprio atto, ad ordinare le domande stesse in appositi elenchi formati con le modalità di cui al citato articolo 13 e sulla base dei valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 25 novembre 2005, utilizzando i dati indicati dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle attività produttive, individua, in base alla posizione assunta nei predetti elenchi, seguendo l'ordine decrescente, le domande da sottoporre alla fase istruttoria. L'istruttoria sarà effettuata solamente per le domande per le quali l'importo cumulato delle agevolazioni richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse disponibili, includendo anche le domande che dovessero determinare oltre che il raggiungimento anche l'eventuale superamento di tale limite. In ogni caso i citati elenchi saranno utilizzati dal Ministero stesso per assicurare l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili. Per le altre domande, per le quali non verrà effettuata l'attività istruttoria, il Ministero provvederà a darne comunicazione alle imprese interessate.

4. Alle domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve essere allegato il prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto, completo di tutti i dati richiesti. Per le domande già inviate alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese richiedenti le agevolazioni sono tenute a presentare il predetto prospetto completo di tutti i dati richiesti, con le medesime modalità di cui al punto 9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro il termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidità delle stesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

IL MINISTRO
Firmato Scajola

Allegato n.1

**PROSPETTO RELATIVO AI DATI DI SINTESI
DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI**

Il/la sottoscritto/a nato/a
a il e residente in prov., via e
n. civico in qualità di legale rappresentante dell'impresa sottoindicata,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

SEZIONE A – DATI SULL'IMPRESA

1. Denominazione

Riportare quanto indicato al punto 1 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto A1 della Scheda tecnica

2. Regione

Fornire l'indicazione in base a quanto indicato al punto 4 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto A2 della Scheda tecnica

3. Indirizzo per la corrispondenza

Comune		Prov.		Cap	
Via e n. civico					
Tel		Fax			

SEZIONE B – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Tutti gli importi devono essere indicati in euro e non in migliaia di euro

4. Macrosettore

Riportare quanto indicato al punto 12 del Modulo di richiesta delle agevolazioni

Agricoltura	☐	Manifatturiero ed assimilati	☐	Commercio, turismo e servizi	☐
-------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

5. Tipologia d'iniziativa

Riportare quanto indicato al punto 15 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto C2 della Scheda tecnica

Avvio di attività	☐	Progetto aziendale innovativo	☐
Acquisto di attività pre esistente	☐	Solo acquisizione di servizi reali	☐

6. Importo complessivo dell'investimento

Riportare quanto indicato al punto 11 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto C4 della Scheda tecnica

(Euro)

6a. Solo in caso di acquisizione di attività preesistente

Costo agevolabile del rilevamento

Riportare quanto indicato al punto C4.4 della Scheda tecnica (Euro)

6b. Solo per i progetti innovativi e per le iniziative di sola acquisizione di servizi reali

Investimento netto preesistente

Riportare quanto indicato al punto C5 della Scheda tecnica (Euro)

7. Contributo Legge 215/92 complessivo previsto

ATTENZIONE: il contributo complessivo ottenibile comprende sia la quota concedibile sotto forma di contributo in conto capitale sia la quota concedibile sotto forma di finanziamento a tasso agevolato (ai fini della corretta indicazione del contributo previsto è possibile utilizzare l'apposito software di calcolo disponibile sui siti del Ministero delle attività produttive e dell'IP).
Riportare quanto indicato al punto C6 della Scheda tecnica

(Euro)

8. Occupati complessivi attivati dal programma

Riportare quanto indicato al punto C7 della Scheda tecnica

9. Numero di donne occupate attivate dal programma

Riportare quanto indicato al punto C8 della Scheda tecnica

10. L'impresa è in possesso, ai sensi del punto 11.5 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, dei requisiti previsti per l'ottenimento della maggiorazione relativa alla totale partecipazione femminile?

Fornire l'informazione richiesta attenendosi a quanto indicato al punto 11.5 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005

SI ☐

NO ☐

11. L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'anno "a regime" ad uno dei sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale di cui al punto 11.6 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005?

Riportare quanto indicato al punto C9 della Scheda tecnica

SI ☐

NO ☐

12. L'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che siano stati già ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge, così come indicato al punto 11.6 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005?

Riportare quanto indicato al punto C10 della Scheda tecnica

SI ☐

NO ☐

Data.....

Firma del legale rappresentante¹

.....

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.



PROFILO

L'IPI è l'agenzia governativa specializzata nel promuovere la crescita e la competitività dei sistemi produttivi ed economici attraverso l'adozione di sistemi di governo innovativi volti a cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più vasti e competitivi, nonché a valorizzare le peculiarità territoriali, con particolare riguardo al sistema delle piccole e medie imprese.

La sua missione, stabilita dalla legge istitutiva 104/95, ha una finalità eminentemente pubblica e caratterizza l'IPI come Ente di servizio della Pubblica Amministrazione, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive.

La natura giuridica dell'Ente è di Associazione riconosciuta di diritto privato, la cui compagine associativa è composta dal Ministero delle Attività Produttive (socio di maggioranza), da Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI, Mediocredito e Sfis.

L'IPI è membro dei seguenti organismi: International Network for SMEs (INSME), European Association of Development Agencies (EURADA), Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (Assocamerestero), International Association of Science Parks (IASP), European BIC Network (EBN).

ATTIVITA'

Rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione italiana e dei Governi dei Paesi partner in ordine alla progettazione e gestione delle politiche settoriali, fattoriali e territoriali, e degli altri strumenti per lo sviluppo e la competitività dei sistemi produttivi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Gestire, a livello nazionale ed internazionale, sistemi che favoriscano l'accesso delle imprese all'innovazione, promuovendo la creazione, razionalizzazione e integrazione dei centri di ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, i servizi e la formazione, nonché qualificando l'azione dei soggetti intermediari.

Intervenire nella progettazione, realizzazione e gestione di programmi, di azioni di sistema e di strumenti volti a sostenere lo sviluppo locale e imprenditoriale, nonché a tutelare i consumatori, garantendo l'efficace e trasparente utilizzo delle relative risorse finanziarie, comunitarie, nazionali e regionali.

Operare nell'ambito dei processi multilaterali di cooperazione industriale attivati dagli organismi internazionali, e di quelli bilaterali promossi dal Governo italiano con l'obiettivo di realizzare ambienti favorevoli allo sviluppo di relazioni tra diversi apparati produttivi ed estendere le aree di prosperità condivisa.

COMUNICAZIONE

Il portale dell'Istituto www.ipi.it è lo strumento centrale della comunicazione istituzionale. Si configura come un sistema informativo specialistico su oltre cento argomenti relativi alle seguenti aree tematiche: Interventi e destinatari IPI, Politiche di sviluppo e competitività, Innovazione e trasferimento di conoscenza, Politiche di coesione e sviluppo locale, Incentivi e strumenti finanziari, Tutela dei consumatori e concorrenza, Cooperazione industriale bilaterale, Cooperazione industriale multilaterale.

Il portale è la via d'accesso ai siti gestiti dall'IPI: www.insme.org - www.riditt.it - www.ponsviluppocale.it - www.sifli.info - http://ipiprint.ipi.it - www.bdamap.it - www.fashionnet.org - www.legge388.info - www.casasicura.info - www.pcnitalia.it

SEDI

SEDE CENTRALE

IPI - Istituto per la Promozione Industriale
Viale M. Pilsudski, 124 - 00197 ROMA - Italia
Tel. +39 06 809721 - Fax +39 06 8072898
e-mail: info@ipi.it

SEDI TERRITORIALI

Campania
Centro Direzionale - Isola E - Lotto 2 - Sc. B
80143 NAPOLI
Tel. +39 081 5628205 - Fax +39 081 5628184

Lombardia
Via Bernardino Zenale, 11
20123 MILANO
Tel. +39 02 4344021 - Fax +39 02 43440222

Puglia
Corso Vittorio Emanuele, 20/A
70122 BARI
Tel. +39 080 5243300 - Fax +39 080 5243326

Basilicata
Via Pienza, 94
85100 POTENZA
Tel. +39 0971 46326 - Fax +39 0971 46330

Calabria
- P.zza Matteotti, 2
88100 CATANZARO
Tel. +39 0961 741348 - Fax +39 0961 743766
- c/o CCIAA Via Calabria, 33
87100 COSENZA
Tel. e Fax +39 0984 22334

Sicilia
Via Mariano Stabile, 160
90139 PALERMO
Tel. +39 091 580003 - Fax +39 091 322486

Sardegna
Via Campidano, 8
09125 CAGLIARI
Tel. +39 070657848 - Fax +39 070 658395

PROGETTO GRAFICO
a cura di Stefano Battisti e Cristiano Zuddas
(***IPI - Servizio Comunicazione e Documentazione***)

Finito di stampare **Febbraio 2006**
Tipografia: **miligraf**

